



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001**

PARTE SPECIALE

Sommario.

PARTE SPECIALE A	5
Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	5
Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	5
A.1. Funzione della Parte Speciale A.	6
A.2. Fattispecie di Reato rilevanti.	6
A.2.1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, e frode nelle pubbliche forniture (articolo 24 del Decreto).	7
A.2.2. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (articolo 25 del Decreto).	8
A.2.3. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.	11
A.3. Criteri per la definizione di Pubblica Amministrazione e di soggetti incaricati di pubblico servizio.	11
A.3.1. La Pubblica Amministrazione.	11
A.3.2. Pubblici Ufficiali.	12
A.3.3. Incaricati di un pubblico servizio.	14
A.4. Aree a Rischio ed Attività Sensibili.	15
A.5. Principi generali di comportamento.	16
A.6. Modalità esemplificative del reato, protocolli di prevenzione e principi specifici di prevenzione.	16
PARTE SPECIALE B	40
Reati Societari	40
B.1. Funzione della Parte Speciale B.	41
B.2. Fattispecie di Reato rilevanti.	41
B.3. Aree a Rischio ed Attività Sensibili.	44
B.4. Principi generali di comportamento.	45
B.5. Modalità esemplificative del reato, protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.	47
PARTE SPECIALE C	62
Delitti informatici e trattamento illecito di dati	62
Reati in materia di violazione del diritto d'autore	62
C.1. Funzione della Parte Speciale C.	63
C.2. Le fattispecie di Reato.	63
C.2.1. Reati informatici e trattamento illecito di dati (articolo 24-bis del Decreto).	63
C.2.2. Reati in materia di violazione del diritto d'autore (articolo 25-novies del Decreto).	65
C.3. Aree a Rischio ed Attività Sensibili.	67
C.4. Principi generali di comportamento.	67
C.5. Modalità esemplificative del reato, protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.	68
PARTE SPECIALE D	75
Delitti di criminalità organizzata	75
Reati transnazionali	75
D.1. Funzione della Parte Speciale D.	76
D.2. Fattispecie di Reato rilevanti.	76
D.2.1. Delitti di criminalità organizzata (articolo 24-ter del Decreto).	76
D.2.2. Reati transnazionali.	76
D.3. Aree di rischio ed Attività Sensibili.	77
D.4. Principi generali di comportamento.	77
D.5. Modalità esemplificative del reato, protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.	78

PARTE SPECIALE E	83
Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio	83
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	83
E.1. Funzione della Parte Speciale E.	84
E.2. Fattispecie di Reato rilevanti.....	84
E.2.1. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (articolo 25- <i>octies</i> del Decreto).	84
E.2.2. Delitti in materia di strumenti di pagamento diverso dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (articolo 25- <i>octies</i> .1 del Decreto).	86
E.3. Aree di rischio ed Attività Sensibili.	86
E.4. Principi generali di comportamento.	87
E.5. Modalità esemplificative del reato, protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.....	87
PARTE SPECIALE F.....	94
Delitto contro la personalità individuale.....	94
Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro	94
Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare.....	94
Razzismo e xenofobia.....	94
F.1. Funzione della Parte Speciale F.	95
F.2. Fattispecie di Reato rilevanti.....	95
F.2.1. I delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.	95
F.2.2. Impiego di cittadini di Stati terzi il cui soggiorno è irregolare.....	96
F.2.3. Delitti contro la personalità individuale.	96
F.2.4. Razzismo e xenofobia.	97
F.3. Aree a Rischio ed Attività Sensibili.	97
F.4. Principi e protocolli generali di comportamento.	98
F.5. Modalità esemplificative di reato, protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.....	99
PARTE SPECIALE G.....	112
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.....	112
Delitti contro l'industria e il commercio.....	112
G.1. Funzione della Parte Speciale G.	113
G.2. Fattispecie di Reato rilevanti.....	113
G.2.1. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25- <i>bis</i> del Decreto).	113
G.2.2. Delitti contro l'industria ed il commercio (articolo 25- <i>bis</i> .1 del Decreto).	115
G.3. Aree a rischio ed Attività Sensibili.	117
G.4. Regole e principi generali di comportamento.	118
G.5. Modalità esemplificative di reato, protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.....	118
PARTE SPECIALE H.....	123
Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea	123
H.1. Funzione della Parte Speciale H.	124
H.2. Fattispecie di Reato rilevanti.....	124
H.3. Aree a Rischio e Attività Sensibili.	125
H.4. Principi generali di comportamento.	126
H.5. Modalità esemplificative di reato, protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.....	126
PARTE SPECIALE I	130
Reati Ambientali	130

I.1.	Funzione della Parte Speciale I.....	131
I.2.	Fattispecie di Reato rilevanti.....	131
I.3.	Aree a Rischio e Attività Sensibili.....	133
I.4.	Principi generali di comportamento.....	134
I.5.	Modalità esemplificative di reato, protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.....	135
PARTE SPECIALE J.....		141
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.....		141
J.1.	Funzione della parte speciale J.....	142
J.2.	Fattispecie di Reato rilevanti.....	142
J.3.	Aree a Rischio e Attività Sensibili.....	142
J.4.	Principi generali di comportamento.....	142
J.5.	Modalità esemplificative di reato, protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.....	143
PARTE SPECIALE K.....		145
Reati Tributari.....		145
K.1.	Funzione della Parte Speciale K.....	146
K.2.	Fattispecie di Reato rilevanti.....	146
K.3.	Aree a Rischio ed Attività Sensibili.....	149
K.4.	Principi generali di comportamento.....	150
K.5.	Modalità esemplificative di reato, protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.....	151
PARTE SPECIALE L.....		156
Contrabbando.....		156
L.1.	Funzione della Parte Speciale L.....	157
L.2.	Fattispecie di Reato rilevanti.....	157
L.3.	Aree a Rischio ed Attività Sensibili.....	159
L.4.	Principi generali di comportamento.....	159
L.5.	Modalità esemplificative di reato, protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.....	160

Nella presente Parte Speciale si utilizzano le definizioni di cui alla Parte Generale del Modello.

PARTE SPECIALE A

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

e

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Articoli 24, 25 e 25-*decies* del Decreto

A.1. Funzione della Parte Speciale A.

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di Reato richiamate dagli articoli 24, 25 e 25-*decies* del Decreto come di seguito individuati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale A ha lo scopo di:

- a) indicare i principi generali e specifici di comportamento, i protocolli e le procedure che i Destinatari sono chiamati a osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- b) fornire ai responsabili delle funzioni interne, agli Organi Sociali o ai soggetti che cooperano con tali funzioni, nonché all'OdV, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

A.2. Fattispecie di Reato rilevanti.

La presente Parte Speciale A si riferisce ai Reati di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto commessi nell'ambito dei rapporti tra la Società e la Pubblica Amministrazione, nonché al Reato di cui all'articolo 25-*decies* del Decreto di induzione del soggetto chiamato dall'autorità giudiziaria a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci utilizzabili nel procedimento in forza di un comportamento minaccioso o di un accordo.

Tra le recenti novità normative si precisa in particolare che:

- i) con il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, il quale ha recepito la Direttiva UE 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), sono state introdotte nell'ordinamento norme per la *“lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”*. Tra le novità introdotte, si segnala la modifica del Decreto con l'aggiunta di nuovi Reati;
- ii) con il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, recante le *“Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”* (c.d. Decreto frodi), sono state introdotte alcune modifiche agli articoli 316-bis (*“Malversazione di erogazioni pubbliche”*), 316-ter (*“Indebita percezione di erogazioni pubbliche”*) e 640-bis (*“Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”*) del codice penale, richiamati dall'articolo 24 del Decreto;
- iii) con il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante le *“Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”*, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, è stato modificato l'articolo 24 del Decreto, introducendovi nuovi Reati;
- iv) con il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, recante le *“misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia”* (c.d. Decreto-carcere), è stato introdotto il nuovo reato di cui all'articolo 314-bis del codice penale (*“Indebita destinazione di denaro o cose mobili”*), richiamato all'articolo 25 del Decreto.
- v) con la legge 9 agosto 2024, n. 114, recante le *“modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare”* (c.d. Legge Nordio), è stato abrogato l'articolo 323 del codice penale relativo al reato di *“abuso d'ufficio”*, ed è stato modificato l'articolo 346-bis relativo al reato di *“Traffico di influenze illecite”*.

Per quel che attiene alla presente Parte Speciale A, si è ritenuto fossero fattispecie rilevanti, tra i nuovi Reati introdotti, tra le altre, la frode nelle pubbliche forniture *ex* articolo 356 del codice penale, la turbata libertà degli incanti *ex* articolo 353 del codice penale e la turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti *ex* articolo 353-*bis* del codice penale.

Si descrivono di seguito le singole fattispecie di Reato contemplate negli articoli 24, 25 e 25-*decies* del Decreto che sono rilevanti alla luce delle attività poste in essere dalla Società, cui seguono casi di esempio di condotte criminose rilevanti.

A.2.1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, e frode nelle pubbliche forniture (articolo 24 del Decreto).

Malversazione di erogazioni pubbliche (articolo 316-*bis* del codice penale).

Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere legittimamente ricevuto da parte dello Stato italiano, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea finanziamenti o contributi o altre erogazioni dello stesso tipo, destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta; nessun rilievo assume il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (articolo 316-*ter* del codice penale).

Il reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente al reato di cui all'articolo 316-*bis* del codice penale, a nulla rileva l'uso che venga successivamente fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti, contributi o altre erogazioni dello stesso tipo.

Questa ipotesi di reato è residuale rispetto alla più grave fattispecie della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-*bis* del codice penale, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa aggravata per il percepimento di erogazioni pubbliche e dunque non si concretizzi in “*artifizi*” o *raggiri*”, ma in una mera condotta omissiva o semplice mendacio.

Turbata libertà degli incanti (articolo 353 del codice penale).

Tale fattispecie sanziona chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

La pena è aumentata se il colpevole è una persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette.

Tale reato, inoltre, si configura anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; in tal caso, tuttavia, le pene sono ridotte alla metà.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (articolo 353-*bis* del codice penale).

Tale fattispecie, salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

Frode nelle pubbliche forniture (articolo 356 del codice penale).

Tale fattispecie criminosa punisce chiunque, nell'esecuzione di un contratto di fornitura concluso con lo Stato o altro ente pubblico o Unione Europea o esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, non adempie agli obblighi contrattuali, commettendo una frode e facendo mancare, in tutto o in parte, cose o opere necessarie a uno stabilimento pubblico o a un servizio pubblico.

La pena è aumentata se la fornitura concerne sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni, all'armamento o equipaggiamento delle forze armate o ad ovviare a un comune pericolo o a un pubblico infortunio.

Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (articolo 640, comma 2, numero 1, del codice penale).

Il reato in questione punisce chiunque, con artifici o raggiri, induce taluno in errore per procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea, ovvero col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

Il reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (per esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis del codice penale).

Il reato si configura quando taluno, mediante artifici o raggiri, inducendo in errore un soggetto pubblico, procura a sé o ad altri un profitto ingiusto consistente nel conseguimento indebito di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche comunque denominate, concessi o erogati dalla Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Questa fattispecie si concreta, ad esempio, quando si comunicano dati non veri ovvero si predispone documentazione falsa per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica (articolo 640-ter del codice penale).

Il reato in esame si configura quando taluno, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, ovvero intervenendo senza diritto su dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico dell'Unione europea, o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, ovvero quando il fatto implichi un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, oppure è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema o, ancora quando il fatto è commesso mediante furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

A.2.2. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (articolo 25 del Decreto).

Peculato e peculato mediante profitto dell'errore altrui (articoli 314, comma 1, e 316 del codice penale).

Il reato è commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che si appropria di denaro o di beni mobili altrui di cui abbia per ragione di servizio il possesso o la disponibilità, oppure che riceve o trattiene indebitamente per sé o per terzi, denaro o altra utilità, percepiti approfittando dell'errore altrui.

Si tratta di un reato pluri-offensivo, in quanto ad essere leso dalla condotta non è solamente il regolare e buon andamento della pubblica amministrazione, ma anche gli interessi patrimoniali di quest'ultima e dei privati.

La responsabilità dell'ente, che potrebbe concorrere nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, sussiste solo qualora la commissione del reato offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (articolo 314-bis del codice penale).

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio destini denaro o altra cosa mobile altrui, di cui ha la disponibilità in ragione dell'esercizio del suo ufficio o servizio, ad un uso diverso da quello previsto dalle disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge, procurando a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale ingiusto, ovvero un ingiusto danno ad altri.

Concussione (articolo 317 del codice penale).

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale rispetto ad altre fattispecie considerate dal Decreto.

Corruzione per l'esercizio della funzione (articolo 318 del codice penale).

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità o ne accetta la promessa.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e circostanze aggravanti (articoli 319 e 319-bis del codice penale).

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceva per sé o per un terzo denaro o altre utilità, o ne accetti la promessa.

La pena è aumentata se il fatto di cui sopra ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter del codice penale).

Il reato sanziona le condotte di "*Corruzione per l'esercizio della funzione*" e "*Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*" se commesse per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione la pena è aumentata.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-quater del codice penale).

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (articolo 320 del codice penale).

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 del codice penale si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Pene per il corruttore (articolo 321 del codice penale).

La norma stabilisce che in relazione alle ipotesi delittuose di cui agli articoli 318 e 319 del codice penale, le medesime pene ivi previste, nonché le pene indicate agli articoli 319-*bis*, 319-*ter* e 320 del codice penale, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (articolo 322 del codice penale).

Vi incorre chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero per indurre ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (articolo 322-*bis* del codice penale).

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, del codice penale si applicano anche:

- i) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- ii) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- iii) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- iv) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- v) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 319-*quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, del codice penale si applicano anche se il denaro o altre utilità è dato, offerto o promesso:

- a. alle persone indicate nei precedenti punti da i) a v);
- b. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio

in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel precedente punto i) sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Traffico di influenze illecite (articolo 346-bis del codice penale).

Il reato sanziona la condotta di colui che indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica ad un soggetto che, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis del codice penale, indebitamente fa compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, costituente reato e dal quale possa derivare un vantaggio illecito, consistente in denaro o altra utilità economica, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis del codice penale, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni.

A.2.3. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 377-bis del codice penale).

Il reato si configura allorché taluno, con violenza, minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla persona chiamata a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere¹, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

A.3. Criteri per la definizione di Pubblica Amministrazione e di soggetti incaricati di pubblico servizio.

Premesso che l'ente incorre in responsabilità amministrativa solo qualora i Reati vengano commessi nel suo interesse o suo vantaggio da soggetti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a) e b), ossia: *“a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione, il controllo dello stesso”*; oppure *“b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”*; di seguito vengono indicati i criteri generali che i Destinatari devono rispettare nella gestione dei rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

A.3.1. La Pubblica Amministrazione.

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come *“ente della pubblica amministrazione”* qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella relazione ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla Pubblica Amministrazione quegli enti che svolgano *“tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”*.

¹ Si tratta di soggetti che rivestono la qualifica di indagato (o imputato), dei loro prossimi congiunti a cui la legge conferisce la facoltà di non rispondere, ai sensi dell'articolo 199 del codice di procedura penale e dei soggetti che assumono la veste di indagato (o imputato) di reato connesso o collegato, sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone.

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

- i) istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- ii) enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:
 - a) organi istituzionali (quali, ad esempio, Camera e Senato) e poteri dello Stato (quali, ad esempio, Magistratura ordinaria e amministrativa, eccetera), organi della Pubblica Amministrazione (quali, ad esempio, i Ministeri) ed enti amministrativi (quali, ad esempio, l'Agenzia delle Entrate o Agenzia delle Dogane e dei Monopoli);
 - b) Regioni, Province e Comuni;
 - c) società a partecipazione pubblica, statale (quali, ad esempio, ENI, ENEL, eccetera) o locale (quali, ad esempio, società regionali o municipalizzate);
 - d) autorità di vigilanza (quali, ad esempio, Banca d'Italia, Consob, AGCM, eccetera);
 - e) Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni;
 - f) tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali, e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, ISTAT, ENASARCO, eccetera);
 - g) ASL;
 - h) CONI;
 - i) Enti e Monopoli di Stato;
 - j) soggetti di diritto privato che esercitano un pubblico servizio (ad esempio, Cassa Depositi e Prestiti, Ferrovie dello Stato, Enel, Accredia, eccetera);
 - k) fondazioni di previdenze ed assistenza.

I soggetti di diritto privato, pertanto, concessionari di pubblici servizi e le società partecipate a maggioranza da un ente pubblico sono considerate, dalla più recente giurisprudenza, "*organismi di diritto pubblico*", e quindi trattati alla stregua di enti pubblici.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex Decreto.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "*pubblici ufficiali*" e degli "*incaricati di pubblico servizio*"².

A.3.2. Pubblici Ufficiali.

² Rileva comunque precisare che la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio del soggetto passivo non è sempre indispensabile ai fini della configurazione dei reati in esame; si pensi a tal proposito al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex articolo 640-bis del codice penale in cui soggetti passivi sono lo Stato, altri enti pubblici o la Comunità Europea.

Ai sensi dell'articolo 357, primo comma, del codice penale, è considerato pubblico ufficiale *“agli effetti della legge penale”* colui il quale esercita *“una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*.

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di *“pubblica funzione amministrativa”*. Non si è compiuta invece un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di *“funzione legislativa”* e *“funzione giudiziaria”* in quanto l'individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale *“è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autorizzativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

Tale ultima definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione *“esterna”* della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da *“norme di diritto pubblico”*, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Inoltre, il secondo comma dell'articolo 357 del codice penale traduce in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di *“pubblica funzione”* da quella di *“servizio pubblico”*. Vengono quindi pacificamente definite come *“funzioni pubbliche”* quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: (a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (c) poteri certificativi.

Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una *“pubblica funzione amministrativa”*.

Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali *“casi dubbi”*, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico-amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci ad un'attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formano legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 15 dicembre 1997, n. 11462).

Sembra esatto infine affermare, in tale contesto, che non assumono la qualifica in esame altri soggetti che svolgono solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell'ente (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non *“formino”* o *“manifestino”* la volontà della Pubblica Amministrazione).

Reati che possono essere commessi solo da o verso pubblici ufficiali.	
Articolo 314, comma 1, e 316 del codice penale.	Peculato e peculato mediante profitto nell'errore altrui.
Articolo 314-bis del codice penale.	Indebita destinazione di denaro o cose mobili.
Articolo 317 del codice penale.	Concussione.
Articolo 318 del codice penale.	Corruzione per l'esercizio della funzione.
Articolo 319 e 319-bis del codice penale.	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e circostanze aggravanti.
Articolo 319-ter del codice penale.	Corruzione in atti giudiziari.
Articolo 319-quater del codice penale.	Induzione indebita a dare o promettere utilità.
Articolo 322 del codice penale.	Istigazione alla corruzione.
Articolo 346-bis del codice penale.	Traffico di influenze illecite.

A.3.3. Incaricati di un pubblico servizio.

La definizione della categoria di “*soggetti incaricati di un pubblico servizio*” si rinviene all’articolo 358 del codice penale, il quale recita che “*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*”.

Il legislatore puntualizza la nozione di “*pubblico servizio*” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il “*servizio*”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – del pari alla “*pubblica funzione*” – da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell’autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, eccetera.

Il legislatore ha, inoltre, precisato che non può mai costituire “*servizio pubblico*” lo svolgimento di “*semplici mansioni di ordine*” né la “*prestazione di opera meramente materiale*”. Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell’intera attività svolta nell’ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l’esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l’accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

Essa ha quindi indicato una serie di “*indici rivelatori*” del carattere pubblicistico dell’ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- i) la sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- ii) la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- iii) l’apporto finanziario da parte dello Stato;
- iv) l’immanenza dell’interesse pubblico in seno all’attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l’elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di “*incaricato di un pubblico servizio*” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall’ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato con sentenza n. 1094, depositata in cancelleria il 13 marzo 2008 (ribadendo, in tale sede, che lo svolgimento dell’attività sociale, esercitata in regime di concessione amministrativa da una società per azioni di diritto privato – nel caso di specie, la costruzione e la gestione delle autostrade – con finalità oggettivamente pubbliche ha natura di attività amministrativa e non di attività di diritto privato).

Reati che possono essere ascritti agli incaricati di pubblico servizio.	
Articolo 314, comma 1, e 316 del codice penale.	Peculato e peculato mediante profitto dell'errore altrui.
Articolo 314-bis del codice penale.	Indebita destinazione di denaro o cose mobili.
Articolo 317 del codice penale.	Concussione.
Articolo 318 del codice penale.	Corruzione per l'esercizio della funzione.
Articolo 319 del codice penale.	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
Articolo 319-quater del codice penale.	Induzione indebita a dare o promettere utilità.
Articolo 322 del codice penale.	Istigazione alla corruzione.
Articolo 346-bis del codice penale.	Traffico di influenze illecite.

A.4. Aree a Rischio ed Attività Sensibili.

Di seguito sono elencate le Aree a Rischio, per il loro contenuto intrinseco, nell'ambito delle quali sono state individuate le Attività Sensibili e quindi quelle maggiormente esposte alla commissione dei Reati di cui alla presente sezione A della Parte Speciale.

- i. *Rapporti con la pubblica amministrazione e soggetti incaricati di un pubblico servizio per l'adempimento degli obblighi di legge, nonché gestione delle visite ispettive e di controllo.*
- ii. *Gestione contributi, finanziamenti e altre erogazioni pubblici.*
- iii. *Gestione delle gare e delle altre procedure indette dalla pubblica amministrazione italiana o straniera per la fornitura di prodotti, gestione delle forniture con la pubblica amministrazione o con altri soggetti operanti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale.*
- iv. *Ricerca, selezione e assunzione del personale e gestione del sistema premiante.*
- v. *Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'autorità giudiziaria.*
- vi. *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).*
- vii. *Gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni.*
- viii. *Gestione della contabilità aziendale, della tesoreria, della fiscalità e dei flussi finanziari (anche della cassa aziendale).*
- ix. *Gestione delle trasferte, nonché dei rimborsi spese e spese di rappresentanza.*
- x. *Gestione delle strutture e dei sistemi IT e delle licenze software.*
- xi. *Gestione della progettazione e commercializzazione di dispositivi medici, nonché verifica sussistenza dei titoli di privativa industriale.*
- xii. *Monitoraggio dei rapporti con la clientela e gestione dei crediti commerciali.*
- xiii. *Gestione del magazzino.*
- xiv. *Gestione dei rifiuti.*
- xv. *Gestione della salute e sicurezza sul lavoro.*

- xvi. *Gestione delle attività e dei rischi legati al sistema di gestione integrato ambiente, salute e sicurezza.*
- xvii. *Gestione delle operazioni di import – export.*

A.5. Principi generali di comportamento.

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari e, nello specifico, ai Dipendenti e agli Organi Sociali – in via diretta – e ai Consulenti, ai *Partner* e ai Fornitori – in via indiretta, in forza di apposite clausole contrattuali.

In generale, **è fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere o dare causa alla realizzazione di condotte tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate di cui agli articoli 24, 25 e 25-*decies* del Decreto; sono altresì **proibite** le violazioni ai principi e alle procedure previste nel Modello e nel Codice Etico.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti **è fatto divieto** in particolare di:

- i) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri o incaricati di pubblico servizio italiani o stranieri;
- ii) offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalle prassi in vigore nella Società (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia ovvero di un valore superiore ad Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività imprenditoriale). In particolare, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione e/o autorità pubbliche o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, alcuna forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi con il rapporto di affari con la Società o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. In caso di dubbio il Destinatario deve darne tempestiva informazione alla funzione competente, la quale sottoporrà la segnalazione al Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore Delegato. In tali casi si deve prontamente informare l'OdV anche mediante un'elencazione dettagliata dei regali offerti;
- iii) anche in quei Paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge; non devono comunque essere interpretati come richiesta di favori in contropartita. In caso di dubbio il destinatario deve darne tempestiva informazione alla funzione competente, la quale sottoporrà la segnalazione al Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore Delegato. In tali casi si deve prontamente informare l'Organismo di Vigilanza anche mediante un'elencazione dettagliata dei regali offerti;
- iv) accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto ii) del presente paragrafo;
- v) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei Consulenti, dei *Partner* e dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi.

A.6. Modalità esemplificative del reato, protocolli di prevenzione e principi specifici di prevenzione.

Vengono riportate di seguito le modalità esemplificative di Reato rilevanti rispetto alle attività poste in essere dalla Società, che potrebbero fondare la responsabilità amministrativa della stessa ai sensi degli articoli 24, 25 e 25-*decies* del Decreto, nonché i principi di comportamento e i protocolli di prevenzione.

I. Rapporti con la pubblica amministrazione e soggetti incaricati di un pubblico servizio per l'adempimento degli obblighi di legge, nonché gestione delle visite ispettive e di controllo.

Esempi di condotte illecite.

Nello svolgimento delle ordinarie attività amministrative della Società, la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con soggetti incaricati di un pubblico servizio potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione nel caso in cui un soggetto sottoposto o apicale di Sidam offrisse o promettesse denaro o altre utilità ad un pubblico ufficiale, ad un incaricato di pubblico servizio o a soggetti da questi indicati, affinché gli stessi compiano, ritardino od omettano un atto del proprio ufficio oppure qualora un soggetto sottoposto o apicale di Sidam inducesse in errore un pubblico ufficiale mediante artifici o raggiri (quali, ad esempio, la falsificazione o l'alterazione dei documenti predisposti per la Pubblica Amministrazione) al fine di ottenere un ingiusto profitto con danno della Pubblica Amministrazione.

In più, la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in caso di ispezioni o verifiche da parte della stessa (ASL, INAIL, Guardia di Finanza, eccetera) potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società consegnasse o prometta denaro o altra utilità ad un funzionario pubblico al fine di indurlo ad evitare o limitare l'impatto di un'ispezione sfavorevole che potrebbe avere gravi conseguenze (ad esempio: sospensione di un'autorizzazione, sanzione pecuniaria, eccetera) ovvero al fine d'influenzarne la discrezionalità, l'indipendenza di giudizio, o ancora per indurlo ad assicurare un qualsiasi vantaggio o ad evitare provvedimenti pregiudizievoli per la Società (ad esempio: mancate sanzioni o rilievi di irregolarità/non conformità all'esito delle ispezioni).

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei Reati, nel contesto dell'Attività Sensibile in oggetto la Società adotta i seguenti protocolli specifici di prevenzione:

- a) formalizzazione di una specifica procedura aziendale che indichi, in particolare le modalità in base alle quali la Società si confronta e/o interagisce con la Pubblica Amministrazione, i soggetti delegati a interfacciarsi con la Pubblica Amministrazione, i ruoli, le responsabilità e le modalità di controllo delle varie funzioni aziendali coinvolte nel processo relativo ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, nonché specifiche modalità di documentazione per ogni fase del procedimento ispettivo;
- b) rispetto del principio di segregazione dei ruoli mediante una precisa separazione dei compiti tra le varie funzioni aziendali coinvolte;
- c) presenza, ove possibile, durante le visite ispettive da parte della Pubblica Amministrazione di almeno due soggetti rappresentanti la Società o da questi appositamente delegati.

Più precisamente, con riferimento ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione di ispezioni o verifiche di controllo da parte della Pubblica Amministrazione **è fatto obbligo** di:

- i) garantire il rispetto della procedura aziendale adottata in relazione alla gestione dell'Attività Sensibile in oggetto;
- ii) rispettare i principi generali di comportamento indicati nel Codice Etico;

- iii) garantire che alle ispezioni effettuate dalla Pubblica Amministrazione partecipino esclusivamente i soggetti a ciò espressamente delegati o autorizzati dalla Società;
- iv) assicurare, durante le visite ispettive, la piena collaborazione con i pubblici ufficiali e provvedere alla tempestiva trasmissione alle autorità competenti di tutti i dati e documenti specificamente richiesti dai pubblici ufficiali nel corso delle stesse;
- v) laddove non venisse rilasciato apposito verbale delle operazioni svolte, redigere apposito *report* ad uso interno con descrizione sommaria delle attività compiute e indicazione di tutti i soggetti coinvolti;
- vi) verificare che la documentazione predisposta da trasmettere alla PA e le informazioni con la stessa condivisa siano corrette e complete;
- vii) archiviare adeguatamente tutta la documentazione e tutti i flussi informativi da e verso la PA;
- viii) garantire la segregazione dei compiti tra il soggetto addetto alle attività esecutive di predisposizione della documentazione, chi ne verifica la correttezza e chi sottoscrive le relative dichiarazioni, comunicazioni e/o istante trasmesse agli enti pubblici;
- ix) fornire tempestiva informazione all'OdV in relazione ad ogni attività ispettiva svolta nei confronti della Società.

Ai summenzionati Destinatari **è fatto divieto** di:

- (i) fornire ai pubblici ufficiali informazioni non veritiere anche mediante l'esibizione di documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà ovvero mediante l'omessa esibizione di documentazione rilevante;
- (ii) tenere, nel corso delle viste ispettive/di controllo, condotte ingannevoli atte ad indurre in errore di valutazione i pubblici ufficiali;
- (iii) dare o promettere denaro o altre utilità a pubblici ufficiali ovvero a persone a questi vicini, anche per il tramite di terze parti.

II. Gestione contributi, finanziamenti o altre erogazioni pubbliche.

Esempi di condotte illecite.

L'Area a Rischio e le connesse Attività Sensibili in oggetto potrebbero presentare profili di rischio in relazione ai Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione nel caso in cui un soggetto sottoposto o apicale di Sidam:

- (i) presenti dichiarazioni o documenti falsi ovvero attestanti cose non vere (ad esempio requisiti patrimoniali, eccetera) ovvero ometta informazioni dovute, al fine di ottenere contributi, finanziamenti o altre erogazioni, ivi compresi crediti di imposta, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea, sia in fase precedente l'erogazione sia in fase di rendicontazione;
- (ii) determini oppure favorisca l'utilizzo improprio totale o parziale (rispetto alla destinazione originariamente dichiarata) di contributi, sovvenzioni o altri finanziamenti erogati da enti pubblici locali, nazionali e/o comunitari;

- (iii) corrompa funzionari pubblici nell'ambito del processo amministrativo di richiesta del finanziamento, contributo o altra erogazione pubblici, ovvero in fase di controllo da parte dell'ente erogante.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Al fine di mitigare il rischio di commissione di Reati nel contesto dell'Attività Sensibile in esame la Società adotta i seguenti protocolli di prevenzione:

- (i) formalizzazione di apposita procedura interna che regola lo svolgimento dell'intero processo in esame e che riporta i seguenti elementi essenziali:
 - a) ruoli, responsabilità e modalità operative delle funzioni aziendali coinvolte nella gestione del processo in esame;
 - b) descrizione delle singole fasi del processo;
 - c) istituzione di un sistema di *reporting* tra le funzioni aziendali che gestiscono i fondi erogati dalla Pubblica Amministrazione e il vertice aziendale;
- (ii) definizione delle modalità di verifica circa l'effettivo impiego dei fondi erogati dalla Pubblica Amministrazione rispetto agli obiettivi dichiarati e a quanto previsto dall'istanza anche attraverso attività di monitoraggio periodico, al fine di individuare potenziali anomalie;
- (iii) documentazione e conseguente archiviazione delle principali fasi del processo in esame;
- (iv) rispetto del principio di segregazione mediante la separazione dei compiti tra le varie funzioni aziendali coinvolte nelle diverse fasi dell'Attività Sensibili in esame.

Oltre ai sopra indicati protocolli di prevenzione, di seguito si riportano i principi di comportamento a cui devono attenersi i Destinatari in relazione all'Attività Sensibili in oggetto.

Ai Destinatari che, in ragione della propria funzione aziendale ovvero dell'incarico svolto, siano coinvolti nella gestione della predetta Attività Sensibile **è fatto obbligo** di:

- (i) garantire che il rapporto con le Pubbliche Amministrazioni avvenga nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e, in ogni caso dei principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- (ii) garantire la piena conformità alle procedure aziendali disciplinanti la gestione dei finanziamenti, contributi e altre erogazioni pubblici;
- (iii) garantire che la realizzazione di nuove iniziative, per le quali si richiedono contributi, finanziamenti o altre erogazioni pubblici, sia adeguatamente approvato da parte del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Amministratore Delegato;
- (iv) garantire che sia verificata la conformità dei progetti ai requisiti normativi prima della messa in funzione;
- (v) ottenere tutte le autorizzazioni e deleghe necessarie alla realizzazione dei progetti e delle iniziative;
- (vi) assicurare che i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione o di amministrazioni private siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri;

- (vii) assicurare che la documentazione sia predisposta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- (viii) garantire la completezza, chiarezza, veridicità e correttezza della documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione per la richiesta di contributi, finanziamenti e altre erogazioni pubblici;
- (ix) comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al *management* della Società e contestualmente all'Organismo di Vigilanza, eventuali conflitti di interessi e/o di comportamenti posti in essere da quanti operano con la controparte pubblica o privata, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la PA;
- (x) monitorare i procedimenti di richiesta di erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici e attivare approfondimenti su potenziali indicatori di rischio;
- (xi) conservare e archiviare in maniera adeguata e in un apposito archivio (anche digitale) la documentazione predisposta con riferimento ai contributi, finanziamenti ed elargizioni pubbliche, al fine di consentire la tracciabilità del processo e dei rapporti intrattenuti con la PA.

Inoltre, ai Destinatari **è fatto divieto** di:

- (i) effettuare promesse o doni o indebite elargizioni di danaro o altra utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) a pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio, soggetti privati o persone a questi ultimi vicini al fine di favorire l'aggiudicazione del finanziamento e/o contributo pubblico;
- (ii) produrre documentazione e dati non veritieri (in tutto o in parte) al fine di ottenere l'erogazione del finanziamento pubblico;
- (iii) cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da soggetti pubblici ed accettare da questi regali, omaggi o altre utilità;
- (iv) tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errori di valutazione in relazione alla situazione economico-finanziaria della Società;
- (v) sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
- (vi) influenzare in qualunque modo la valutazione dei soggetti pubblici incaricati di concedere erogazioni pubbliche, finanziamenti e contributi pubblici, o persone a questi vicine, con la concessione o la promessa di danaro, beni o altre utilità.

III. Gestione delle gare e delle altre procedure indette dalla pubblica amministrazione italiana o straniera per la fornitura di prodotti, gestione delle forniture con la pubblica amministrazione o con altri soggetti operanti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale.

Esempi di condotte illecite.

Il processo di negoziazione e stipulazione di contratti di vendita con soggetti pubblici potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione nel caso in cui un soggetto sottoposto o apicale della Società:

- (i) offra o prometta danaro o altra utilità a un pubblico ufficiale, a un incaricato di pubblico servizio o a soggetti da questi indicati, al fine di compiere un'azione corruttiva o comunque per ottenere

trattamenti di favore nell'ambito della procedura di gara ovvero nella negoziazione del contratto di fornitura;

- (ii) induca in errore un pubblico ufficiale mediante artifici o raggiri (quali, ad esempio, la falsificazione o l'alterazione dei documenti predisposti per la Pubblica Amministrazione) al fine di ottenere un ingiusto profitto con danno della Pubblica Amministrazione stessa tramite l'aggiudicazione di una procedura di gara in assenza dei requisiti richiesti;
- (iii) impedisse o turbasse, con violenza o minaccia o doni o promesse o collusioni o altri mezzi fraudolenti, la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontanasse gli offerenti, ovvero turbasse il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Al fine di mitigare il rischio di commissione di Reati nel contesto dell'Attività Sensibili in oggetto la Società adotta i seguenti protocolli di prevenzione:

- (i) formalizzazione di apposita procedura interna che regola lo svolgimento dell'intero processo aziendale in esame, contenente i seguenti elementi essenziali:
 - a) indicazione di ruoli, responsabilità e modalità operative delle funzioni aziendali coinvolte nella gestione del processo in oggetto;
 - b) segregazione dei compiti tra le funzioni aziendali in relazione alle diverse fasi di articolazione del processo in esame: (a) raccolta della documentazione e predisposizione dell'offerta; (b) negoziazione del contratto; (c) sottoscrizione del contratto; (d) gestione della fatturazione attiva; (e) gestione degli incassi e monitoraggio dei crediti scaduti;
 - c) descrizione delle singole fasi del processo in esame: valutazione e selezione dei bandi di gara; predisposizione della documentazione tecnica, economica e amministrativa; autorizzazione e presentazione delle offerte; negoziazione e stipula del relativo contratto;
 - d) individuazione della funzione aziendale responsabile a fornire l'autorizzazione preventiva all'utilizzo di dati e di informazioni nell'ambito delle comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque tipo, aventi come destinatario la Pubblica Amministrazione;
 - e) regolamentazione delle singole fasi del processo in esame: valutazione e selezione dei bandi di gara; predisposizione della documentazione tecnica, economica e amministrativa; autorizzazione e presentazione delle offerte; negoziazione e stipula del relativo contratto;
- (ii) verifica circa la completezza, chiarezza, veridicità e correttezza della documentazione da inviare per la partecipazione ai bandi di gara;
- (iii) sottoscrizione di tutta la documentazione concernente la partecipazione a gare pubbliche ovvero la negoziazione di forniture per soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione da parte di soggetti dotati di idonei poteri di firma;
- (iv) negoziazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione da parte di soggetti a ciò specificatamente autorizzati;

- (v) applicare le procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 laddove la Società appalti lavori e/o servizi o forniture, se questi vengono sovvenzionati attraverso finanziamenti e/o contributi pubblici in misura superiore al 50% e con importi superiori alle soglie di rilevanza europea;
- (vi) archiviazione della documentazione a cura delle funzioni aziendali coinvolte nel processo in esame.

Oltre ai suindicati protocolli di prevenzione, ai Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della funzione aziendale, siano coinvolti nella gestione della predetta Attività Sensibile **è fatto obbligo** di:

- (i) garantire che il rapporto con le Pubbliche Amministrazioni avvenga nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e, in ogni caso dei principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- (ii) mantenere elevati *standard* di integrità in tutte le interazioni con soggetti pubblici e privati, adottando comportamenti trasparenti e responsabili;
- (iii) garantire che tutte le comunicazioni con la stazione appaltante sia prima che dopo l'emissione del bando di gara avvengano in maniera formale, documentata ed in linea con quanto previsto nel Codice degli Appalti;
- (iv) non influenzare le decisioni e/o l'opinione della controparte durante le fasi delle trattative da parte del personale incaricato e garantire che tutti i Dipendenti operino nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e della corretta pratica commerciale;
- (v) garantire il principio di segregazione delle funzioni nel processo di predisposizione della documentazione di gara/offerta e determinazione dei prezzi;
- (vi) assicurare che i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione o di amministrazioni private siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri;
- (vii) assicurare che tutta la documentazione di gara sia approvata da soggetti competenti e dotati dei necessari poteri;
- (viii) assicurare la corretta archiviazione della documentazione relativa alle procedure di gara e alle attività commerciali in generale;
- (ix) comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al *management* della Società e contestualmente all'Organismo di Vigilanza, eventuali conflitti di interessi e/o di comportamenti posti in essere da quanti operano con la controparte pubblica o privata, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la PA.

Ai Destinatari, inoltre, **è fatto divieto** di:

- (i) effettuare promesse o doni o indebite elargizioni di denaro o altra utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) a pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio, soggetti privati o persone a questi ultimi vicini per favorire l'incremento dell'impiego di dispositivi medici prodotti dalla Società o l'aggiudicazione di una procedura di gara;
- (ii) cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da soggetti pubblici ed accettare da questi regali, omaggi o altre utilità;

- (iii) stipulare contratti con condizioni stabilite secondo parametri non oggettivi e/o in violazione di quanto previsto dalle procedure aziendali;
- (iv) sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
- (v) tenere condotte ingannevoli nei confronti della PA tali da indurre queste ultime in errori di valutazione nel corso delle aggiudicazioni di gara;
- (vi) influenzare in qualunque modo i decisori di gara pubbliche ovvero i soggetti incaricati da soggetti pubblici alla negoziazione di contratti di fornitura, o persone a questi vicine, con la concessione o la promessa di denaro, beni o altre utilità;
- (vii) nei rapporti con la stazione appaltante porre in atto qualsiasi attività che abbia come effetto di falsare la concorrenza e che comporti una violazione dei principi di non discriminazione e trasparenza;
- (viii) esercitare forme di violenza o minaccia finalizzate ad impedire o turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto di un bando o di altro atto equipollente, ovvero una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di PA o per conto di privati ma dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata, ovvero finalizzate ad allontanarne gli offerenti;
- (ix) accordarsi con oggetti terzi in relazione alla partecipazione o meno della Società a gare d'appalto pubbliche o bandite da soggetti a rilevanza pubblica.

In aggiunta a quanto sopra, si rimanda anche a quanto previsto nella Parte Speciale D *“Delitti di criminalità organizzata e Reati transnazionali”*, al punto VI del paragrafo D.5, relativo all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile *“Gestione delle gare e delle altre procedure indette dalla pubblica amministrazione italiana o straniera per la fornitura di prodotti, gestione delle forniture con la pubblica amministrazione o con altri soggetti operanti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale”*.

IV. Ricerca, selezione e assunzione del personale e gestione del sistema premiante.

Esempi di condotte illecite.

La gestione delle attività di ricerca, selezione e assunzioni del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione nell'ipotesi in cui, ad esempio, sia scelto un candidato vicino o indicato da un pubblico ufficiale, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società o comunque ottenere trattamenti di favore nell'ambito delle attività di responsabilità del funzionario pubblico.

Anche la gestione del sistema premiante potrebbe presentare profili di rischio inerenti ai Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione qualora la Società eroghi ad una risorsa premi/incentivi in denaro, volutamente non proporzionati al ruolo/competenze da questi svolto/possedute al fine di dotare il dipendente di una provvista per compiere azioni corruttive nei confronti di funzionari pubblici.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Al fine di mitigare il rischio di commissione di Reati nel contesto dell'Attività Sensibile in oggetto la Società utilizza i seguenti protocolli di prevenzione:

- (i) formalizzazione di apposita procedura aziendale che regola lo svolgimento dell'intero processo in esame, che si articola nei seguenti elementi essenziali:

- (a) definizione dei profili di potenziali candidati per le diverse posizioni da ricoprire;
- (b) individuazione di ruoli, responsabilità e modalità operative delle funzioni aziendali coinvolte nella gestione del processo in esame;
- (c) descrizione delle singole fasi del processo: richiesta di inserimento di nuovo personale; ricerca candidature; selezione del candidato e assunzione del candidato prescelto;
- (d) archiviazione ad opera di una funzione aziendale a ciò specificatamente addetta, per un tempo prestabilito e comunque nel rispetto della normativa sulla *privacy*, di tutta la documentazione raccolta durante il processo di selezione e assunzione di nuovo personale (*curricula* dei candidati, documentazione preliminare ricevuta da società di *head hunting*, ove coinvolte, eccetera), nonché di tutta la documentazione in merito alla gestione del personale;
- (ii) verifica in sede di selezione di eventuali rapporti di parentela del candidato con funzionari della Pubblica Amministrazione;
- (iii) formalizzazione del rapporto con il candidato prescelto mediante contratto scritto;
- (iv) segregazione dei ruoli delle varie funzioni aziendali coinvolte nelle diverse fasi di selezione del nuovo personale;
- (v) gestione del sistema premiante aziendale sulla base di quanto stabilito dal CCNL ovvero da specifici risultati aziendali predeterminati per iscritto nei contratti di lavoro e/o nelle lettere di assunzione del personale.

Oltre ai suindicati protocolli di prevenzione, di seguito si riportano i principi di comportamento a cui devono attenersi i Destinatari in relazione all'Attività Sensibili in oggetto.

Ai Destinatari coinvolti nella selezione, assunzione e gestione del personale e nella gestione del sistema premiante **è fatto obbligo** di:

- i) operare nel rispetto del Codice Etico;
- ii) effettuare attività di selezione atte a garantire che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive delle caratteristiche professionali e personali necessarie all'esecuzione del lavoro da svolgere, evitando favoritismi di ogni sorta;
- iii) operare nel rispetto del criterio di meritocrazia e delle pari opportunità, senza nessuna discriminazione basata sul sesso, sull'origine razziale ed etnica, sulla nazionalità, sull'età, sulle opinioni politiche, sulle credenze religiose, sullo stato di salute, sull'orientamento sessuale, sulle condizioni economico-sociali e in relazione alle reali esigenze della Società;
- iv) assumere personale solo ed esclusivamente con regolare contratto di lavoro e sulla base delle necessità della Società;
- v) garantire l'esistenza e la corretta archiviazione di tutta la documentazione attestante il regolare svolgimento della procedura di ricerca, selezione e assunzione del personale e della gestione del sistema premiante;
- vi) curare che siano assicurate all'interno delle Società condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente adeguato, nel rispetto del CCNL e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa;

- vii) garantire e far rispettare le norme in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- viii) pianificare l'attività di formazione inerente alle mansioni da svolgere, nonché fornire adeguati strumenti e dispositivi idonei per le proprie funzioni;
- ix) definire le mansioni, il ruolo e le responsabilità, mantenendo una comunicazione trasparente e assicurando che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e con i compiti assegnati;
- x) impiegare esclusivamente personale regolare e verificare, con riferimento all'assunzione di cittadini di paesi *extra*-UE, che:
 - a) gli stessi siano in possesso di permesso di soggiorno non scaduto o revocato o annullato;
 - b) sia stata presentata, in caso di permesso di soggiorno scaduto, richiesta di rinnovo entro il termine previsto dalla normativa;
- xi) richiedere il rilascio del nulla osta per l'assunzione di cittadini di paesi terzi presso il portale del Ministero dell'Interno;
- xii) monitorare periodicamente la validità dei documenti dei Dipendenti che risiedono in Paesi terzi e sollecitare questi ultimi, prima della scadenza del permesso di soggiorno, al rinnovo del medesimo;
- xiii) ove, per la selezione dei candidati, si faccia ricorso a terze parti, garantire che le stesse siano selezionate nel rispetto delle procedure adottate dalla Società e che i rapporti con le suddette siano formalizzati tramite accordi scritti che prevedano:
 - a) l'impegno della terza parte a rispettare i principi di comportamento di cui al Modello e al Codice Etico adottati dalla Società;
 - b) l'impegno della terza parte a porre in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati di cui al Decreto.

Ai Destinatari coinvolti nella selezione, assunzione e gestione del personale e nella gestione del sistema premiante **è fatto divieto** di:

- i) operare secondo logiche di favoritismo;
- ii) assumere personale, anche mediante contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, eccetera);
- iii) assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno;
- iv) assumere o promettere l'assunzione ad impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, eccetera) che abbiano partecipato a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Società;
- v) promettere o concedere promesse di assunzione/avanzamento di carriera a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici quando questo non sia conforme alle reali esigenze della Società e non rispetti il principio di meritocrazia;

- vi) corrispondere retribuzioni in modo palesemente difforme ai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- vii) violare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e/o alle ferie.

V. Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'autorità giudiziaria.

Esempi di condotte illecite.

La gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di induzione e non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui, ad esempio, un dipendente della Società imputato o indagato in un procedimento penale venga indotto a rendere false dichiarazioni (o a non rendere dichiarazioni che avrebbe dovuto rendere) per evitare un maggior coinvolgimento della Società nell'ambito del predetto procedimento penale.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Al fine di mitigare il rischio di commissione di Reati nel contesto dell'Attività Sensibile in oggetto, la Società adotta i seguenti protocolli di prevenzione:

- (i) identificazione, coerentemente con l'oggetto della materia del contenzioso, di un responsabile interno della Società che coordini l'azione di eventuali Consulenti coinvolti nel processo in oggetto;
- (ii) adozione di una specifica procedura aziendale per la selezione dei rapporti con Consulenti;
- (iii) conferimento di incarichi professionali a Consulenti, specificatamente individuati, esclusivamente per iscritto;
- (iv) formalizzazione delle relazioni periodiche circa l'andamento dei contenziosi e circa i possibili scenari di sviluppo e delle problematiche del giudizio da parte dei Consulenti.
- (v) archiviazione di tutta la documentazione relativa al processo in esame (comprese le comunicazioni con l'autorità giudiziaria) al fine di agevolare eventuali controlli *ex post*.

Oltre ai suindicati protocolli di prevenzione, ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione del contenzioso **è fatto obbligo** di:

- i) garantire il rispetto della procedura formalizzata ad *hoc* per la gestione dei contenziosi e dei rapporti con l'autorità giudiziaria;
- ii) garantire il rispetto della procedura aziendale adottata per la selezione di Consulenti e, in particolare, garantire che il processo di selezione venga effettuato valutando la professionalità e onorabilità dei Consulenti incaricati;
- iii) assicurarsi che i rapporti con i Consulenti siano definiti nell'ambito di contratti e/o lettere d'incarico formalizzati, firmati da soggetti dotati di idonei poteri, e riportanti clausole che specifichino:
 - a) l'impegno del Consulente al rispetto dei principi di cui al Modello e al Codice Etico adottati dalla Società;

- b) l'impegno del Consulente a porre in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei Reati di cui al Decreto;
- iv) prestare una fattiva collaborazione all'autorità giudiziaria e rendere esclusivamente dichiarazioni veritiere, trasparenti e appropriatamente rappresentative dei fatti accaduti, nell'ambito di un comportamento conforme alla legge;
- v) dare tempestiva informazione, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), all'Organismo di Vigilanza in merito ad ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che veda coinvolti Dipendenti o collaboratori in relazione all'attività lavorativa prestata in favore della Società o comunque ad essa attinente. L'Organismo di Vigilanza può prendere parte agli incontri inerenti ai relativi procedimenti o comunque preparatori all'attività difensiva del Destinatario medesimo che dovessero intercorrere con i referenti aziendali e con i Consulenti eventualmente coinvolti;
- vi) prestare una fattiva collaborazione nei rapporti con l'autorità giudiziaria e rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti, nell'ambito di un comportamento conforme alla legge.

Ai Destinatari che siano coinvolti nella gestione del contenzioso **è fatto divieto** di:

- a) effettuare prestazioni o pagamenti in favore di Consulenti che operino per conto della Società nell'ambito delle attività disciplinate dal presente protocollo, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale con gli stessi;
- b) adottare comportamenti contrari alla legge, anche a mezzo di Consulenti, per indurre giudici o membri di collegi arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio) a favorire indebitamente gli interessi della Società;
- c) coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Società, la volontà dei Destinatari di rispondere all'autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- d) accettare, nei rapporti con l'autorità giudiziaria, denaro o altra utilità, anche attraverso Consulenti;
- e) indurre il Destinatario, nei rapporti con l'autorità giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere. Resta comunque inteso che qualora un Destinatario risulti indagato o imputato in un procedimento penale, anche connesso, inerente all'attività lavorativa prestata nella Società, lo stesso potrà esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti ed esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge.

VI. Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).

Esempi di condotte illecite.

La gestione degli acquisti di beni e servizi (*ivi* comprese le consulenze) potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione di reati contro la Pubblica Amministrazione nel caso in cui, a titolo esemplificativo, un soggetto apicale o sottoposto della Società:

- i) commissioni la fornitura di beni o servizi ad aziende o soggetti segnalati da un pubblico ufficiale (o ad esso legati) a fronte dell'esercizio da parte di quest'ultimo della sua funzione ovvero al compimento di un atto contrario ai propri doveri d'ufficio;

- ii) stipuli contratti di fornitura fittizi ovvero a valori non congrui al fine di costituire provviste occulte di denaro destinate alla corruzione.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Al fine di mitigare il rischio di commissione di Reati nel contesto dell'Attività Sensibile in oggetto, la Società adotta i seguenti protocolli di prevenzione:

- i) formalizzazione di una specifica procedura aziendale che definisca le modalità di gestione di tutte le attività di approvvigionamento della Società indicando, in particolare:
 - a) i ruoli, le responsabilità e le modalità di controllo delle varie funzioni aziendali coinvolte nel processo in oggetto;
 - b) le singole fasi del processo in oggetto: (1) analisi della richiesta di acquisto; (2) selezione del Fornitore; (3) predisposizione e stipula dell'ordine di acquisto/contratto; (4) verifica della fornitura ricevuta; (5) verifica fattura e autorizzazione al pagamento; (6) contabilizzazione della fattura pagata;
- ii) segregazione dei compiti tra le varie funzioni aziendali, in particolare, tra (a) la funzione aziendale richiedente, (b) la funzione che procede all'emissione dell'ordine di acquisto e (c) la funzione che procede all'autorizzazione del pagamento;
- iii) tenuta di un albo Fornitori e/o Consulenti, ossia di una lista predefinita di potenziali Fornitori e/o Consulenti autorizzati dai vertici aziendali (di seguito, "**Albo Fornitori**"), dal quale attingere di volta in volta per l'approvvigionamento aziendale, salvo eccezioni che dovranno essere espressamente giustificate ed autorizzate dai soggetti competenti con traccia scritta. La lista dei Fornitori e/o dei Consulenti presenti nell'Albo Fornitori deve essere periodicamente verificata e aggiornata;
- iv) processo di selezione dei fornitori basato su criteri oggettivi e comunque, per forniture di importo non modico, previo confronto di almeno 3 (tre) preventivi ricevuti dai fornitori in relazione ad un determinato bene/servizio;
- v) possibilità di derogare alla procedura di cui al precedente punto iv) solo in caso di particolari esigenze connesse alla specificità della fornitura richiesta (beni brevettati, specifica indicazione proveniente dai clienti della Società, *intuitus personae*) e, in ogni caso, previa approvazione scritta da parte delle funzioni aziendali a ciò deputate;
- vi) coinvolgimento di più funzioni aziendali nel processo di selezione, approvazione e inserimento di nuovi fornitori nell'Albo Fornitori e, in caso di Fornitori "*critici*" coinvolgimento, altresì, delle funzioni aziendali addette alla sorveglianza del Sistema Qualità;
- vii) possibilità ulteriore di derogare alla procedura di cui al precedente punto iv) solo ad opera del Consiglio di Amministrazione della Società che è tenuto, in ogni caso, ad indicare all'interno della modulistica interna il rationale sottostante alla scelta *intuitus personae*;
- viii) formalizzazione dei rapporti con Fornitori/Consulenti mediante contratti/ordini di acquisto e, per le consulenze, sia chiaramente previsto l'oggetto della consulenza e siano previsti dei *report* scritti relativi all'attività prestata dal consulente anche nel caso di remunerazione a risultato (*success fee*);
- ix) inserimento di specifiche clausole contrattuali nei contratti di fornitura/consulenza in base alle quali il Fornitore/Consulente si impegna, nell'espletamento delle attività a favore della Società,

al rispetto dei principi previsti nel Codice Etico e nel Modello adottati dalla Società e, più in generale, a non compiere alcuno dei reati presupposto di cui al Decreto;

- x) pagamento della fattura ricevuta dal Fornitore solo previa verifica dell'avvenuto ricevimento del prodotto/servizio acquistato e della congruità con i *report* ricevuti;
- xi) individuazione di un soggetto addetto alla verifica circa (a) l'esistenza e l'affidabilità del Fornitore, (b) la corrispondenza tra l'oggetto sociale risultante dalla visura camerale della società fornitrice e l'oggetto della fornitura, (c) il possesso, anche nel tempo, dei Fornitori delle autorizzazioni eventualmente necessarie per legge per lo svolgimento delle proprie attività e (d) la congruità del prezzo di fornitura rispetto alla media dei prezzi di mercato;
- xii) se del caso, effettuazione di periodiche verifiche di mantenimento nel tempo delle autorizzazioni verificati in sede di selezione del Fornitore;
- xiii) archiviazione di tutta la documentazione prodotta o ricevuta a fronte dell'acquisizione di beni e/o servizi al fine di permettere la verifica *ex post* dell'intero processo;
- xiv) previsione di meccanismi di segnalazione tempestiva all'Organismo di Vigilanza di ogni comportamento della controparte che appaia contrario ai principi etici e di comportamento propri della Società (a titolo esemplificativo, segnalazione di ogni richiesta di denaro o di regalia non giustificata dai normali rapporti);
- xv) istituzione di un flusso di *reporting* periodico tra i responsabili delle unità funzionali coinvolte e l'Organismo di Vigilanza per il controllo e il monitoraggio dell'intero processo di approvvigionamento.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione degli acquisti e delle consulenze **è fatto obbligo** di:

- i) rispettare le procedure aziendali che regolamentano il processo di approvvigionamento di beni e servizi della Società;
- ii) fare in modo che il rapporto con Fornitori/Consulenti sia sempre improntato al rispetto dei principi di correttezza e trasparenza, nonché al rispetto di tutte norme vigenti;
- iii) selezionare, ove possibile, Fornitori/Consulenti già censiti e i cui dati siano presenti nell'Albo Fornitori;
- iv) garantire, ove possibile, un *turnover* con cadenza prestabilita dei Fornitori/Consulenti selezionati e i cui dati siano già presenti nell'Albo Fornitori;
- v) garantire che l'attivazione di una richiesta di acquisto provenga sempre da una reale esigenza aziendale;
- vi) verificare che i rapporti con Fornitori/Consulenti siano sempre formalizzati in accordi scritti, sottoscritti da soggetti dotati di idonei poteri;
- vii) verificare sempre l'esistenza delle specifiche autorizzazioni dei Fornitori/Consulenti che svolgono attività per le quali tali autorizzazioni sono richieste da norme di legge o da regolamenti;
- viii) garantire un costante monitoraggio dello stato di avanzamento delle prestazioni dei Fornitori/Consulenti;

- ix) garantire che tutta la documentazione prodotta nel corso della gestione del processo di approvvigionamento della Società venga correttamente archiviata;
- x) tracciare e motivare la scelta di Fornitori e di consulenti che si discostino dai criteri *standard* e procedure di acquisto aziendali e a cui l'incarico professionale o la richiesta di fornitura venga affidata sulla base di effettive esigenze specifiche della Società.

Ai Destinatari **è fatto divieto** di:

- i) effettuare pagamenti in favore di Fornitori/Consulenti in assenza di adeguata documentazione;
- ii) effettuare pagamenti in favore di Fornitori/Consulenti che non trovino adeguata giustificazione nell'ambito del rapporto contrattuale in essere con i medesimi, ovvero riconoscere a Fornitori/Consulenti compensi non giustificabili in relazione al tipo di servizio da svolgere, anche avuto riguardo alle prassi di mercato vigenti;
- iii) instaurare rapporti con controparti che non godono di una comprovata reputazione e rispettabilità e la cui cultura etica aziendale non sia comparabile a quella della Società;
- iv) sottoscrivere patti o accordi contrari alla legge o di cui non ne sia assicurata la trasparenza.

È comunque richiesto che sia identificato un soggetto che abbia la responsabilità di verificare l'esistenza e l'affidabilità del Fornitore, la corrispondenza tra l'oggetto sociale risultante dalla visura camerale del Fornitore e l'oggetto della fornitura, nonché la congruità del prezzo di fornitura rispetto alla media dei prezzi di mercato.

Come riportato nella procedura gestione degli acquisti dei beni e dei servizi (incluse le consulenze), il soggetto individuato come responsabile deve verificare la permanenza dei requisiti di cui sopra in capo al Fornitore, tramite le opportune visure camerali e segnalare al responsabile degli acquisti eventuali situazioni di criticità, informandone l'OdV.

VII. Gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni.

Esempi di condotte illecite.

La gestione di sponsorizzazioni, omaggi ovvero di altre forme di liberalità potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione, nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della Società eroghi omaggi (o altre forme di liberalità) ovvero effettui sponsorizzazioni a vantaggio di un pubblico ufficiale (ovvero a soggetti da quest'ultimo indicati) al fine di ottenere il compimento o l'omissione di un atto del suo ufficio o comunque dell'esercizio della sua funzione o dei suoi poteri nell'interesse o a vantaggio della Società.

Le Attività Sensibili in esame, inoltre, potrebbero essere funzionali alla costituzione di provviste di denaro, attraverso erogazioni o sponsorizzazioni fittizie, da utilizzare per finalità corruttive.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

In relazione all'Area a Rischio in esame e alle Attività Sensibili in essa individuate, la Società adotta i protocolli di prevenzione di seguito elencati:

- i) formalizzazione di una specifica procedura aziendale che disciplini il processo di gestione di omaggi, sponsorizzazioni, liberalità, elargizioni ed altre iniziative liberali e che si articoli nei seguenti punti essenziali:
 - a) definizione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo in esame;

- b) regolamentazione delle varie fasi in cui si articola il processo;
 - c) individuazione dei criteri di selezione dei soggetti in favore dei quali effettuare donazioni o erogazioni liberali ovvero promuovere iniziative di sponsorizzazione di qualsiasi tipo;
 - d) definizione delle modalità di verifica del ritorno economico o di immagine delle iniziative di sponsorizzazione;
 - e) previsione di un *budget* annuale da destinare alle attività di sponsorizzazione o a iniziative di liberalità e individuazione delle funzioni aziendali a cui compete redigere il *report* delle erogazioni liberali e/o donazioni effettuate e/o delle attività di sponsorizzazione organizzate;
- ii) segregazione dei compiti tra: (a) la funzione che richiede e/o propone l'iniziativa liberale e/o la sponsorizzazione; (b) la funzione che autorizza l'iniziativa e/o la sponsorizzazione; (c) la funzione cui compete redigere il *report* delle erogazioni liberali/donazioni effettuate e/o delle attività di sponsorizzazione organizzate; e (d) la funzione preposta al controllo dell'attività inerente alle erogazioni liberali e alle sponsorizzazioni;
- f) previsione di un meccanismo di segnalazione tempestiva ai superiori di qualsiasi situazione di conflitto di interessi che possa insorgere in relazione ai Reati e alle Attività Sensibili in esame;
- g) tracciabilità dell'intero processo in esame mediante l'archiviazione di tutta la documentazione rilevante (preventivi per omaggi, contratti di sponsorizzazione, eccetera) ad opera di una specifica funzione aziendale;
- h) istituzione di flussi informativi periodici (annuali) verso l'Organismo di Vigilanza in relazione a omaggi, liberalità e sponsorizzazioni eseguiti dalla Società.

In generale, ai summenzionati Destinatari **è fatto divieto di:**

- i. promettere o offrire denaro o altra utilità, anche indirettamente per il tramite di interposta persona (ad esempio consulenti, intermediari, eccetera) a soggetti appartenenti alla PA o a soggetti da questi indicati al fine di acquisire trattamenti di favore per qualsiasi attività collegabile alla Società;
- ii. accettare somme di denaro, benefici o altre forme di utilità, se non di modico valore e, comunque, a titolo strettamente personale e non riconducibile al ruolo svolto all'interno della Società.

VIII. Gestione della contabilità aziendale, della tesoreria, della fiscalità e dei flussi finanziari (anche della cassa aziendale).

Esempi di condotte illecite.

La gestione poco trasparente di flussi finanziari potrebbe presentare profili di rischio in relazione, tra l'altro, ai Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione in quanto funzionale alla creazione di fondi *extra-bilancio* (ad esempio: attraverso giroconti bancari non opportunamente contabilizzati) utilizzabili a scopi corruttivi verso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Per le medesime ragioni sopra esposte anche una gestione poco trasparente della cassa potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di Reati contro la Pubblica Amministrazione, in quanto la creazione di fondi *extra-bilancio* potrebbe essere attuata mediante la gestione di fondi cassa non opportunamente contabilizzati e/o registrati.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

In relazione all'Area a Rischio e alle Attività Sensibili in esame, la Società adotta i seguenti protocolli di prevenzione di seguito elencati:

- i) adeguata identificazione e tracciabilità di tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita e regolare registrazione in appositi libri e registri contabili;
- ii) definizione delle modalità di gestione della contabilità ordinaria, e più precisamente la definizione di precise procedure amministrativo-contabili che regolino le modalità di gestione della contabilità aziendale mediante indicazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale deve fornire all'ufficio amministrazione unitamente alle tempistiche di trasmissione, nonché i criteri per la contabilizzazione dei dati medesimi;
- iii) definizione di una specifica procedura formalizzata volta a determinare tempistiche e modalità di svolgimento dei controlli sui flussi finanziari in entrata e in uscita, evidenziando i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di gestione della contabilità, della tesoreria, della fiscalità e dei flussi finanziari, nonché l'importanza della tenuta e archiviazione della documentazione specifica a supporto e giustificativa, che riporti chiaramente e fedelmente le transazioni di riferimento;
- iv) gestione ben definita degli accessi ai portali, alle piattaforme e alle applicazioni bancarie *online*;
- v) verifica da parte del responsabile dell'ufficio amministrativo che tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita siano supportati da specifica documentazione giustificativa che riporti chiaramente e fedelmente le transazioni di riferimento, così come previsto nella procedura formalizzata e adottata dalla Società;
- vi) idonea conservazione dei registri, libri obbligatori, fatture, contratti e altri documenti a supporto delle scritture contabili per periodi non inferiori a quelli previsti dalla legge;
- vii) tracciabilità di tutte le fasi relative alla gestione dei pagamenti della Società (approvazione delle fatture, autorizzazione dei pagamenti, esecuzione dei pagamenti, registrazione in contabilità e riconciliazione) e alla gestione degli incassi (rilevazione degli incassi, registrazione in contabilità e riconciliazione) attraverso l'utilizzo di un conto corrente dedicato intestato alla Società;
- viii) definizione di istruzioni cui attenersi per le operazioni di chiusura delle scritture contabili;
- ix) archiviazione di tutta la documentazione relativa ai dati forniti per la contabilizzazione ovvero alle rilevazioni effettuate, affinché sia sempre consentita una verifica *ex post* dei dati contabili;
- x) formalizzazione di un'apposita procedura aziendale per la gestione della cassa aziendale che preveda, *inter alia*, la registrazione per iscritto delle varie spese con la previsione dello svolgimento di controlli periodici in relazione all'utilizzo della piccola cassa aziendale e alla corretta gestione del relativo registro;
- xi) identificazione preventiva dei soggetti autorizzati a ricevere denaro attraverso mezzi di pagamento diversi dai contanti e dei soggetti autorizzati a compiere operazioni attraverso strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- xii) segregazione dei compiti tra: (a) la funzione aziendale che verifica gli importi indicati in fattura; (b) la funzione che autorizza il pagamento e (c) la funzione che esegue i pagamenti o rileva l'incasso;

- xiii) previsione di un meccanismo di segnalazione tempestiva ai superiori di qualsiasi situazione di conflitto di interessi che possa insorgere in relazione ai Reati e alle Attività Sensibili in esame;
- xiv) monitoraggio periodico dei movimenti bancari al fine di identificare eventuali incongruenze;
- xv) definizione, in via preventiva, delle modalità di verifica dei termini e delle condizioni contrattuali in relazione alle modalità di pagamento;
- xvi) individuazione di eventuali operazioni a rischio o sospette di riciclaggio o autoriciclaggio in base ai comportamenti della controparte.

In aggiunta ai protocolli di prevenzione sopra indicati, ai Destinatari che, in ragione della loro funzione aziendale ovvero dell'incarico ricevuto, siano coinvolti nella gestione dell'Area a Rischio e Attività Sensibili in esame **è fatto obbligo** di:

- (i) garantire la più rigorosa trasparenza nella gestione dei pagamenti e degli incassi aziendali;
- (ii) verificare che siano autorizzati alla gestione e alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti dotati di apposita procura/delega;
- (iii) verificare che tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita (anche della cassa aziendale) siano supportati da specifica documentazione giustificativa, che riporti chiaramente e fedelmente le transazioni a cui fa riferimento;
- (iv) assicurare che tutte le disposizioni sui conti correnti bancari intestati alla Società, nonché i pagamenti eseguiti con modalità differenti (ad esempio assegni non trasferibili, carte di credito aziendali), siano adeguatamente documentate e autorizzate secondo il sistema di deleghe e procure;
- (v) verificare che siano fissati limiti all'utilizzo autonomo delle risorse finanziarie mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite alle singole persone;
- (vi) garantire che tutte le movimentazioni di flussi finanziari siano effettuate con strumenti tracciabili;
- (vii) verificare che il denaro contante sia utilizzato solo per le spese di piccola cassa e comunque sempre per importi entro i limiti previsti dalla legge;
- (viii) garantire che le operazioni che comportano l'impiego di risorse economiche abbiano sempre una causale espressa, siano documentate e vengano correttamente registrate in contabilità;
- (ix) garantire il periodico controllo delle anagrafiche dei Fornitori e/o Clienti a sistema al fine di assicurare che vi sia sempre piena corrispondenza tra il nominativo del Fornitore e/o Cliente;
- (x) garantire il monitoraggio e l'analisi dei crediti scaduti o in scadenza;
- (xi) nel caso in cui si faccia ricorso a soggetti terzi per la gestione degli aspetti contabili e/o amministrativi della Società, assicurarsi che tali soggetti operino nel rispetto del Modello e, più in generale di quanto previsto nel Decreto.

In particolare, con specifico riferimento alla gestione della fiscalità, **è fatto obbligo** di:

- a) gestire gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle autorità di vigilanza, nonché la predisposizione della relativa documentazione nel rispetto delle previsioni

di legge esistenti in materia e dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nella presente Parte Speciale;

- b) assicurare che gli adempimenti fiscali siano eseguiti o supportati da professionisti qualificati e che la documentazione trasmessa sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- c) effettuare tempestivamente, correttamente e in modo veridico e completo, le comunicazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle norme aziendali nel tempo vigenti nei confronti delle autorità o organi di vigilanza o controllo o dei soci.

In più, con particolare riferimento alla gestione della fiscalità, la Società adotta i seguenti principi di comportamento:

- (i) processo regolamentato che prevede il supporto di un Consulente per la determinazione del carico fiscale della Società e per la determinazione di detrazioni e deduzioni e per l'invio delle dichiarazioni (dirette e indirette);
- (ii) verifica periodica e costante dell'operato del Consulente che gestisce gli adempimenti fiscali;
- (iii) individuazione degli obblighi e degli adempimenti di natura contributiva, fiscale e impositiva in genere;
- (iv) predisposizione di uno scadenziario fiscale e monitoraggio delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni, denunce e adempimenti nei confronti dell'amministrazione finanziaria;
- (v) individuazione delle funzioni aziendali interne che svolgono controlli in relazione alle attività propedeutiche alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
- (vi) verifica circa l'accurata e completa registrazione e contabilizzazione delle fatture o degli altri documenti e/o fatti rilevanti ai fini fiscali;
- (vii) definizione delle tempistiche e delle modalità di gestione della documentazione rilevante ai fini fiscali fornita al Consulente e individuazione delle funzioni aziendali tenute a curare la conservazione e archiviazione di tutta la documentazione rilevante;
- (viii) individuazione delle funzioni aziendali tenute a curare la conservazione e l'archiviazione di tutta la documentazione rilevante.

Ai Destinatari che, in ragione del ruolo aziendale svolto ovvero dell'incarico ricevuto, siano coinvolti nella gestione delle Attività Sensibili della gestione della fiscalità in esame **è fatto obbligo** di:

- (i) assicurare il rispetto degli adempimenti (sia in termini dichiarativi che in termini di pagamenti) e delle scadenze previsti dalla normativa fiscale di volta in volta vigente;
- (ii) definire delle modalità di verifica circa la correttezza del calcolo delle imposte, della corretta compilazione dei relativi modelli dichiarativi e di versamento, nonché della completa e corretta registrazione contabile;
- (iii) assicurare la correttezza e la completezza dei dati utilizzati per determinare il carico fiscale della Società in relazione sia alle chiusure annuali che a quelle infra-annuali, nonché nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
- (iv) garantire il corretto trattamento fiscale delle componenti di reddito, delle detrazioni e delle deduzioni secondo quanto previsto dalla normativa fiscale;

- (v) garantire il rispetto della procedura aziendale relativa alla selezione dei Fornitori nel caso in cui per la gestione degli aspetti fiscali si faccia ricorso a Consulenti;
- (vi) prevedere che i contratti con i Consulenti che gestiscano in *outsourcing* la fiscalità della Società, contengano specifiche clausole che stabiliscono l'impegno della controparte a rispettare i principi contenuti nel Modello.

Ai summenzionati Destinatari, inoltre, **è fatto divieto** di:

- (i) effettuare operazioni al fine di eludere la normativa fiscale;
- (ii) presentare dichiarazioni non veritiere alle autorità di vigilanza, esibendo documentazione in tutto o in parte non veritiera;
- (iii) porre in essere operazioni o attività che possano configurare ipotesi di reati tributari.

In più, con riferimento ai pagamenti, oltre a quanto sopra previsto, la Società adotta altresì i seguenti protocolli di prevenzione:

- (i) chiara separazione dei ruoli tra chi autorizza i pagamenti, chi emette le fatture, chi registra gli incassi autorizza i movimenti finanziari (incassi/pagamenti) e chi li esegue materialmente;
- (ii) monitoraggio periodico dei movimenti bancari al fine di identificare eventuali incongruenze;
- (iii) predisposizione di controlli formalizzati di riconciliazione dei conti bancari;
- (iv) svolgimento di controlli sull'utilizzo della piccola cassa aziendale e sulla corretta gestione del relativo registro;
- (v) formalizzazione dei rapporti tra la Società e terzi;
- (vi) formalizzazione dei controlli sulla compensazione di debiti/crediti.

Ai Destinatari che, in ragione del ruolo aziendale svolto ovvero dell'incarico ricevuto, siano coinvolti nella gestione delle summenzionate Attività Sensibili di gestione dei pagamenti **è fatto obbligo** di:

- (i) garantire il rispetto delle procedure adottate dalla Società in merito alla gestione dei flussi finanziari e alla gestione del credito;
- (ii) effettuare pagamenti di qualsiasi natura solo previo controllo che le fatture ricevute siano state registrate e siano corredate dai relativi ordini di acquisto e/o contratti e comunque siano state preventivamente approvate dalle funzioni competenti;
- (iii) garantire il monitoraggio e l'analisi dei crediti scaduti o in scadenza;
- (iv) garantire la corretta e completa archiviazione di tutta la documentazione rilevante da parte delle funzioni aziendali coinvolte nel processo.

Ai summenzionati Destinatari, inoltre, **è fatto divieto** di:

- (i) effettuare e/o ricevere pagamenti su conti cifrati;
- (ii) effettuare e/o ricevere pagamenti da istituti di credito con sede in paesi in *black list* secondo le relative disposizioni della Comunità Europea;

- (iii) effettuare pagamenti verso soggetti non presenti nell'Albo dei Fornitori;
- (iv) effettuare e/o ricevere pagamenti in contanti per importi superiori ai limiti normativi o con mezzi di pagamento non tracciabili;
- (v) effettuare pagamenti su conti correnti diversi da quelli indicati nei relativi contratti;
- (vi) effettuare pagamenti in assenza di adeguata documentazione giustificativa;
- (vii) creare fondi occulti, anche a fronte di pagamenti (in tutto o in parte) non giustificati.

IX. Gestione delle trasferte, nonché dei rimborsi spese e spese di rappresentanza.

Esempi di condotte illecite.

La gestione delle trasferte, dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza assume rilievo nell'ambito dei rapporti con funzionari pubblici o soggetti incaricati di un pubblico servizio nel caso in cui, ad esempio, vengono falsificate le note spese presentate dai dipendenti che dichiarano, dunque, spese inesistenti, al fine di ottenere dei vantaggi fiscali per la Società.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale B “*Reati societari*” al punto X del paragrafo B.5, relativa all'Attività Sensibile “*Gestione delle trasferte, nonché dei rimborsi spese e spese di rappresentanza*”.

X. Gestione delle strutture e dei sistemi IT e delle licenze software.

Esempi di condotte illecite.

L'attività di gestione delle apparecchiature informatiche e dei sistemi informatici aziendali, nonché dei *software* utilizzati per le attività della Società potrebbe manifestare profili di rischio nel caso in cui sia commessa una frode informatica ai danni della Pubblica Amministrazione laddove, ad esempio, ottenuto un finanziamento da parte di un ente pubblico, venga alterato il funzionamento di un sistema informatico per cambiare l'importo del finanziamento.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rimanda alla Parte Speciale C “*Delitti informatici e trattamento illecito di dati e reati in materia di violazione del diritto d'autore*”, al punto I del paragrafo C.5, relativo all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile “*Gestione delle strutture e dei sistemi IT e delle licenze software*”.

XI. Gestione della progettazione e commercializzazione di dispositivi medici, nonché verifica sussistenza dei titoli di privativa industriale.

Esempi di condotte illecite.

La progettazione e commercializzazione di dispositivi medici, nonché la verifica dei titoli di privativa industriale rilevano nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione qualora una figura apicale o sottoposta della Società presenti all'ufficio brevetti e marchi dei prodotti realizzati in violazione di diritti di proprietà industriale di terzi.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto riportato nella Parte Speciale B “*Reati societari*”, al punto IV del paragrafo B.5 relativo all’Attività Sensibile e all’Area a Rischio “*Gestione della progettazione e commercializzazione di dispositivi medici, nonché verifica sussistenza dei titoli di privativa industriale*”.

XII. Monitoraggio dei rapporti con la clientela e gestione dei crediti commerciali.

Esempi di condotte illecite.

L’attività di monitoraggio dei rapporti con la clientela e la gestione dei crediti commerciali potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai Reati contro la Pubblica Amministrazione qualora la Società commetta frode nell’esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto riportato nella Parte Speciale E “*Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio e Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori*” al punto III del paragrafo E.5, relativo all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile “*Monitoraggio dei rapporti con la clientela e gestione dei crediti commerciali*”.

XIII. Gestione del magazzino.

Esempi di condotte illecite.

L’attività di gestione del magazzino potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione qualora un Dipendente falsifichi le giacenze di magazzino, manipolando i dati per nascondere furti o sottrazioni di merce, al fine di ridurre le perdite e/o gonfiare i ricavi.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici, si rinvia a quanto previsto nella:

- a) Parte Speciale F “*Delitto contro la personalità individuale e Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare e Razzismo e xenofobia*” al punto IX del paragrafo F.5;
- b) Parte Speciale L “*Contrabbando*” al punto IV del paragrafo L.5;

entrambe relative all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile “*Gestione del magazzino*”.

XIV. Gestione dei rifiuti.

Esempi di condotte illecite.

L’attività di gestione dei rifiuti potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai Reati contro la Pubblica Amministrazione qualora un soggetto apicale o sottoposto della Società prometta o offra indebitamente denaro o altre utilità a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, al fine di ottenere per la Società il rilascio delle autorizzazioni necessarie allo smaltimento dei rifiuti in

manca di prescritti requisiti ambientali, ovvero di indurre l'omissione o il ritardo di controlli, verifiche o visite ispettive inerenti alla corretta gestione dei rifiuti.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici, si rimanda all'analisi della Parte Speciale I in relazione ai *“Reati ambientali”*, punto I del paragrafo I.5 relativo alla *“Gestione dei rifiuti”*.

XV. Gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Esempi di condotte illecite.

L'attività di gestione della salute e sicurezza sul lavoro potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai Reati contro la Pubblica Amministrazione qualora un soggetto apicale o un dipendente della Società, in occasione di accertamenti o procedimenti amministrativi avviati dall'ASL o da altri enti pubblici competenti, offra o prometta indebitamente denaro o altre utilità a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, al fine di ottenere un esito favorevole delle valutazioni o delle certificazioni in materia di salute e sicurezza, nonostante la presenza di carenze igieniche e sanitarie luoghi di lavoro.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici, si rimanda all'analisi della Parte Speciale F in relazione ai *“Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, impiego di cittadini di Stati terzi il cui soggiorno è irregolare e delitti contro la personalità individuale”*, punto I del paragrafo F.5 in relazione alla *“Gestione della salute e sicurezza sul lavoro”*.

XVI. Gestione delle attività e dei rischi legati al sistema di gestione integrato ambiente, salute e sicurezza.

Esempi di condotte illecite.

L'Attività Sensibile in esame potrebbe presentare dei rischi legati ai reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione qualora un soggetto apicale o sottoposto della Società fornisca a un pubblico ufficiale, ovvero a un soggetto incaricato di pubblico servizio, della documentazione incompleta o falsa relativa alla gestione del sistema integrato per la gestione di aspetti ambientali, della salute e della sicurezza, al fine di ottenere autorizzazioni o certificazioni di conformità da parte degli enti pubblici competenti ovvero di organismi certificatori accreditati.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale F *“Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, Delitti contro la personalità individuale e Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare”* al punto VIII del paragrafo F.5, relativo all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile *“Gestione delle attività e dei rischi legati al sistema di gestione integrato ambiente, salute e sicurezza”*.

XVII. Gestione delle operazioni di import – export.

Esempi di condotte illecite.

La gestione delle operazioni di *import* e di *export* della Società potrebbe presentare profili di rischio nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione nel caso in cui una figura apicale ovvero

sottoposta della Società, al fine di falsificare i controlli sulle merci in entrata e in uscita dall'Italia e dall'Unione europea per permettere alla Società di produrre con determinate materie prime, ovvero di vendere i propri dispositivi medici all'estero, offre o promette denaro o altre utilità ai funzionari pubblici dell'Agenzia delle Dogane.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici, si rimanda all'analisi della Parte Speciale L “*Contrabbando*” al punto II del paragrafo L.5 relativo all'Attività Sensibile “*Gestione delle operazioni di import – export*”.

PARTE SPECIALE B

Reati Societari

Articolo 25-ter del Decreto

B.1. Funzione della Parte Speciale B.

La presente Parte Speciale B ha quale obiettivo quello di indicare le regole di condotta e i principi di comportamento necessari al fine di mitigare il rischio di commissione dei Reati di cui all'articolo 25-ter del Decreto.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- I. definire i protocolli e le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- II. fornire ai responsabili delle funzioni interne e agli Organi Sociali, nonché all'OdV, gli strumenti esecutivi per poter esercitare le loro attività di controllo, monitoraggio e verifica.

B.2. Fattispecie di Reato rilevanti.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei Reati indicati all'articolo 25-ter del Decreto considerati rilevanti rispetto alle attività poste in essere dalla Società.

False comunicazioni sociali (articolo 2621 del codice civile).

Il reato di false comunicazioni sociali è costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (articolo 2621-bis del codice civile).

La fattispecie si colloca nel novero delle circostanze attenuanti. La norma, infatti, nulla aggiunge rispetto al precetto contenuto all'interno del richiamato articolo 2621 del codice civile, limitandosi a determinare una diminuzione di pena nel caso in cui i fatti ivi contemplati siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Impedito controllo (articolo 2625, comma 2, del codice civile).

Il reato di impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri idonei artifici, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali.

Il reato si considera imputabile alla società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo abbia cagionato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento nel Decreto al solo secondo comma di tale disposizione.

Indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 del codice civile).

Il reato in questione, come quello previsto dal successivo articolo 2627 del codice civile, riguarda la tutela dell'integrità del capitale sociale e si realizza quando gli amministratori, in assenza di legittime

ipotesi di riduzione del capitale sociale, provvedono a restituire, anche per equivalente, i conferimenti effettuati dai soci ovvero liberano questi ultimi dall'obbligo di eseguirli.

Il reato in esame assume rilievo solo quando, per effetto degli atti compiuti dagli amministratori, si intacca il capitale sociale e non i fondi o le riserve. Per questi ultimi, eventualmente, sarà applicabile il reato contemplato dal successivo articolo 2627 del codice civile.

La restituzione dei conferimenti può essere palese (quando gli amministratori restituiscono beni ai soci senza incasso di alcun corrispettivo o rilasciano dichiarazioni dirette a liberare i soci dai loro obblighi di versamento) ovvero simulata (quando per realizzare il loro scopo gli amministratori utilizzano stratagemmi o artifici quali, per esempio, la distribuzione di utili fittizi con somme prelevate dal capitale sociale e non dalle riserve, oppure la compensazione del credito vantato dalla società con crediti inesistenti vantati da uno o più soci).

Soggetti attivi del reato solo i soli amministratori. La norma non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'articolo 110 del codice penale, anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Illegale ripartizione di utili e riserve (articolo 2627 del codice civile).

Il reato riguarda la condotta degli amministratori, i quali ripartiscono utili, o acconti sugli utili, che non sono stati effettivamente conseguiti, o che sono destinati per legge a riserva.

La fattispecie potrebbe verificarsi inoltre attraverso la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (articolo 2628 del codice civile).

Il reato si configura nel caso in cui gli amministratori, mediante l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, procurino una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 del codice civile).

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altre società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori. Il reato è punibile a querela di parte e i soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Formazione fittizia del capitale (articolo 2632 del codice civile).

Il reato si configura quando gli amministratori e dei soci conferenti, anche in parte, formano o aumentano in modo fittizio il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Corruzione tra privati (articolo 2635 del codice civile).

Tale ipotesi di reato è contemplata nel novero dei Reati esclusivamente per quanto riguarda la condotta "attiva" del corruttore (e non anche dunque con riferimento alla condotta del soggetto corrotto).

Saranno in tal senso rilevanti ai fini dell'applicabilità della responsabilità amministrativa *ex* Decreto le condotte di coloro che, anche per interposta persona, diano o promettano o offrano denaro o altre utilità non dovuti ad uno dei seguenti soggetti (in quanto appartenente ad una società o altro ente privato):

- i) amministratori;
- ii) direttori generali (se esistenti);
- iii) dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili (se esistenti);
- iv) sindaci;
- v) liquidatori;
- vi) altri soggetti che esercitino funzioni direttive diverse da quelle dei soggetti indicati sopra; o
- vii) qualsiasi altro soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui ai precedenti punti.

La dazione o la promessa di denaro deve essere volta al compimento o all'omissione, da parte del soggetto corrotto, di un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà nei confronti della società o ente privato di appartenenza.

L'eliminazione del riferimento al "*documento alla società*" – prima della modifica di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, presupposto necessario per la configurabilità del reato – comporta un'anticipazione del momento consumativo del reato e pone l'accento non più sul danno subito dall'ente in seguito alla condotta delittuosa dell'agente, ma sulla violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi di ufficio o di fedeltà.

Si segnala infine che il reato in oggetto è ora perseguibile di ufficio.

Istigazione alla corruzione tra privati (articolo 2635-*bis* del codice civile).

L'articolo 2635-*bis* del codice civile primo comma, del codice civile comporta la punibilità ai sensi del Decreto anche della condotta di colui che offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a uno dei soggetti menzionati al paragrafo che precede (e per i fini illeciti ivi indicati) quando l'offerta o la promessa non sia accettata.

Il momento consumativo del reato viene dunque anticipato alla mera promessa o offerta anche laddove questa non trovi seguito per mancata accettazione del destinatario (andando di fatto a costituire una fattispecie del tutto simile al tentativo).

Illecita influenza sull'assemblea (articolo 2636 del codice civile).

Il reato si perfeziona quando chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Si precisa che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse dell'ente medesimo.

Aggiotaggio (articolo 2637 del codice civile).

La norma punisce chiunque diffonda notizie false ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari

non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638 del codice civile).

Il reato si realizza nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza *ex lege*) esponcano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale ipotesi il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

Il reato si realizza, altresì, indipendentemente dal fine perseguito dai soggetti attivi, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica di vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla condotta dei predetti soggetti, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

B.3. Aree a Rischio ed Attività Sensibili.

Tenuto conto dell'approccio metodologico adottato dalla Società, volto a migliorare i presidi aziendali, e della grande rilevanza che si è voluto dare ai reati di corruzione, nel presente paragrafo sono state identificate sia le Aree a Rischio sia le Attività Sensibili, rilevate con riferimento alle varie divisioni e/o funzioni aziendali.

Pertanto, in relazione ai Reati e alle condotte criminose di cui alla presente Parte Speciale, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale della Società le seguenti Attività Sensibili:

- i. *Predisposizione del bilancio d'esercizio e tenuta della documentazione.*
- ii. *Gestione delle operazioni societarie.*
- iii. *Gestione contributi, finanziamenti o altre erogazioni pubblici.*
- iv. *Gestione della progettazione e commercializzazione di dispositivi medici, nonché verifica sussistenza dei titoli di privativa industriale.*
- v. *Gestione della contabilità aziendale, della tesoreria, della fiscalità e dei flussi finanziari (anche della cassa aziendale).*
- vi. *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).*
- vii. *Rapporti con la pubblica amministrazione e soggetti incaricati di un pubblico servizio per l'adempimento degli obblighi di legge, nonché gestione delle visite ispettive e di controllo.*
- viii. *Gestione di gare/tenders, trattative private ed esecuzione dei contratti di vendita.*
- ix. *Gestione dei rapporti con enti certificatori e organismi notificati.*
- x. *Gestione delle trasferte, nonché dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza.*

- xi. *Gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni.*
- xii. *Ricerca, selezione e assunzione del personale e gestione del sistema premiante.*
- xiii. *Monitoraggio dei rapporti con la clientela e gestione dei crediti commerciali.*
- xiv. *Gestione e assegnazione carte di credito aziendali.*

B.4. Principi generali di comportamento.

L'obiettivo del presente paragrafo è quello di fornire ai Destinatari regole di condotta conformi, nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate in precedenza.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione della Società, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate al successivo paragrafo, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare:

- i) i principi di *corporate governance* e le *best practice* per una corretta gestione della struttura organizzativa e dell'attività imprenditoriale;
- ii) le procedure interne della Società, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa nonché il sistema di controllo della gestione aziendale;
- iii) le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario e di *reporting*;
- iv) in generale, la normativa applicabile.

In particolare, i Destinatari, nei limiti delle competenze e della partecipazione di ciascuno alle Attività Sensibili individuate nella presente Parte Speciale, **dovranno attenersi** ai seguenti principi di condotta:

- i) astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste da Reati di cui all'articolo 25-ter del Decreto, come sopra individuate, e, in particolare, il reato di corruzione tra privati;
- ii) astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventare tali;
- iii) astenersi dal porre in essere situazioni che inducano un soggetto che agisca per conto di una società - con cui la Società entri direttamente o indirettamente in relazione - ad anteporre il proprio interesse personale a quello sociale, dando luogo a situazioni di conflitto;
- iv) tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. In ordine a tale punto, **è fatto divieto** di:
 - a) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- b) omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - c) non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni predisposte o applicate dalla Società per la redazione dei bilanci di esercizio;
- v) osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo. In ordine a tale punto, **è fatto divieto** di:
- a) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - b) offrire o promettere a terzi, denaro e/o altre liberalità con l'intento di acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Società. In particolare, è vietata ogni forma di liberalità verso qualsiasi controparte, italiana o straniera (anche in quei Paesi dove l'elargizione di liberalità rappresenta una prassi accettata e diffusa), che possa indurre la stessa ad accordare un qualsiasi vantaggio alla Società o comunque influenzarne l'indipendenza di giudizio. A titolo esemplificativo, deve considerarsi come idonea a influenzare l'indipendenza di giudizio della controparte: la liberalità, la cui natura o il cui valore esulino dalle normali pratiche di cortesia vigenti in ambito locale, offerta ad una persona (o ad un suo prossimo) che abbia recentemente assunto o debba assumere a breve una decisione riguardante l'attività della Società;
 - c) offrire o promettere un vantaggio di qualsiasi natura verso una controparte italiana o straniera (ad esempio, promessa di assunzione di un parente) che possa determinare gli stessi effetti di cui al punto che precede;
 - d) riconoscere compensi o effettuare prestazioni in favore di Consulenti, Fornitori o *Partner* che non trovino adeguata giustificazione in relazione, rispettivamente, all'incarico da svolgere, al tipo di prestazione richiesta, alle caratteristiche del rapporto di *partnership* e alle prassi vigenti anche in ambito locale;
 - e) porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - f) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - g) ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
 - h) acquistare o sottoscrivere quote della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
 - i) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
 - j) procedere in ogni modo aumenti fittizi del capitale sociale;
 - k) ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;

- l) presentare dichiarazioni non veritiere alle autorità di vigilanza, esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà;
- vi) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. In particolare, **è fatto divieto di:**
 - a) tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte dell'organo di controllo o della società di revisione o dei soci;
 - b) porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

B.5. Modalità esemplificative del reato, protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Viene di seguito riportata una breve descrizione delle fattispecie di Reato rilevanti rispetto alle attività poste in essere dalla Società che potrebbero fondare la responsabilità amministrativa della stessa ai sensi dell'articolo 25-ter del Decreto.

I. Predisposizione del bilancio d'esercizio e tenuta della documentazione.

Esempi di condotte illecite.

Le attività connesse alla predisposizione del bilancio potrebbero presentare profili di rischio, ad esempio, in relazione alla commissione del reato di false comunicazioni sociali attraverso l'approvazione di un bilancio non veritiero, ovvero attraverso l'esposizione nella nota integrativa di fatti materiali non rispondenti al vero o in caso di omissione o alterazione di informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria al fine di indurre in errore i destinatari, quali l'organo di controllo, i soci, gli amministratori non esecutivi e terzi in generale.

Inoltre, la predetta attività potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza nell'ipotesi in cui, ad esempio, gli amministratori esponcano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero al fine di ostacolarne l'attività.

Oppure, la Società potrebbe incorrere nel rischio di impedito controllo ai soci, indebita restituzione dei conferimenti ai soci, illegale ripartizione di utili e riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali e operazioni in pregiudizio dei creditori e formazione fittizia del capitale.

Ancora, la tenuta della documentazione potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai Reati societari in caso di, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società impedisca o ostacoli mediante occultamento di documenti o mediante altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci e/o ad altri organi sociali e da ciò derivi un danno ai soci.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei Reati societari rilevanti e sopra richiamati, nel contesto dell'Area a Rischio e delle connesse Attività Sensibili, la Società adotta i protocolli specifici di prevenzione di seguito elencati:

- i) adozione di una specifica procedura aziendale in relazione alle attività relative alla predisposizione del bilancio che, tra l'altro, preveda:
 - (a) la definizione dei dati e delle notizie che hanno un impatto rilevante sulla predisposizione del bilancio di esercizio e che, dunque, ciascuna funzione aziendale deve fornire all'ufficio amministrazione unitamente alle tempistiche di trasmissione e i criteri per la contabilizzazione dei dati medesimi;
 - (b) il coinvolgimento di varie funzioni aziendali della Società e all'*iter* di predisposizione e approvazione del bilancio di esercizio e regolamentazione delle varie fasi (raccolta ed elaborazione dei dati di chiusura, predisposizione della bozza di bilancio e approvazione del bilancio);
 - (c) la segregazione dei ruoli tra le funzioni aziendali che svolgono attività esecutive (registrazioni contabili, redazione della bozza di bilancio), le funzioni aziendali che svolgono attività di controllo e quelle che svolgono attività autorizzative;
- ii) utilizzo del gestionale aziendale per la tracciabilità di tutti i flussi contabili. Ciascuna funzione aziendale provvede all'archiviazione di tutta la documentazione relativa ai dati forniti per la contabilizzazione ovvero alle rilevazioni effettuate, affinché sia sempre consentita una verifica *ex post* dei dati contabili;
- iii) messa a disposizione del Consiglio di Amministrazione delle bozze del progetto di bilancio e degli altri documenti contabili con ragionevole anticipo, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia;
- iv) formalizzazione e tracciabilità dei controlli eseguiti sulle consistenze del magazzino e monitoraggio periodico dei dati relative alle stesse;
- v) selezione dei Consulenti coinvolti nella gestione delle attività connesse alla predisposizione del bilancio nel rispetto della procedura aziendale sull'affidamento degli incarichi professionali e apposizione di apposite clausole all'interno dei contratti che regolano i rapporti con gli stessi, che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e che prevedono i rimedi contrattuali in caso di mancato rispetto di detti adempimenti;
- vi) verifica della correttezza delle dichiarazioni fiscali e delle tasse e imposte effettivamente pagate;
- vii) previsione di un meccanismo di segnalazione tempestiva ai superiori di qualsiasi situazione di conflitto di interessi che possa insorgere in relazione al Reato e all'Attività Sensibile in esame.

Ai Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione aziendale, siano coinvolti nella gestione della contabilità generale e nella predisposizione del bilancio d'esercizio e dei relativi allegati è **fatto obbligo** di:

- i) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili applicabili e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e fiscale della Società;
- ii) osservare le regole di chiara, corretta e completa registrazione e documentazione rilevante relativa ai dati forniti per la contabilizzazione, affinché sia sempre consentita una verifica *ex post* dei dati contabili della Società;

- iii) procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico-patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- iv) assicurare il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi provvede alla registrazione in contabilità e chi provvede ad effettuare il relativo controllo;
- v) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- vi) gestire in maniera corretta e sufficientemente dettagliata documenti, relazioni e altre annotazioni, mantenendo documentazione delle attività e garantendone la sua conservazione tramite corretta archiviazione e segregazione;
- vii) verificare che le comunicazioni sociali siano sempre costruite e redatte con chiarezza e completezza affinché vengano presentate e condivise informazioni veritiere riguardo lo stato della Società;
- viii) effettuare ogni adempimento connesso al proprio ruolo con la massima diligenza e professionalità, in modo da generare informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, ed evitare situazioni di conflitto di interesse;
- ix) trasmettere, da parte della funzione amministrativa, con dovuto anticipo, al Consiglio di Amministrazione, all'assemblea e all'organo di controllo della Società tutti i documenti relativi al bilancio d'esercizio e alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società necessari per le deliberazioni;
- x) archiviare, anche in copia elettronica, dopo l'approvazione da parte dei competenti organi sociali, dei verbali nonché di ogni altro documento o comunicazione rilevante;
- xi) gestire gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle autorità di vigilanza, nonché la predisposizione della relativa documentazione nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nella presente Parte Speciale.

Al fine di evitare la commissione dei reati legati alla predisposizione del bilancio, ma anche al reato di influenza illecita sull'assemblea, ai summenzionati Destinatari **è fatto divieto** di:

- i) porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti in relazione all'effettiva situazione economico-finanziaria della Società;
- ii) omettere dati e informazioni rilevanti in relazione alla situazione economico-finanziaria e patrimoniale della Società;
- iii) alterare o distruggere documenti contenenti dati di natura contabile.

II. Gestione delle operazioni societarie.

Esempi di condotte illecite.

La gestione delle attività assembleari potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di influenza illecita sull'assemblea, nel caso in cui la decisione dell'assemblea dovesse essere in qualsiasi modo raggiunta attraverso atti simulati o fraudolenti, ad esempio attraverso la presentazione di documenti o informazioni false o fuorvianti.

Le operazioni sul capitale potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione dei Reati di:

- a) indebita restituzione dei conferimenti, mediante due tipologie di condotta:
 - i. restituzione dei conferimenti ai soci, ad esempio tramite la stipula di un mutuo fittizio come controprestazione della restituzione del bene oggetto del conferimento oppure tramite la rivendita del bene sociale conferito ad un prezzo irrisorio a vantaggio del socio conferente;
 - ii. liberazione dall'obbligo di eseguire i conferimenti, ad esempio mediante appostazione a bilancio da parte dell'organo amministrativo dell'avvenuto versamento dei decimi del capitale sociale senza che ciò sia effettivamente avvenuto;
- b) illegale ripartizione di utili o riserve, mediante, ad esempio, la distribuzione di somme destinate a costituire riserva *ex lege* a garanzia del patrimonio societario o di riserve costituite da utili "fittizi", al fine di imputare maggiori utili ai soci;
- c) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali e formazione fittizia del capitale sociale mediante, ad esempio, l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o di azioni o quote emesse dalla società controllante, attraverso l'utilizzo di fondi non disponibili o di riserve della società controllata.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

In relazione alle Attività Sensibili in oggetto la Società adotta i seguenti protocolli di prevenzione:

- i) tutti gli adempimenti societari sono gestiti anche con il supporto di Consulenti;
- ii) tutti i documenti relativi alle operazioni poste all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione sono comunicati e messi a disposizione dei partecipanti con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
- iii) sono trasmessi, con dovuto anticipo, all'organo di controllo tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione o sui quali lo stesso debba esprimere un parere ai sensi di legge.

In aggiunta ai summenzionati protocolli adottati dalla Società, si riportano di seguito i principi di comportamento applicabili alle Attività Sensibili di cui trattasi.

Con riferimento alla gestione delle attività assembleari e ad eventuali operazioni sul capitale i Destinatari coinvolti dovranno assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo e agevolando la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In particolare, la funzione aziendale preposta alla gestione della segreteria societaria ha il compito di verificare, nel rispetto delle norme di legge e di statuto:

- i) la regolare convocazione dell'assemblea;
- ii) il deposito di ogni documento idoneo all'assunzione delle delibere.

Con riferimento a operazioni di finanza straordinaria (riferite tipicamente a assunzione di mutui e finanziamenti, sottoscrizione e aumenti di capitale sociale, concessione di garanzie e fidejussioni, concessione di finanziamenti e sottoscrizione di obbligazioni, acquisizioni di rami d'azienda o

partecipazioni azionarie, altre operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, conferimenti) i soggetti coinvolti dovranno assicurare che il soggetto competente, sia esso il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato, o l'assemblea, disponga di un supporto informativo adeguato tale da poter esprimere una decisione consapevole.

Per ogni operazione di finanza straordinaria eventualmente da deliberare, la funzione aziendale che propone l'operazione, ovvero che sia competente in base alle procedure aziendali, è tenuta a predisporre la documentazione che contenga (ove applicabile) le seguenti informazioni minime:

- i) caratteristiche e soggetti coinvolti nell'operazione;
- ii) indicazione delle risultanze di eventuali studi di fattibilità/analisi finanziarie/studi di mercato svolte in relazione all'operazione proposta;
- iii) struttura tecnica dell'operazione e principali garanzie/accordi collaterali;
- iv) indicazione dell'impatto dell'operazione proposta sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
- v) indicazione degli eventuali Consulenti coinvolti nell'operazione.

In relazione all'Attività Sensibile in oggetto, oltre al rispetto di tutti i principi specifici di comportamento e dei protocolli di prevenzione previsti per il compimento della specifica operazione ritenuta a rischio, la Società richiede ai Destinatari coinvolti nelle seguenti operazioni di monitorarne il processo e di effettuare idonea e tempestiva segnalazione all'Organismo di Vigilanza in relazione a:

- (i) pagamento di consulenze a società che si trovano in cd. "paesi non collaborativi";
- (ii) pagamenti effettuati per attività svolte da controparti italiane, ma accreditate su conti correnti di società in cd. "paesi non collaborativi"³;
- (iii) aumenti di capitale effettuati da società con sedi in cd. "paesi non collaborativi";
- (iv) finanziamenti soci provenienti da società fiduciarie o *trust*;
- (v) operazioni ripetute e di ammontare significativo effettuate con società che risultano create di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con il tipo di transazione in atto.

III. Gestione contributi, finanziamenti o altre erogazioni pubblici.

Esempio di condotta illecita.

L'Attività Sensibile in esame rileva nell'ambito dei Reati societari in quanto, al fine di ottenere o mantenere contributi e finanziamenti per la Società, gli addetti dell'ufficio amministrazione potrebbero, esporre fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettere informazioni rilevanti sulla propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

³ Le liste dei paesi c.d. non collaborativi sono consultabili attraverso il collegamento presente sul sito *internet* dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) nella sezione "Home / Contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale" o, in alternativa, direttamente agli indirizzi web: (i) http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm, per la lista predisposta dall'Unione Europea; (ii) <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/>, per la Lista OFAC (*Office of Foreign Assets Control* - Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti); (iii) http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml, per la lista predisposta dalle Nazioni Unite.

Nel contesto della presente Area a Rischio e Attività Sensibile si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A “*Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria*” al punto II del paragrafo A.6, relativo alla “*Gestione contributi, finanziamenti o altre erogazioni pubblici*”.

IV. Gestione della progettazione e commercializzazione di dispositivi medici, nonché verifica sussistenza dei titoli di privativa industriale.

Esempio di condotta illecita.

La gestione della progettazione e commercializzazione di dispositivi medici, nonché la verifica della sussistenza dei titoli di privativa industriale rileva nell’ambito dei reati di corruzione e istigazione alla corruzione tra privati qualora, ad esempio, i referenti della società offrano, promettano o riconoscano omaggi o altre utilità indebite ai clienti o a *partner* commerciali, al fine di ottenere la produzione e commercializzazione di dispositivi medici in assenza di idonea licenza, pur essendo a conoscenza della sussistenza di titoli di privativa industriale altrui.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

In relazione all’Attività Sensibile in oggetto, la Società adotta i protocolli di prevenzione di seguito elencati:

- (i) definizione di una specifica procedura aziendale che disciplini, da un lato le attività di ricerca e sviluppo per ogni nuovo prodotto fabbricato e commercializzato e, dall’altro lato, le modalità di verifica dell’eventuale esistenza di titoli di privativa industriale già registrati da soggetti terzi, anche mediante il coinvolgimento di un Consulente qualificato in materia di titoli di privativa industriale;
- (ii) tracciabilità e archiviazione, in apposito registro, delle risultanze degli accertamenti di cui al precedente punto;
- (iii) verifica in merito alla produzione dei dispositivi medici che, in ogni caso, deve rispettare quanto previsto dal Sistema Qualità;
- (iv) verifica in merito alle modalità di commercializzazione nei confronti dei Clienti, anche con sede all’estero e, in particolare, nei Paesi soggetti a misure restrittive dell’Unione europea;
- (v) nel caso di nuovi prodotti, costruiti o implementati, sulla base di indicazioni, campioni o disegni forniti dai Clienti della Società, specifica formulazione per iscritto degli accordi che disciplinano i rapporti con tali Clienti;
- (vi) inserimento all’interno dei contratti con i Clienti di cui al precedente punto (iv) di dichiarazioni provenienti dal Cliente attestanti la sussistenza o meno in capo allo stesso di eventuali titoli di privativa industriale e, nel caso di sussistenza di tali titoli, chiaro inserimento all’interno del contratto dell’autorizzazione in capo alla Società di procedere con la produzione e commercializzazione del prodotto;
- (vii) segregazione dei compiti tra la funzione addetta la progettazione del prodotto, quella addetta al compimento delle necessarie verifiche tecniche, nonché circa l’esistenza di eventuali marchi e/o brevetti altrui e, infine, quella addetta alla realizzazione del prodotto;
- (viii) gestione trasparente dei rapporti con eventuali agenti di commercio nel caso in cui la Società si avvalga di tali figure per la commercializzazione dei propri prodotti, anche attraverso la stipulazione per iscritto di appositi contratti;

- (ix) tracciabilità e conservazione della documentazione e dei flussi comunicativi intercorsi con gli agenti di commercio;
- (x) gestione dei *software* e dei sistemi informatici utilizzati per la produzione dei dispositivi medici in linea con le specifiche procedure e presidi di comportamento adottati dalla Società in materia;
- (xi) verifica circa la provenienza, qualità, quantità delle materie prime e dei prodotti importati da paesi esteri e della correttezza della documentazione a supporto.

In aggiunta ai protocolli di prevenzione sopra riportati, ai Destinatari che, in ragione della propria funzione aziendale ovvero dell'incarico svolto, siano coinvolti nella gestione dell'Attività Sensibile in esame **è fatto obbligo** di assicurare la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalla procedura aziendale adottata dalla Società.

V. Gestione della contabilità aziendale, della tesoreria, della fiscalità e dei flussi finanziari (anche della cassa aziendale).

Esempio di condotta illecita.

La gestione della contabilità, della tesoreria, della fiscalità e dei flussi finanziari potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di false comunicazioni sociali a causa di una non corretta gestione, registrazione, aggregazione e valutazione dei dati contabili.

Inoltre, la gestione poco trasparente o non regolare della tenuta della contabilità aziendale potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione tra privati nell'ipotesi in cui, ad esempio, siffatta gestione consenta alla Società l'accantonamento di fondi *extra-bilancio* utilizzabili per scopi corruttivi.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A “*Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*” al punto VIII del paragrafo A.6, relativo alla “*Gestione della contabilità aziendale, della tesoreria, della fiscalità e dei flussi finanziari (anche della cassa aziendale)*”.

VI. Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).

Esempio di condotta illecita.

La gestione degli acquisti di beni e servizi può essere considerata un'attività a rischio nel momento in cui la Società si avvalga di Consulenti che, per far conseguire alla Società un profitto ingiusto, omettano consapevolmente, all'interno di documenti, relazioni o comunicazioni contabili societari, l'esposizione di dati materiali rilevanti la cui comunicazione è obbligatoria, ovvero espongano fatti non rispondenti, inducendo gli altri in errore al vero nel redigere.

Inoltre, la gestione del processo di approvvigionamento di beni e servizi (incluse le consulenze) potrebbe presentare profili di rischio anche in relazione al reato di corruzione tra privati nel caso in cui, ad esempio, la Società conferisca incarichi di consulenza meramente fittizi al fine di costituire provviste occulte di denaro destinate alla corruzione ovvero, per le medesime finalità, vengano riconosciuti a Fornitori e/o Consulenti compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione alla tipologia di servizio/prodotto offerto.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto:

- a) nella Parte Speciale A *“Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”* al punto VI del paragrafo A.6;
- b) nella Parte Speciale F *“Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, Delitti contro la personalità individuale e Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare”*, al punto II del paragrafo F.5;

in relazione all’Area a Rischio e Attività Sensibile *“Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)”*.

VII. Rapporti con la pubblica amministrazione e soggetti incaricati di un pubblico servizio per l’adempimento degli obblighi di legge, nonché gestione delle visite ispettive e di controllo.

Esempio di condotta illecita.

La Società, tramite i propri amministratori o dirigenti, potrebbe trasmettere all’Autorità pubblica di vigilanza la documentazione e le comunicazioni contenenti informazioni non veritiere o incomplete sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, al fine di ostacolare l’attività di vigilanza e controllo.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici, si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”*, punto I del paragrafo A.6 relativo all’Attività Sensibile *“Rapporti con la pubblica amministrazione e soggetti incaricati di un pubblico servizio per l’adempimento degli obblighi di legge, nonché gestione delle visite ispettive e di controllo”*.

VIII. Gestione di gare/tenders, trattative private ed esecuzione dei contratti di vendita.

Esempi di condotte illecite.

Il processo di gestione di gare ovvero di negoziazione e stipulazione di contratti di vendita con soggetti privati potrebbe comportare profili di rischio in relazione al reato di corruzione tra privati nel caso in cui la Società, per il tramite di un soggetto apicale o sottoposto, offra o prometta denaro o altra utilità al potenziale cliente privato al fine di assicurare alla Società l’aggiudicazione della gara ovvero la contrattualizzazione del cliente.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto riportato nella Parte Speciale A *“Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”* al punto III del paragrafo A.6, relativo all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile *“Gestione delle gare e delle altre procedure indette dalla pubblica amministrazione italiana o straniera per la fornitura di prodotti, gestione delle forniture con la pubblica amministrazione o con altri soggetti operanti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale”*.

In aggiunta ai protocolli di prevenzione sopra indicati, ai Destinatati **è fatto obbligo** di:

- (i) definire una procedura *ad hoc* che definisca modalità e tempistiche per la partecipazione a bandi di gara, delle gare e dei finanziamenti privati, individuando i soggetti autorizzati a cui è demandata la decisione relativa alla realizzazione di nuovi progetti e i soggetti che facciano parte di comitati di valutazione;
- (ii) definire la lista dei documenti da archiviare per ogni gara/trattativa privata alla quale la Società partecipi;
- (iii) definire dei criteri oggettivi per la definizione dei prezzi da inserire nelle offerte;
- (iv) garantire che i rapporti con le controparti contrattuali avvenga nel pieno rispetto della normativa vigente nonché nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- (v) operare nel rispetto delle leggi vigenti e della corretta pratica commerciale sia in occasione della partecipazione a gare sia, più in generale, in ogni trattativa con la clientela. In particolar modo, la Società provvede a garantire l'esecuzione di controlli preventivi, verifiche ed accertamenti, il cui grado di accuratezza deve essere valutato in ragione della tipologia di attività, del Paese di riferimento e del grado di conoscenza già acquisito sulla controparte, volte ad accertare l'affidabilità e la reputazione del cliente;
- (vi) garantire la trasparenza e la tracciabilità del processo di acquisizione e gestione delle commesse, ovvero di richiesta e impegno del finanziamento per lo scopo prefissato;
- (vii) operare nel pieno rispetto delle *policy* e delle procedure aziendali disciplinanti la gestione delle attività commerciali, attivando comunque approfondimenti su potenziali indicatori di rischio;
- (viii) garantire il rispetto del principio di segregazione delle funzioni nel processo di predisposizione della documentazione di gara/offerta e determinazione del prezzo di partecipazione;
- (ix) stabilire un'attività di *reporting* a evidenza delle gare/trattative private a cui la Società abbia preso parte;
- (x) creare e conservare una esaustiva documentazione relativa a ogni progetto e a tutte le comunicazioni intercorse, redatta da persone competenti preventivamente incaricate, al fine di poter ricostruire a posteriori e in modo completo l'attività;
- (xi) applicare le procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 laddove la Società appalti lavori e/o servizi o forniture, se questi vengono sovvenzionati attraverso finanziamenti e/o contributi pubblici in misura superiore al 50% e con importi superiori alle soglie di rilevanza europea;
- (xii) far sottoscrivere, ai soggetti terzi con cui si intende collaborare ed eseguire contratti di vendita, specifiche clausole con cui si impegnano ad aderire e rispettare i principi di cui al Codice Etico e al Modello;
- (xiii) richiedere sempre la certificazione antimafia e il modello di organizzazione, gestione e controllo *ex Decreto* ai possibili *Partner* con cui si ritiene di potersi associare.

Ai summenzionati Destinatari **è fatto divieto** di:

- a) promettere o concedere denaro o altra utilità agli enti appaltanti ovvero alle controparti contrattuali, anche per il tramite di soggetti terzi, al fine di favorire l'aggiudicazione della gara ovvero la contrattualizzazione o l'incremento dell'impiego dei prodotti di Sidam;

- b) produrre documenti e/o dati non veritieri (in tutto o in parte) al fine di impedire ovvero turbare la gara ovvero allontanarne gli offerenti;
- c) negoziare e/o stipulare contratti con clienti in violazione di quanto previsto dalle procedure aziendali;
- d) intrattenere rapporti commerciali con soggetti che abbiano riportato condanne, anche solo di primo grado, per associazione a delinquere.

IX. Gestione dei rapporti con enti certificatori e organismi notificati.

Esempi di condotte illecite.

La gestione dei rapporti con gli enti certificatori e organismi notificati potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione tra privati nel caso in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, offra o prometta, anche per interposta persona, denaro o altra utilità ad un rappresentante di un ente certificatore al fine di ottenere la certificazione pur in assenza dei requisiti ovvero affinché quest'ultimo, nel corso di visite ispettive, non evidenzi “*non conformità*” che potrebbero impedire il rinnovo dei certificati medesimi.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Il Sistema Qualità è certificato secondo i requisiti della normativa UNI CEI EN ISO 13485:2016. Le attività di certificazione vengono effettuate da un ente di certificazione/organismo notificato terzo e qualificato. Al fine del rilascio della certificazione, l'ente certificatore/organismo notificato procede all'esame di tutte le procedure aziendali relative alla gestione delle attività di progettazione, sviluppo, produzione e immissione in commercio di dispositivi medici monouso e dispositivi medici attivi. L'ente certificatore/organismo notificato, inoltre, effettua l'attività di *audit* presso la sede della Società e, al termine della stessa, rilascia un rapporto di verifica ispettiva all'interno del quale vengono riportate eventuali non conformità riscontrate e osservazioni. La certificazione viene rilasciata solo al completamento dell'attività di *audit*, in caso di esito positivo dello stesso.

Tutti i ruoli e le responsabilità relative alla gestione del processo per l'ottenimento/rinnovo del certificato di conformità sono chiaramente individuati all'interno del Manuale Qualità e del Sistema Qualità a cui si rinvia.

In relazione all'Attività Sensibile in esame la Società adotta i seguenti protocolli di prevenzione:

- (i) rispetto del principio di segregazione dei compiti tra le funzioni che svolgono: (a) attività esecutive, (b) attività di controllo e (c) attività autorizzative;
- (ii) chiara e formale individuazione dei soggetti che hanno il potere di rappresentare la Società nei rapporti con gli enti certificatori e organismi notificati e nell'ambito del Sistema Qualità, anche in occasione delle visite degli enti certificatori e degli organismi notificati, supervisionate da almeno due referenti della Società;
- (iii) formalizzazione delle riunioni e/o delle comunicazioni che intercorrono con gli enti certificatori e con gli organismi notificati;
- (iv) garantire la completezza, chiarezza, veridicità e correttezza della documentazione relativa al Manuale Qualità;
- (v) archiviazione, a cura del responsabile dell'ufficio di riferimento e in un apposito archivio, di tutta la documentazione predisposta ed esibita durante gli *audit* o comunque trasmessa agli enti

certificatori o agli organismi notificati, con modalità tali da impedire la modifica successiva, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;

- (vi) segnalazione all'OdV, da parte dei soggetti che partecipino alle verifiche condotte, di qualsiasi criticità emersa nel corso delle ispezioni e qualunque richiesta anomala.

In aggiunta ai protocolli di prevenzione sopra indicati, ai Destinatari che, in ragione della loro funzione aziendale ovvero dell'incarico svolto, siano coinvolti nella gestione dell'Attività Sensibile in esame è **fatto obbligo** di svolgere tutte le attività relative al processo in oggetto nel pieno rispetto dei principi di comportamento di lealtà, trasparenza e collaborazione.

Ai predetti soggetti è inoltre **fatto assoluto divieto** di influenzare in qualsiasi modo indebitamente il personale appartenente a un ente di certificazione o organismo notificato al fine di ottenere il rilascio e/o il rinnovo di una certificazione ovvero, per le medesime finalità, cedere a richieste/raccomandazioni provenienti da soggetti appartenenti a un ente certificatore od organismo notificato.

X. Gestione delle trasferte, nonché dei rimborsi spese e spese di rappresentanza.

Esempi di condotte illecite.

La gestione delle trasferte, delle note spese e delle spese di rappresentanza potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione tra privati nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, al fine di dotare i dipendenti di provviste da utilizzare a fini corruttivi, rimborsi di spese fittizie o spese non rientranti nella normale attività del dipendente.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

In relazione all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile in esame, la Società adotta i seguenti protocolli di prevenzione di seguito elencati:

- i) formalizzazione di apposita procedura aziendale che regola l'intero processo di gestione delle trasferte, delle note spesa e delle spese di rappresentanza del personale della Società e che si articola nei seguenti punti essenziali:
 - a) definizione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte nel processo in esame e identificazione del soggetto responsabile ad autorizzare *ex ante* o *ex post* le note spese ai soggetti richiedenti;
 - b) regolamentazione delle singole fasi in cui si articolano i processi in esame, definendo le *policy* aziendali relative a: (i) i limiti e alle finalità delle spese sostenibili, (ii) le modalità e le tempistiche di rendicontazione delle stesse, (iii) le modalità di gestione di eventuali anomalie o superamenti dei limiti indicate nelle *policy* stesse.
 - c) archiviazione di tutta la documentazione rilevante (richieste di rimborso, giustificativi di spesa, eccetera);
- ii) segregazione dei compiti tra (a) il soggetto che verifica le richieste di rimborso presentate dai Dipendenti e (b) il soggetto che autorizza il rimborso delle spese ai Dipendenti;
- iii) esecuzione da parte di una funzione aziendale indipendente della verifica del rispetto di quanto previsto dalle *policy* aziendali in relazione a limiti di spesa e tipologia di spese sostenibili dal personale della Società;

- iv) valutazione preventiva dei rischi sanitari, ambientali e logistici legati alla destinazione della trasferta, a tutela della normativa relativa alla sicurezza e salute dei Dipendenti.

Oltre ai suindicati protocolli di prevenzione, si riportano di seguito i principi di comportamento specifici a cui devono attenersi i Destinatari in relazione all'Area a Rischio in esame.

In particolare, ai Destinatari **è fatto obbligo** di:

- a) operare nel pieno rispetto di leggi, regolamenti, secondo i principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- b) garantire il rispetto delle regole e procedure definite dalla Società in relazione alle note spese e alle spese di rappresentanza;
- c) garantire che il rimborso delle note spese e delle spese di rappresentanza avvenga solo a seguito di approvazione delle stesse a cura della funzione aziendale competente e solo in presenza di regolari giustificativi;
- d) verificare che le spese sostenute siano sempre inerenti allo svolgimento dell'attività lavorativa e adeguatamente documentate tramite la presenza di giustificativi fiscalmente validi;
- e) procedere all'erogazione dei rimborsi solo a seguito di approvazione della nota spesa;
- f) assicurare la completa archiviazione della documentazione relativa alla gestione delle note spese e spese di rappresentanza.

Nell'ambito dei citati comportamenti, ai Destinatari **è fatto divieto** di effettuare rimborsi spese che:

- (i) non siano stati preventivamente autorizzati;
- (ii) non trovino giustificazione in relazione al tipo di attività svolta;
- (iii) non siano supportati da giustificativi fiscalmente validi.

XI. Gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni.

Esempi di condotte illecite.

La gestione di donazioni, sponsorizzazioni o altre forme di elargizioni liberali potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione tra privati nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della Società eroghi, offra o prometta, omaggi, liberalità o sponsorizzazioni a vantaggio di un soggetto privato o di soggetti da lui incaricati affinché compia od ometta atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà alla società di appartenenza. L'Attività Sensibile in esame, inoltre, è da considerarsi a rischio in quanto potrebbe essere funzionale alla costituzione di provviste di denaro utilizzabili per finalità corruttive, attraverso erogazioni e sponsorizzazioni fittizie o per un ammontare maggiore di quello effettivamente sostenuto.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici connessi all'Attività Sensibile in oggetto si rimanda a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”* al punto VII del paragrafo A.6 relativo all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile *“Gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni”*.

XII. Ricerca, selezione e assunzione del personale e gestione del sistema premiante.

Esempi di condotte illecite.

L'attività di selezione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione al Reato di corruzione tra privati nell'ipotesi in cui un soggetto apicale ovvero sottoposto della Società, al fine di far ottenere alla Società illecitamente l'aggiudicazione di un contratto di fornitura in favore di un ente privato, assuma un candidato vicino o indicato da un soggetto che ricopre un ruolo sufficientemente apicale all'interno del predetto ente.

L'attività di gestione del sistema premiante, invece, potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione tra privati, nel caso in cui la Società eroghi premi o incentivi in denaro ad un proprio dipendente non proporzionati al ruolo o alle competenze di quest'ultimo, al fine di dotarlo di una provvista da utilizzare per azioni corruttive.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici connessi all'Attività Sensibile in oggetto si rimanda a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”* al punto IV del paragrafo A.6 relativo all'Area a Rischio *“Ricerca, selezione e assunzione del personale e gestione del sistema premiante”*.

XIII. Monitoraggio dei rapporti con la clientela e gestione dei crediti commerciali.

Esempio di condotta illecita.

Il monitoraggio dei rapporti con i clienti e la gestione dei crediti commerciali potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione tra privati nel caso in cui ad esempio un amministratore, o un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ovvero uno dei soggetti indicati dall'articolo 2635 del codice civile, accetti da un cliente la promessa di un'utilità non dovuta e, in cambio, ometta un atto (quale, ad esempio, ometta di incassare un pagamento dovuto dal cliente) in violazione degli obblighi di fedeltà.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto riportato nella Parte Speciale E *“Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio e Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori”* al punto III del paragrafo E.5, relativo all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile *“Monitoraggio dei rapporti con la clientela e gestione dei crediti commerciali”*.

XIV. Gestione e assegnazione carte di credito aziendali.

Esempio di condotta illecita.

La gestione delle carte di credito aziendali e la loro assegnazione potrebbe presentare profili di rischio nell'ambito del reato di corruzione tra privati qualora un Dipendente accetti denaro o altre utilità in cambio dell'autorizzazione a utilizzare la carta di credito aziendale per pagamenti che permettano alla Società di ottenere vantaggi, premi o sconti.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei Reati Societari nel contesto delle Attività Sensibili in esame la Società adotta i protocolli specifici di prevenzione di seguito elencati:

- i) adozione di una specifica procedura aziendale per l'assegnazione e la gestione delle carte di credito aziendali, prevedendo:
 - a) l'assegnazione le carte di credito in via nominale e personale solamente ai Dipendenti che, in ragione della mansione, debba frequentemente sostenere spese imputabili alla Società;
 - b) l'individuazione di specifici presidi autorizzativi da parte dei vertici aziendali e chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte nel processo in esame mediante la segregazione dei ruoli tra chi effettua la richiesta di assegnazione e chi procede alla verifica delle spese effettuate dall'assegnatario;
 - c) le modalità di utilizzo delle carte aziendali, anche con riferimento agli acquisti *online*;
 - d) le attività da svolgere nel caso di furto, smarrimento o uso non autorizzato delle carte;
 - e) la corretta tenuta e conservazione della documentazione e delle comunicazioni relative all'assegnazione delle carte di credito;
- ii) predisposizione di un documento da far sottoscrivere a ciascun assegnatario, con il quale quest'ultimo autorizzi la Società a rivalersi nei suoi confronti nel caso di danno subito dalla Società per l'uso scorretto della carta aziendale e mancato rispetto della procedura aziendale adottata, nonché procedere eventualmente con la compensazione dei debiti e dei crediti;
- iii) verificare che le spese sostenute con la carta di credito aziendale siano effettivamente correlate alle attività professionali svolte per conto della Società.

In aggiunta ai protocolli di prevenzione sopra indicati, ai Destinatari che, in ragione della loro funzione aziendale ovvero dell'incarico svolto, siano coinvolti nella gestione dell'Attività Sensibile in esame **è fatto obbligo di:**

- i) utilizzare la carta di credito assegnata a ciascuno esclusivamente per il pagamento di spese relative all'attività professionale, quale forma di pagamento alternativa alla richiesta di anticipi di cassa;
- ii) rispettare il *budget* assegnato;
- iii) adottare idonee procedure di sicurezza per la custodia e il buon uso della carta di credito aziendale, con la specificazione che il soggetto assegnatario della carta sarà personalmente responsabile anche per l'uso non autorizzato da parte di terzi;
- iv) dare immediata comunicazione alla Società e all'istituto emittente la carta in caso di furto, smarrimento e/o uso non autorizzato da parte di soggetti terzi, ovvero nel caso di anomalie;
- v) adeguatamente conservare i giustificativi di spesa e consegnare gli stessi all'ufficio amministrazione;
- vi) per gli acquisti *online*, utilizzare la carta di credito aziendale esclusivamente su siti *internet* sicuri e affidabili, che prevedano dei protocolli di pagamento certificati.

Inoltre, ai predetti soggetti **è fatto divieto di:**

- (i) utilizzare la carta di credito aziendale assegnata per uso personale;

- (ii) prelevare contanti;
- (iii) consentire a soggetti terzi non autorizzati di utilizzare le carte di credito;
- (iv) effettuare spese senza un giustificativo valido.

PARTE SPECIALE C

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

e

Reati in materia di violazione del diritto d'autore

Articoli 24-bis e 25-novies del Decreto

C.1. Funzione della Parte Speciale C.

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari devono attenersi nella gestione delle Attività Sensibili connesse con le fattispecie di Reato previste dagli articoli 24-*bis* e 25-*novies* del Decreto.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure e i protocolli di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- b) fornire ai responsabili delle funzioni interne quali gli Organi Sociali o soggetti che cooperano con tali funzioni, nonché all'OdV, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

C.2. Le fattispecie di Reato.

Di seguito si descrivono i Reati previsti dall'articolo 24-*bis* del Decreto, introdotti dall'articolo 7 della legge di ratifica della convenzione del Consiglio Europeo del 18 marzo 2008, n. 48, e i Reati previsti dall'articolo 25-*novies* del Decreto in materia di violazione del diritto di autore, ritenuti rilevanti alla luce delle attività poste in essere dalla Società.

C.2.1. Reati informatici e trattamento illecito di dati (articolo 24-*bis* del Decreto).

Falsità in documenti informatici (articolo 491-*bis* del codice penale).

L'articolo 491-*bis* del codice penale estende l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 476 all'articolo 493 del codice penale, in tema di falso in atto pubblico, alle falsità riguardanti un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria.

Per documento informatico, ai sensi della norma in commento, deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (articolo 615-*ter* del codice penale).

L'articolo 615-*ter* del codice penale tutela la *privacy* informatica e telematica, ossia la riservatezza dei dati memorizzati nei sistemi informatici o trasmessi con i sistemi telematici.

La norma in esame prevede due distinte condotte di reato: quella dell'accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, e quella di chi vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo.

Per "*sistema informatico*" si intende il complesso degli elementi fisici (*hardware*) e astratti (*software*) che compongono un apparato di elaborazione. Per "*sistema telematico*", invece, si intende qualsiasi sistema di comunicazione in cui lo scambio di dati e informazioni sia gestito con tecnologie informatiche e di telecomunicazione.

La condotta di introduzione in un sistema informatico si realizza nel momento stesso in cui l'agente oltrepassa abusivamente le barriere di protezione sia dell'*hardware* che del *software*. Infatti, la legge non richiede che l'agente abbia preso conoscenza di tutti o di una parte cospicua dei dati memorizzati nel

sistema violato, essendo sufficiente, per la consumazione del reato, che l'agente abbia superato le barriere di protezione e che abbia avuto accesso ai dati in esso contenuti.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (articolo 615-*quater* del codice penale).

Il legislatore ha introdotto questo reato al fine di prevenire le ipotesi di accesso abusivo ai sistemi informatici, punendo le condotte preliminari all'accesso abusivo stesso, che consistono nel procurare a sé o ad altri la disponibilità dei mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

Infatti, la norma punisce chiunque, al fine di procurare a sé od altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica o consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, *password* o schede informatiche (ad esempio: *badge*, carte di credito, *bancomat* e *smart card*).

Il reato in oggetto è integrato sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi summenzionati li comunichi senza autorizzazione a terzi, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno dei predetti dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta (ad esempio, *policy* aziendali in relazione all'utilizzo dei sistemi informatici e di *internet*).

L'articolo 615-*quater*, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Risponde, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente della società autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga illecitamente il livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento della propria posizione all'interno della società oppure carpisca in altro modo fraudolento o ingannevole il codice di accesso.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 617-*quater* del codice penale).

La norma in esame tutela la riservatezza delle comunicazioni informatiche, ossia il diritto all'esclusività della conoscenza del contenuto di queste ultime, sia nei confronti di condotte di indebita captazione, sia di rivelazione di contenuti illecitamente appresi. In tal senso, la condotta incriminata consiste, da un lato, alternativamente, nell'intercettare, impedire o interrompere in modo fraudolento comunicazioni tra sistemi informatici e, dall'altro lato, nel rivelare, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle medesime comunicazioni.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 617-*quinqüies* del codice penale).

La norma in esame tutela il bene giuridico della riservatezza delle informazioni o notizie trasmesse per via telematica o elaborate da singoli sistemi informatici. Il reato in esame punisce chiunque al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi,

codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Estorsione (articolo 629, comma 3, del codice penale).

Il reato punisce chi costringe taluno a danneggiare informazioni, dati, programmi informatici e sistemi informatici o telematici, anche di pubblica utilità, o chi minaccia taluno a fare o ad omettere delle condotte volte al danneggiamento di tali dati, informazioni, programmi e sistemi, al fine di procurare un altrui danno e da cui deriva un ingiusto profitto a sé o ad altri.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (articolo 635-bis del codice penale).

La norma in esame punisce chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati e programmi informatici. La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

Secondo un'interpretazione rigorosa, nel concetto di "*programmi altrui*" potrebbero ricomprendersi anche i programmi utilizzati dal soggetto agente, in quanto a lui concessi in licenza dai legittimi titolari.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (articolo 635-ter del codice penale).

La norma sanziona la condotta di chiunque ponga in essere atti volti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità. La pena è aumentata qualora dal fatto consegua la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (articolo 635-quater del codice penale).

La norma punisce le condotte di distruzione e danneggiamento (o di ostacolo al funzionamento) di sistemi informatici o telematici altrui che si realizzano attraverso la distruzione o il danneggiamento delle informazioni, dei dati e dei programmi informatici.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (articolo 635-quater.1 del codice penale).

La norma in esame punisce le condotte abusive di detenzione, produzione, riproduzione, importazione, diffusione, comunicazione, consegna, messa a disposizione di altri e installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare, interrompere o alterare illecitamente il funzionamento un sistema informativo o telematico o le informazioni, i dati e i programmi in esso contenuti.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (articolo 635-quinquies del codice penale).

La norma sanziona la medesima condotta descritta in relazione all'articolo 635-quater che precede, commessa in danno di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse.

C.2.2. Reati in materia di violazione del diritto d'autore (articolo 25-novies del Decreto).

Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (articolo 171, comma 1, lettera a-bis), e comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633).

L'articolo in esame reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

È previsto un aggravio di pena se la condotta è commessa in relazione ad un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, o ancora con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

L'oggetto di tutela della norma è rappresentato dalle opere dell'ingegno protette, da intendersi, secondo le definizioni di cui:

- i) all'articolo 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in base al quale: *“sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno umano di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore”*⁴;
- ii) all'articolo 2575 del codice civile, in base al quale: *“formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”*.

Reati in materia di *software* e banche dati (articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633).

La norma in esame prevede due ipotesi di reato:

- i) al primo comma, viene punita la condotta di chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633. È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- ii) al secondo comma, viene punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati o esegue

⁴L'articolo 2 specifica quali opere sono oggetto della tutela, disponendo che *“In particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto; 10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”*.

l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

C.3. Aree a Rischio ed Attività Sensibili.

Le Aree a Rischio con riferimento ai delitti informatici e trattamento illecito di dati nonché ai reati in materia di violazione del diritto d'autore sono riconducibili principalmente alla gestione della sicurezza informatica.

I delitti di cui ai capitoli che precedono trovano come presupposto l'utilizzo della rete informatica intesa come struttura integrata di apparati, collegamenti, infrastrutture e servizi

In particolare, sono state identificate le Attività Sensibili di seguito elencate.

- i. *Gestione delle strutture e dei sistemi IT e delle licenze software.*
- ii. *Rapporti con la pubblica amministrazione e soggetti incaricati di un pubblico servizio per l'adempimento degli obblighi di legge, nonché gestione delle visite ispettive e di controllo.*
- iii. *Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'autorità giudiziaria.*
- iv. *Gestione della contabilità aziendale, della tesoreria, della fiscalità e dei flussi finanziari (anche della cassa aziendale).*
- v. *Predisposizione del bilancio d'esercizio e tenuta della documentazione.*
- vi. *Gestione dei rifiuti.*
- vii. *Gestione delle attività e dei rischi legati al sistema di gestione integrato ambiente, salute e sicurezza.*
- viii. *Gestione della progettazione e commercializzazione di dispositivi medici, nonché verifica sussistenza dei titoli di privativa industriale.*
- ix. *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).*

C.4. Principi generali di comportamento.

L'obiettivo della presente capitolo è quello di descrivere le regole di condotta e i principi di comportamento che i Destinatari, inclusi i terzi, ovvero i soggetti che operano a livello periferico (quali, Consulenti, *service provider*, eccetera) nell'ambito delle Area a Rischio e Attività Sensibili individuate nel paragrafo C.3. che precede, sono tenuti a rispettare al fine di prevenire e impedire la commissione dei Reati.

Nell'espletamento delle attività aziendali e, in particolare, delle Attività Sensibili, è espressamente vietato ai soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto instaurato con la Società, di porre in essere comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle qui considerate nella presente sezione.

In particolare, **è fatto divieto** di:

- i) porre in essere comportamenti che integrano le fattispecie di Reato di cui agli articoli 24-*bis* e 25-*novies* del Decreto o che, sebbene non costituiscano di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo);

- ii) divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- iii) utilizzare illecitamente materiale altrui tutelato dal diritto d'autore;
- iv) utilizzare i sistemi informatici della Società per finalità non connesse alla mansione svolta o all'incarico assegnato, o comunque contrarie a quanto previsto nel Modello e nel Codice Etico.

È compito della Società sensibilizzare gli utenti sul tema dei Reati di cui alla presente Parte Speciale sezione C, ma in ogni caso, nell'espletamento delle rispettive attività e/o funzioni oltre alle regole di cui al Modello, al Codice Etico e al presente paragrafo, i Destinatari **sono tenuti** a conoscere ed osservare, anche tutte le regole e i principi contenuti nelle procedure aziendali relative alla gestione degli accessi logici a reti, sistemi, dati e applicazioni della Società e alla gestione delle credenziali personali (*username* e *password*) di accesso ai sistemi informatici aziendali.

C.5. Modalità esemplificative del reato, protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Viene di seguito riportata una breve descrizione delle fattispecie di Reato rilevanti rispetto alle attività poste in essere dalla Società che potrebbero fondare la responsabilità amministrativa della stessa ai sensi degli articoli 24-*bis* e 25-*novies* del Decreto.

I. Gestione delle strutture e dei sistemi IT e delle licenze software.

Esempi di condotte illecite.

L'Area a Rischio e l'Attività Sensibile in esame potrebbe comportare profili di rischio in relazione alla commissione dei Reati di cui agli articoli 24-*bis* e 25-*novies* del Decreto come sopra individuati alla luce dell'attività posta in essere dalla Società, ad esempio nel caso di:

- (i) accesso ai sistemi informatici della Società da parte di personale non autorizzato al fine di alterare documenti e/o informazioni ivi presenti;
- (ii) accesso abusivo, ovvero non debitamente autorizzato dall'avente diritto, da parte di un Dipendente ai sistemi informatici di soggetti terzi al fine di far conseguire un vantaggio alla Società mediante l'acquisizione di informazioni riservate o confidenziali;
- (iii) reperimento e utilizzo delle credenziali di accesso ai sistemi informatici della Società dei Dipendenti, al fine di monitorare illecitamente le attività svolte dai medesimi;
- (iv) reperimento e utilizzo delle credenziali di accesso ai sistemi informatici di soggetti terzi al fine di ottenere informazioni riservate a vantaggio della Società ovvero al fine di distruggere o alterare i dati, le informazioni e i documenti ivi presenti.

Ulteriori condotte esemplificative dei reati in esame sono rinvenibili nel caso in cui un dipendente della Società: (i) attraverso l'utilizzo di *virus*, *malware*, *trojan horse*, eccetera, interrompa illecitamente le comunicazioni di soggetti terzi al fine di creare un danno agli stessi e far conseguire un vantaggio alla Società; (ii) divulghi illecitamente informazioni, documenti o dati appartenenti a soggetti terzi (ad esempio concorrenti della Società) al fine di danneggiare questi ultimi e far conseguire un illecito vantaggio alla Società.

Invece, la gestione delle licenze *software*, potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione dei reati in materia di violazione del diritto d'autore nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, al fine di ottenere un risparmio economico per la Società medesima, proceda all'installazione di *software* senza aver provveduto ad acquistare la relativa licenza.

Inoltre, la gestione delle apparecchiature e dei sistemi informatici potrebbe presentare profili di rischio anche con riferimento ai contenuti multimediali presenti sul sito *internet* della Società poiché potrebbero configurarsi dei reati in materia di violazione del diritto d'autore nell'ipotesi in cui, ad esempio, vengano utilizzati illecitamente all'interno del sito *internet* della Società contenuti multimediali o altre opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

In relazione alle Area a Rischio e Attività Sensibili in oggetto la Società adotta i seguenti protocolli di prevenzione:

- i) formalizzazione di una specifica procedura aziendale volta a regolare l'utilizzo degli strumenti informatici, della rete informatica della Società, di eventuali supporti esterni o removibili contenenti informazioni sensibili della Società, nonché dei *software* utilizzati nell'ambito delle attività sociali;
- ii) previsione all'interno delle procedure aziendali di specifiche disposizioni che stabiliscono l'obbligo degli utenti di: (a) limitare l'utilizzo dei sistemi informatici e telematici aziendali ai soli fini lavorativi; (b) accedere alle informazioni societarie solo mediante gli strumenti concessi e autorizzati dalla Società; (c) non installare sui sistemi informatici e telematici aziendali *software* o *hardware* non autorizzati;
- iii) chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo di gestione dei sistemi informatici, nonché definizione di livelli di accesso alle reti aziendali e agli applicativi diversi per ciascun Dipendente e collaboratore, allineati con i ruoli organizzativi in essere in Società;
- iv) garanzia di livelli di accesso alle reti aziendali e agli applicativi diversi per ciascun Dipendente e allineati con i ruoli organizzativi in essere;
- v) garanzia che l'accesso fisico ai *server* ospitati nei locali aziendali sia consentito al solo personale autorizzato;
- vi) adozione di regole precise per la gestione delle credenziali di accesso ai sistemi informatici aziendali e monitoraggio periodico delle stesse;
- vii) esecuzione delle fasi di creazione/cancellazione delle utenze in accordo con il responsabile dell'ufficio risorse umane e il responsabile dei sistemi IT;
- viii) identificazione di tutti gli utenti mediante un *user-ID* personale tramite il quale è possibile accedere ai vari applicativi aziendali;
- ix) definizione di criteri minimi di robustezza per la scelta delle *password* associate a ciascuna *user-ID* (ogni *password* è alfanumerica, lunga minimo 15 caratteri e contenente almeno un carattere maiuscolo e/o un carattere speciale);
- x) necessario rinnovo periodico delle *password* e inibizione dall'utilizzo della medesima *password* per più di una volta;
- xi) possesso delle *password* di abilitazione per l'accesso ai sistemi informativi della PA da parte di Dipendenti appartenenti a specifiche funzioni aziendali preventivamente individuati;
- xii) esecuzione delle fasi di creazione e/o cancellazione delle utenze in accordo con il responsabile IT e il responsabile dell'ufficio risorse umane;

- xiii) utilizzo di *software antivirus* che controllano il traffico di rete in entrata e in uscita e mantenimento della rete protetta da *firewalls* e da *software antivirus/antispam*, ripetutamente aggiornati nel corso della giornata;
- xiv) predisposizione di adeguati *software* atti a prevenire e/o impedire la realizzazione di illeciti informatici o reati in materia di violazione del diritto d'autore da parte dei Dipendenti;
- xv) predisposizione di apposite verifiche sui mezzi di comunicazione interni ed esterni al fine di prevenire la diffusione di informazioni sensibili della Società;
- xvi) definizione di precise misure organizzative, oltre che tecniche, quest'ultime da impartire ai *provider* di servizi informatici;
- xvii) garanzia che i *backup* dei dati residenti sui *server* siano salvati con frequenza giornaliera e i supporti adeguatamente conservati in un luogo sicuro;
- xviii) definire piani di *business continuity* e di *disaster recovery* periodicamente aggiornati e testati;
- xix) garanzia circa la tracciabilità degli accessi e delle attività svolte sui sistemi informatici;
- xx) individuazione dei ruoli e dei flussi informativi tra le varie funzioni aziendali coinvolte nel processo di gestione del sito *internet* dalla Società;
- xxi) previsione di uno specifico *iter* di approvazione dei contenuti e del materiale pubblicato all'interno del sito *internet* della Società, che preveda l'approvazione finale da parte del vertice aziendale al quale è deputato il compito di verificare la coerenza dei contenuti da pubblicare con gli obiettivi e le aree di intervento della Società.

In aggiunta ai protocolli di prevenzione sopra indicati, ai Destinatari che, in ragione della loro funzione aziendale ovvero dell'incarico svolto, siano coinvolti nella gestione dell'Attività Sensibile in esame è **fatto obbligo** di:

- (i) rispettare le procedure e le regole aziendali che disciplinano l'utilizzo delle infrastrutture tecnologiche della Società (utilizzo di *pc*, *laptop*, accesso ed utilizzo della rete *internet*, gestione delle *password*, utilizzo della posta elettronica, utilizzo dei dispositivi informatici diversi dai *pc*, firme digitali, eccetera);
- (ii) garantire la manutenzione e il costante aggiornamento delle infrastrutture tecnologiche della Società;
- (iii) custodire accuratamente le proprie credenziali di accesso evitando che terzi possano venirne a conoscenza facilmente;
- (iv) assicurare che le installazioni di nuovi *software* siano effettuate, esclusivamente, dal personale autorizzato e previa acquisizione delle relative licenze;
- (v) verificare che tutti i *software* e banche dati utilizzati nell'ambito delle attività aziendali siano originali e dotati di regolare licenza d'uso, utilizzando anche eventuali filtri e programmi informatici in grado di rilevare l'installazione di software non autorizzati. In particolare, verificare periodicamente la corrispondenza del numero di copie concesse in licenza di uno specifico *software* con il numero di copie effettivamente installato sui *computer* presenti in azienda;

- (vi) acquistare le licenze *software* solo da fonti (rivenditori o altro) certificate e in grado di fornire garanzie in merito all'originalità e/o autenticità del *software*;
- (vii) verificare, in relazione ai prodotti OEM (*Original Equipment Manufacturer*) preinstallati, l'esistenza del COA (*Certificate of Authenticity*) o del certificato, della dichiarazione ovvero della documentazione equipollente;
- (viii) aggiornare costantemente le *password* di accesso secondo le tempistiche stabilite nella procedura adottata;
- (ix) verificare, che i contratti con i *provider* di servizi informatici contengano apposite clausole di manleva a favore della Società da qualsiasi responsabilità per eventuali violazioni in materia di trattamento dei dati personali;
- (x) utilizzare le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività lavorativa.

Ai summenzionati Destinatari è, altresì, **fatto divieto** di:

- (i) accedere a *internet* mediante i dispositivi elettronici aziendali per finalità che esulano dall'attività lavorativa e di accedere a siti contenenti materiale osceno ovvero a qualsiasi titolo collegato ad attività illecite;
- (ii) alterare documenti elettronici, pubblici o privati, aventi finalità probatoria;
- (iii) distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui (ivi compresi i sistemi di proprietà di società concorrenti), ovvero ostacolarne gravemente il funzionamento;
- (iv) intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- (v) utilizzare immagini, video, composizioni musicali, banche dati ovvero qualsiasi opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore senza aver ottenuto le necessarie licenze e permessi;
- (vi) utilizzare immagini, video o composizioni musicali senza aver sottoscritto specifici accordi a tutela della Società;
- (vii) riprodurre opere dell'ingegno se non nei limiti previsti dalla legge tempo per tempo vigente.

II. Rapporti con la pubblica amministrazione e soggetti incaricati di un pubblico servizio per l'adempimento degli obblighi di legge, nonché gestione delle visite ispettive e di controllo.

Esempio di condotta illecita.

La gestione dei rapporti con la PA e soggetti incaricati di un pubblico servizio per l'adempimento degli obblighi di legge potrebbe presentare profili di rischio nell'ambito dei delitti informatici e trattamento illecito di dati qualora un Dipendente della Società, incaricato di interfacciarsi con i funzionari pubblici, acceda senza autorizzazione ai sistemi informatici aziendali, predisporre e trasmette tramite piattaforma istituzionale un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (ad esempio, una comunicazione o una dichiarazione informatica), alterando consapevolmente i dati contenuti nel documento, ovvero attestando fatti non rispondenti al vero, al fine di dimostrare una falsa conformità agli obblighi normativi.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria”*, punto I del paragrafo A.6 relativo all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile *“Rapporti con la pubblica amministrazione e soggetti incaricati di un pubblico servizio per l’adempimento degli obblighi di legge, nonché gestione delle visite ispettive e di controllo”*.

III. Gestione del contenzioso e dei rapporti con l’autorità giudiziaria.

Esempio di condotta illecita.

La gestione del contenzioso e dei rapporti con l’autorità giudiziaria rileva nell’ambito delitti informatici e trattamento illecito quando un soggetto, nel corso di un procedimento giudiziario, altera o fa alterare un documento pubblico dotato di efficacia probatoria, al fine di trarre in inganno l’autorità giudiziaria circa il coinvolgimento della Società nella commissione di determinati Reati.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici connessi all’Attività Sensibile in oggetto si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”* al punto V del paragrafo A.6 relativo all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile *“Gestione del contenzioso e dei rapporti con l’autorità giudiziaria”*.

IV. Gestione della contabilità aziendale, della tesoreria, della fiscalità e dei flussi finanziari (anche della cassa aziendale).

Esempio di condotta illecita.

La gestione della contabilità, della tesoreria e della fiscalità e dei flussi finanziari rileva nell’ambito dei delitti informatici e del trattamento illecito dei dati qualora un soggetto, privo di autorizzazione o eccedendo i poteri conferiti, si introduce o si mantiene abusivamente, in violazione delle misure di sicurezza, nei sistemi informatici utilizzati dalla Società per la gestione contabile o finanziaria, al fine di alterare i dati contabili e i flussi finanziari, con l’obiettivo di modificare la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”* al punto VIII del paragrafo A.6, relativo alla *“Gestione della contabilità aziendale, della tesoreria, della fiscalità e dei flussi finanziari (anche della cassa aziendale)”*.

V. Predisposizione del bilancio d’esercizio e tenuta della documentazione.

Esempio di condotta illecita.

La predisposizione del bilancio d’esercizio e la tenuta della documentazione potrebbero presentare dei profili di rischio nell’ambito dei delitti informatici e del trattamento illecito dei dati quando viene formato o alterato un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (quale, ad esempio, un bilancio depositato telematicamente presso il Registro delle Imprese) contenente dati non veritieri consentendo alla Società di rappresentare una situazione economico, patrimoniale e finanziaria più favorevole.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto riportato nella Parte Speciale B “*Reati societari*”, al punto I del paragrafo B.5 relativo all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile “*Predisposizione del bilancio d’esercizio e tenuta della documentazione*”.

VI. Gestione dei rifiuti.

Esempio di condotta illecita.

La gestione dei rifiuti rileva nell’ambito dei delitti informatici e del trattamento illecito dei dati quando un Dipendente forma o altera i registri di carico e scarico digitali e i formulari elettronici riportando dati non veritieri sulle quantità, sulla tipologia o sulla destinazione dei rifiuti, così da indurre in errore la PA in caso di controllo e consentire, di conseguenza, alla Società di ottenere un indebito vantaggio economico.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici, si rimanda all’analisi della Parte Speciale I in relazione ai “*Reati ambientali*”, al punto I del paragrafo I.5 relativo alla “*Gestione dei rifiuti*”.

VII. Gestione delle attività e dei rischi legati al sistema di gestione integrato ambiente, salute e sicurezza.

Esempio di condotta illecita.

La gestione delle attività e dei rischi legati al sistema di gestione integrato ambiente, salute e sicurezza rileva nell’ambito dei delitti informatici e del trattamento illecito dei dati quando un Dipendente della Società, al fine di ottenere un vantaggio per la stessa, detiene o utilizza abusivamente credenziali, codici di accesso o altri strumenti idonei ad accedere ai sistemi protetti utilizzati per la gestione della documentazione HSE, manipolando i dati al fine di ottenere le certificazioni di conformità, pur in assenza dei requisiti.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale F “*Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, Delitti contro la personalità individuale e Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare*” al punto VIII del paragrafo F.5, relativo all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile “*Gestione delle attività e dei rischi legati al sistema di gestione integrato ambiente, salute e sicurezza*”.

VIII. Gestione della progettazione e commercializzazione di dispositivi medici, nonché verifica sussistenza dei titoli di privativa industriale.

Esempio di condotta illecita.

La gestione della progettazione e commercializzazione di dispositivi medici e la verifica della sussistenza dei titoli di privativa industriale rileva nell’ambito dei reati in materia di violazione del diritto d’autore nel caso in cui, ad esempio, un Dipendente duplica, trasferisce o distribuisce abusivamente *software* protetto o banche dati contenenti progetti, codici o informazioni sui dispositivi medici, o sfrutta tali strumenti per aggirare dispositivi di protezione, così da accelerare lo sviluppo o l’immissione sul mercato dei prodotti senza rispettare i diritti d’autore o i titoli di privativa industriale.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto riportato nella Parte Speciale B “*Reati societari*”, al punto IV del paragrafo B.5 relativo all’Attività Sensibile e all’Area a Rischio “*Gestione della progettazione e commercializzazione di dispositivi medici, nonché verifica sussistenza dei titoli di privativa industriale*”.

IX. Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).

Esempio di condotta illecita.

La gestione degli acquisti di beni e di servizi, incluse le consulenze, rileva nell’ambito dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati, nonché dei reati in materia di violazione del diritto d’autore qualora un Dipendente metta a disposizione del pubblico delle opere dell’ingegno altrui protette dal diritto d’autore (come ad esempio i *software*), al fine di ottenere da tale attività un vantaggio economico indebito.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto:

- a) nella Parte Speciale A “*Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria*” al punto VI del paragrafo A.6;
- b) nella Parte Speciale F “*Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, Delitti contro la personalità individuale e Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare*”, al punto II del paragrafo F.5;

in relazione all’Area a Rischio e Attività Sensibile “*Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)*”.

PARTE SPECIALE D

Delitti di criminalità organizzata

e

Reati transnazionali

Articolo 24-*ter* del Decreto e articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146

D.1. Funzione della Parte Speciale D.

La presente Parte Speciale D ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari devono attenersi nella gestione delle Aree a Rischio e delle Attività Sensibili connesse con le fattispecie di Reato richiamate dall'articolo 24-ter del Decreto e dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) definire le procedure e i protocolli di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- b) supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

D.2. Fattispecie di Reato rilevanti.

Di seguito vengono riportate le fattispecie di Reato applicabili alla Società, che fondano la responsabilità amministrativa ai sensi degli articoli 24-ter del Decreto e 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146.

D.2.1. Delitti di criminalità organizzata (articolo 24-ter del Decreto).

Associazione per delinquere (articolo 416 del codice penale).

La norma in esame punisce chi promuove, costituisce o organizza associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti.

D.2.2. Reati transnazionali.

La legge 16 marzo 2006, n. 146, che ha ratificato la convenzione e i protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale, ha previsto la responsabilità amministrativa degli enti per alcune fattispecie di reato aventi carattere transnazionale.

Per qualificare una fattispecie criminosa come "*reato transnazionale*", è richiesta la sussistenza delle condizioni nel seguito indicate:

- (i) nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;
- (ii) il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 (quattro) anni di reclusione;
- (iii) è necessario che la condotta illecita: (a) sia commessa in più di uno Stato; ovvero (b) sia commessa in un solo Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero (c) sia commessa in un solo Stato ma la parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo sia avvenuta in altro Stato; o ancora (d) sia commessa in uno Stato ma sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

I reati transnazionali rilevanti alla luce delle attività della Società sono:

- (i) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articoli 377-bis del codice penale);
- (ii) associazione a delinquere (articolo 416 del codice penale).

D.3. Aree di rischio ed Attività Sensibili.

Con riferimento ai delitti di criminalità organizzata e ai reati transnazionali sono state individuate le seguenti Aree a Rischio e Attività Sensibili:

- i. *Gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni.*
- ii. *Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'autorità giudiziaria.*
- iii. *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).*
- iv. *Gestione della contabilità aziendale, della tesoreria, della fiscalità e dei flussi finanziari (anche della cassa aziendale).*
- v. *Ricerca, selezione e assunzione del personale e gestione del sistema premiante.*
- vi. *Gestione delle gare e delle altre procedure indette dalla pubblica amministrazione italiana o straniera per la fornitura di prodotti, gestione delle forniture con la pubblica amministrazione o con altri soggetti operanti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale.*
- vii. *Gestione contributi, finanziamenti o altre erogazioni pubblici.*
- viii. *Gestione e assegnazione carte di credito aziendali.*
- ix. *Gestione delle trasferte, nonché dei rimborsi spese e spese di rappresentanza.*
- x. *Gestione dei rapporti con enti certificatori e organismi notificati.*
- xi. *Gestione della progettazione e commercializzazione di dispositivi medici, nonché verifica sussistenza dei titoli di privativa industriale.*
- xii. *Gestione di gare/tenders, trattative private ed esecuzione dei contratti di vendita.*

D.4. Principi generali di comportamento.

Obiettivo del presente paragrafo è quello di descrivere le regole e i principi di comportamento che i Destinatari, nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili, dovranno seguire per prevenire la commissione dei Reati.

In particolare, la Società adotta i seguenti principi generali di comportamento, a cui i Destinatari sono chiamati ad attenersi:

- a) tutte le attività e le operazioni svolte per conto della Società devono essere improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità della documentazione;
- b) venga sempre rispettato il principio di separazione di ruoli e delle responsabilità nelle varie fasi dei processi aziendali;
- c) sia assicurata la massima corrispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle procedure interne, prestando una particolare attenzione per ciò che concerne lo svolgimento delle Attività Sensibili;

- d) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle Attività Sensibili pongano particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferiscano immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalia.

D.5. Modalità esemplificative del reato, protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Viene di seguito riportata una breve descrizione delle fattispecie di Reato rilevanti rispetto alle attività poste in essere dalla Società che potrebbero fondare la responsabilità amministrativa della stessa ai sensi dell'articolo 24-ter del Decreto e dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146.

I. Gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni.

Esempi di condotte illecite.

La gestione degli omaggi, liberalità e sponsorizzazioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di criminalità organizzata e reati transnazionali nell'ipotesi in cui, ad esempio, a un fornitore della Società con sede all'estero vengano promessi omaggi indebiti al fine di ricevere in cambio un profitto ingiusto.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici connessi all'Attività Sensibile in oggetto si rimanda a quanto previsto nella Parte Speciale A "*Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*" al punto VII del paragrafo A.6 relativo all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile "*Gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni*".

II. Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'autorità giudiziaria.

Esempi di condotte illecite.

Nell'ambito del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, la gestione dei contenziosi e dei rapporti con l'autorità giudiziaria è generalmente considerata un'attività a rischio nell'ipotesi in cui, ad esempio, un fornitore della Società con sede all'estero venga indotto, mediante promesse di beni e/o utilità, a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare che la Società venga coinvolta in un procedimento penale.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici connessi all'Attività Sensibile in oggetto si rimanda a quanto previsto nella Parte Speciale A "*Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*" al punto V del paragrafo A.6 relativo all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile "*Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'autorità giudiziaria*".

III. Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).

Esempi di condotte illecite.

La gestione degli acquisti di beni e servizi, incluse le consulenze e il conferimento di incarichi professionali, potrebbe presentare profili di rischio in relazione, ad esempio, alla configurabilità del reato di associazione a delinquere nel caso in cui la Società:

- (i) al fine di ottenere un'indebita utilità, stipuli contratti di fornitura con soggetti terzi legati da vincoli di parentela o comunque vicini ad organizzazioni criminali; ovvero
- (ii) si associi con soggetti terzi (quali, ad esempio, Fornitori, Consulenti, eccetera) al fine di predisporre falsi contratti per la fornitura di servizi, realizzazione di lavori e consulenze, tutti contabilmente giustificati da fatture per operazioni inesistenti.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto:

- a) nella Parte Speciale A *“Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”* al punto VI del paragrafo A.6;
- b) nella Parte Speciale F *“Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, Delitti contro la personalità individuale e Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare”*, al punto II del paragrafo F.5;

in relazione all'Area a Rischio e Attività Sensibile *“Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)”*.

IV. Gestione della contabilità aziendale, della tesoreria, della fiscalità e dei flussi finanziari (anche della cassa aziendale).

Esempi di condotte illecite.

La gestione della contabilità, della tesoreria e dei flussi finanziari potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di associazione a delinquere nel caso in cui, ad esempio, la Società si associi con due o più persone (*Partner*, intermediari, pubblici ufficiali, eccetera) al fine di commettere più delitti (anche diversi da quelli previsti dal Decreto) quali, ad esempio, reati in materia di corruzione, reati societari, eccetera, il tutto mediante l'utilizzo di somme di denaro presenti nei conti corrente ovvero nella cassa della Società.

Inoltre, la gestione della fiscalità aziendale potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di criminalità organizzata nel caso in cui la Società, assieme ad altri soggetti (quali, ad esempio, Fornitori, Clienti, eccetera), costituisca un'associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati in materia tributaria.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”* al punto VIII del paragrafo A.6, relativo alla *“Gestione della contabilità aziendale, della tesoreria, della fiscalità e dei flussi finanziari (anche della cassa aziendale)”*.

V. Ricerca, selezione e assunzione del personale e gestione del sistema premiante.

Esempi di condotte illecite.

La selezione di nuovo personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di criminalità organizzata nel caso in cui, ad esempio, la Società, al fine di procurarsi un vantaggio indebito, procedesse alla selezione di un soggetto vicino ad un'organizzazione criminale.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici connessi all'Attività Sensibile in oggetto si rimanda a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”* al punto IV del paragrafo A.6 relativo all'Area a Rischio *“Ricerca, selezione e assunzione del personale e gestione del sistema premiante”*.

VI. Gestione delle gare e delle altre procedure indette dalla pubblica amministrazione italiana o straniera per la fornitura di prodotti, gestione delle forniture con la pubblica amministrazione o con altri soggetti operanti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale.

Esempi di condotte illecite.

La gestione delle gare e delle altre procedure indette da Pubbliche Amministrazioni italiane o straniere per la fornitura di prodotti medicali, gestione delle forniture con la Pubblica Amministrazione o con altri soggetti operanti in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, potrebbe presentare profili di rischio in relazione, ad esempio, alla configurabilità del reato di associazione a delinquere nel caso in cui la Società:

- (i) al fine di ottenere un'indebita utilità, costituisca un'associazione temporanea di imprese (ATI) con soggetti terzi legati da vincoli di parentela o comunque vicini ad organizzazioni criminali; ovvero
- (ii) si associ con soggetti terzi (società concorrenti) al fine di costituire un cartello in grado di spartirsi preventivamente il mercato e di decidere quali soggetti partecipino alle gare stabilendone le modalità e le offerte.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici, si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”*, al punto III del paragrafo A.6, relativo all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile *“Gestione delle gare e delle altre procedure indette dalla pubblica amministrazione italiana o straniera per la fornitura di prodotti, gestione delle forniture con la pubblica amministrazione o con altri soggetti operanti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale”*.

VII. Gestione di gare/tenders, trattative private ed esecuzione dei contratti di vendita.

Esempi di condotte illecite.

La gestione delle gare, delle trattative private e dell'esecuzione dei contratti di vendita potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di associazione a delinquere qualora figure apicali o sottoposti della Società, stabilmente associati con soggetti esterni (quali, ad esempio, *Partner*, intermediari o funzionari pubblici) concordino in modo sistematico di turbare le procedure di gara attraverso la predisposizione di offerte pilotate ovvero la condivisione preventiva di informazioni riservate, al fine di far ottenere l'aggiudicazione della gara alla Società.

Inoltre, la partecipazione e la gestione delle gare private potrebbero presentare profili di rischio in relazione, ad esempio, alla configurabilità del reato di associazione a delinquere nel caso in cui la Società:

- i) al fine di ottenere un'indebita utilità, costituisca associazione temporanea di imprese (ATI) con soggetti terzi legati da vincoli di parentela o comunque vicini ad organizzazioni criminali; ovvero
- ii) si associ con soggetti terzi (società concorrenti) al fine di costituire un cartello in grado di spartirsi preventivamente il mercato e di decidere quali soggetti partecipino alle gare, stabilendone le modalità e le offerte.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto riportato nella Parte Speciale B “*Reati societari*” al punto VIII del paragrafo B.5, relativo all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile “*Gestione di gare/tenders, trattative private ed esecuzione dei contratti di vendita*”.

VIII. Gestione contributi, finanziamenti o altre erogazioni pubbliche.

Esempi di condotte illecite.

La gestione delle erogazioni pubbliche potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di associazione a delinquere qualora amministratori, dirigenti e soggetti terzi si accordino per predisporre e presentare domande di contributi o finanziamenti pubblici, basate su dati falsi o alterati, simulando i requisiti di ammissibilità, al fine di far ottenere per la Società risorse finanziarie non dovute.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici, si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A “*Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria*”, al punto II del paragrafo A.6, relativo all’Attività Sensibile “*Gestione contributi, finanziamenti o altre erogazioni pubbliche*”.

IX. Gestione e assegnazione carte di credito aziendali.

Esempi di condotte illecite.

La gestione delle carte di credito aziendali e la loro assegnazione potrebbe presentare profili di rischio nell’ambito, ad esempio, del reato di associazione a delinquere qualora più soggetti apicali o sottoposti della Società, si accordino per assegnare in modo sistematico carte di credito a soggetti privi dei requisiti interni e dei poteri di spesa, al fine di utilizzarle per spese fittizie o non consentite, formalmente rappresentate come costi aziendali, al fine di consentire alla Società di ottenere indebiti vantaggi di natura fiscale.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale B “*Reati societari*”, al punto XIV del paragrafo B.5 relativo all’Area a Rischio e Attività Sensibile “*Gestione e assegnazione carte di credito aziendali*”.

X. Gestione delle trasferte, nonché dei rimborsi spese e spese di rappresentanza.

Esempi di condotte illecite.

La gestione delle trasferte e delle spese di rappresentanza potrebbe presentare profili di rischio nell’ambito, ad esempio, del reato di associazione a delinquere qualora più soggetti apicali o sottoposti

della Società si accordino per autorizzare e sostenere in modo sistematico spese di viaggio o di rappresentanza in maniera non conforme alle procedure interne o alle best practice commerciali, al fine di agevolare l'ottenimento o il mantenimento di rapporti commerciali della Società con i propri *Partner*.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale B “*Reati societari*” al punto X del paragrafo B.5, relativa all’Area a Rischio e Attività Sensibile “*Gestione delle trasferte, nonché dei rimborsi spese e spese di rappresentanza*”.

XI. Gestione dei rapporti con enti certificatori e organismi notificati.

Esempi di condotte illecite.

La gestione dei rapporti con gli enti certificatori e organismi notificati potrebbe presentare profili di rischio nell’ambito del reato di associazione a delinquere qualora più soggetti apicali o sottoposti della Società si accordino per falsificare, ovvero omettere dati e informazioni rilevanti nell’ambito del Sistema Qualità in modo sistematico, così da condizionare le verifiche degli enti certificatori o degli organismi notificati e ottenere le certificazioni di conformità.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale B “*Reati societari*”, al punto IX del paragrafo B.5 relativo all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile “*Gestione dei rapporti con enti certificatori e organismi notificati*”.

XII. Gestione della progettazione e commercializzazione di dispositivi medici, nonché verifica sussistenza dei titoli di privativa industriale.

Esempi di condotte illecite.

La gestione della progettazione e commercializzazione di dispositivi medici, nonché la verifica della sussistenza dei titoli di privativa industriale potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di associazione a delinquere qualora soggetti apicali e/o sottoposti della Società si accordino per commercializzare in maniera sistematica dispositivi medici protetti da diritti industriali di terzi senza le necessarie licenze, al fine di aumentare i profitti della Società.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto riportato nella Parte Speciale B “*Reati societari*”, al punto IV del paragrafo B.5 relativo all’Attività Sensibile e all’Area a Rischio “*Gestione della progettazione e commercializzazione di dispositivi medici, nonché verifica sussistenza dei titoli di privativa industriale*”.

PARTE SPECIALE E

**Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di
provenienza illecita nonché autoriciclaggio**

e

**Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e
trasferimento fraudolento di valori**

Articoli 25-*octies* e 25-*octies*.1 del Decreto

E.1. Funzione della Parte Speciale E.

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di Reato richiamate dagli articoli 25-*octies* e 25-*octies*.1 del Decreto, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- c) definire le procedure e i protocolli di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- d) supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

E.2. Fattispecie di Reato rilevanti.

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dagli articoli 25-*octies* e 25-*octies*.1 del Decreto.

E.2.1. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (articolo 25-*octies* del Decreto).

Ricettazione (articolo 648 del codice penale).

Il reato di ricettazione punisce chiunque acquista, riceve, occulta o si intromette nel far acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. Tale condotta è finalizzata alla realizzazione di un profitto a favore dell'autore stesso o di un terzo. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-*bis*.

Inoltre, tale reato si integra quando: (i) il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi; (ii) il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La norma prevede un'attenuante nel caso in cui il fatto sia di particolare tenuità.

Le disposizioni della norma in questione si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Riciclaggio (articolo 648-*bis* del codice penale).

La fattispecie di riciclaggio si configura ogni qualvolta taluno, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni.

La condotta, perché sia rilevante, deve essere tale da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità. Così come per la ricettazione, anche il riciclaggio sussiste fuori dai casi di concorso dal delitto dal quale provengono il denaro, i beni o le altre utilità.

Inoltre, tale reato si configura quando: (i) il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi; (ii) il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Nella condotta di “*sostituzione*” rientra ogni attività diretta a incidere sul compendio criminoso separando ogni possibile collegamento con il reato. Le concrete modalità operative possono consistere in operazioni bancarie, finanziarie, commerciali, attraverso le quali si scambiano le utilità economiche di provenienza illecita con altre lecite; ovvero con il cambio di cartamoneta in valute diverse, con speculazioni sui cambi, con l'investimento del danaro in titoli di Stato, azioni, eccetera.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

A tale reato si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 del codice penale.

Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter del codice penale).

Il reato di impiego di denaro punisce chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e fuori dai casi di ricettazione e riciclaggio sopra richiamati, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La condotta punibile è descritta con il verbo impiegare, che non ha una precisa valenza tecnica e finisce con l'avere una portata particolarmente ampia, potendosi attagliare a qualunque forma di utilizzazione di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto indipendentemente da qualsiasi obiettivo o risultato utile per l'agente.

Inoltre, tale reato si integra quando: (i) il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi; (ii) il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648 e si applica, anche in tale caso, l'ultimo comma del medesimo articolo.

Autoriciclaggio (articolo 648-ter.1 del codice penale).

Il reato punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Inoltre, tale reato si integra quando: (i) il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con arresto superiore del massimo un anno o nel minimo a sei mesi, ovvero (ii) il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, ovvero (iii) i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1 del codice penale.

Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La norma in questione prevede un attenuante per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica, anche in tale caso, l'ultimo comma dell'articolo 648 del codice penale.

E.2.2. Delitti in materia di strumenti di pagamento diverso dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (articolo 25-*octies*.1 del Decreto).

Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (articolo 493-*ter* del codice penale).

Il reato punisce chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi.

Inoltre, punisce chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (articolo 493-*quater* del codice penale).

Il reato punisce chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Trasferimento fraudolento di valori (articolo 512-*bis* del codice penale).

Tale fattispecie di reato punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero al fine di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale (rispettivamente, ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).

Frode informatica (articolo 640-*ter* del codice penale).

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema telematico o informatico o ad esso pertinenti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando un danno allo Stato o ad altro ente pubblico o all'Unione europea.

E.3. Aree di rischio ed Attività Sensibili.

Con riferimento ai delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita nonché auto-riciclaggio e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio e Attività Sensibili.

- i. Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).*
- ii. Gestione della contabilità aziendale, della tesoreria, della fiscalità e dei flussi finanziari (anche della cassa aziendale).*
- iii. Monitoraggio dei rapporti con la clientela e gestione dei crediti commerciali.*

- iv. *Gestione di gare/tenders, trattative private ed esecuzione dei contratti di vendita.*
- v. *Gestione delle gare e delle altre procedure indette dalla pubblica amministrazione italiana o straniera per la fornitura di prodotti, gestione delle forniture con la pubblica amministrazione o con altri soggetti operanti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale.*
- vi. *Gestione contributi, finanziamenti o altre erogazioni pubblici.*
- vii. *Gestione e assegnazione carte di credito aziendali.*
- viii. *Gestione della progettazione e commercializzazione di dispositivi medici, nonché verifica sussistenza dei titoli di privativa industriale.*
- ix. *Gestione delle operazioni societarie.*
- x. *Predisposizione del bilancio d'esercizio e tenuta della documentazione.*
- xi. *Gestione delle trasferte, nonché dei rimborsi spese e spese di rappresentanza.*
- xii. *Gestione delle operazioni di import – export.*
- xiii. *Gestione del magazzino.*
- xiv. *Rapporti con la pubblica amministrazione e soggetti incaricati di un pubblico servizio per l'adempimento degli obblighi di legge, nonché gestione delle visite ispettive e di controllo.*

E.4. Principi generali di comportamento.

Obiettivo del presente paragrafo è quello di descrivere le regole e i principi di comportamento che i Destinatari, nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili, sono tenuti a rispettare al fine di prevenire la commissione dei Reati.

In particolare, i Destinatari sono chiamati ad attenersi ai seguenti principi generali di comportamento:

- a) tutte le attività e le operazioni svolte per conto della Società devono essere improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità della documentazione;
- b) deve essere rispettato il principio di separazione di ruoli e responsabilità nelle varie fasi dei processi aziendali;
- c) deve essere assicurata la massima corrispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle procedure interne, prestando una particolare attenzione per ciò che concerne lo svolgimento delle Attività Sensibili;
- d) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle Attività Sensibili devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

E.5. Modalità esemplificative del reato, protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Viene di seguito riportata una breve descrizione delle fattispecie di Reato rilevanti rispetto alle attività poste in essere dalla Società che potrebbero fondare la responsabilità amministrativa della stessa ai sensi degli articoli 25-*octies* e 25-*octies*.1 del Decreto.

I. Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).

Esempi di condotte illecite.

La gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi, incluse le consulenze, potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurabilità del reato di ricettazione nell'ipotesi in cui la Società, al fine di ottenere un indebito vantaggio, proceda all'acquisto di beni di provenienza illecita.

Tale Attività Sensibile, inoltre, potrebbe presentare profili di rischio anche in relazione al delitto di autoriciclaggio nel caso in cui, ad esempio, la Società effettui delle operazioni per mezzo delle quali vengano creati costi in tutto o in parte inesistenti capaci di generare in capo alla stessa un risparmio di imposta; risparmio che genererebbe un'utilità che la Società potrebbe utilizzare in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali, ostacolando concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dell'utilità.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto:

- a) nella Parte Speciale A “*Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*” nella sezione VI del paragrafo A.6;
- b) nella Parte Speciale F “*Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, Delitti contro la personalità individuale e Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare*”, nella sezione II del paragrafo F.5;

in relazione all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile “*Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)*”.

II. Gestione della contabilità aziendale, della tesoreria, della fiscalità e dei flussi finanziari (anche della cassa aziendale).

Esempi di condotte illecite.

Una gestione poco trasparente delle risorse finanziarie potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurabilità del reato di autoriciclaggio nell'ipotesi in cui, ad esempio, sia possibile accantonare provviste finanziarie di provenienza illecita da impiegare in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Anche la gestione della fiscalità presenta rilevanti profili di rischio in relazione al reato di autoriciclaggio, in quanto tutte le condotte capaci di generare in capo alla Società un illecito vantaggio fiscale, anche sotto forma di risparmio di imposta, risultano idonee a costituire provviste di provenienza illecita da impiegare ad opera della Società in attività economiche, finanziarie o imprenditoriali in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza illecita.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”* al punto VIII del paragrafo A.6, relativo alla *“Gestione della contabilità aziendale, della tesoreria, della fiscalità e dei flussi finanziari (anche della cassa aziendale)”*.

III. Monitoraggio dei rapporti con la clientela e gestione dei crediti commerciali.

Esempi di condotte illecite.

La gestione dei rapporti con i clienti presenta rilevanti profili di rischio in relazione al reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita in quanto, sebbene la Società non sia coinvolta nel primo reato che avrebbe generato l’illecita provvista, potrebbe essere considerata concorrente nel successivo reato di re-impiego della predetta illecita provvista.

La gestione dei rapporti con i clienti e la gestione dei crediti commerciali presentano profili di rischio per la Società in relazione, oltre che ai reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di beni o di attività di provenienza illecita, anche ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, se un Dipendente dovesse attribuire ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità, al fine di fare eludere alla Società le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

In relazione all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile in oggetto la Società adotta i seguenti protocolli di prevenzione:

- (i) formalizzazione di una procedura volta alla gestione dei rapporti con Clienti attuali o potenziali, inclusa la fase di negoziazione, in cui devono essere mantenuti rapporti trasparenti e non devono essere offerti vantaggi indebiti, denaro o altre utilità personali ai rappresentanti dell’investitore/potenziale cliente con il fine di concludere positivamente la trattativa (fuori dai limiti della cortesia commerciale e del modico valore). La procedura si articola nei seguenti punti essenziali:
 - a) definizione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte nella gestione dei rapporti con i Clienti e nella gestione dei solleciti in caso di crediti scaduti, nonché definizione delle modalità di identificazione di eventuali anomalie negli incassi;
 - b) regolamentazione delle singole fasi in cui si articola il processo di gestione della clientela (verifica preliminare circa i dati dei Clienti, la solvibilità e l’affidabilità degli stessi, nonché analisi delle richieste di offerta, verifica degli ordini provenienti dai clienti, evasione degli ordini dei Clienti, attività di sorveglianza *post-vendita*);
 - c) verifica delle posizioni creditore e affidamento a un Consulente dell’incarico di recupero del credito, nonché monitoraggio dei disservizi e delle contestazioni da parte del Cliente;
 - d) individuazione delle modalità e delle tempistiche di conservazione della documentazione rilevante;
- (ii) valutazione dei potenziali nuovi clienti anche sotto il profilo dell’affidabilità e dell’eticità, mediante la raccolta di informazioni circa: (a) il profilo soggettivo della controparte e dei suoi rappresentanti (ad esempio, esistenza di precedenti penali, reputazione opinabile, ammissioni o dichiarazioni da parte della controparte in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose, controparti che utilizzino società fiduciarie/*trust* che impediscano l’identificazione delle persone fisiche coinvolte nell’operazione); (b) il comportamento della controparte (ad esempio,

comportamenti ambigui, mancanza di dati occorrenti per la realizzazione delle transazioni o reticenza a fornirli); (c) la struttura societaria a monte del cliente; (d) il profilo economico-patrimoniale dell'operazione (ad esempio, operazioni non usuali per tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica); (e) dislocazione territoriale della controparte (ad esempio, transazioni effettuate in paesi cd. “*non collaborativi*”);

- (iii) tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali che hanno come destinataria la clientela devono essere gestiti e firmati solo dai soggetti preventivamente identificati e autorizzati;
- (iv) tracciabilità dei processi decisionali e delle valutazioni effettuate, con riferimento a: (a) il possesso delle competenze e delle risorse necessarie per la gestione del contratto, rispetto alle attività richieste dal cliente; (b) le deleghe e procure necessarie per adempiere al mandato del Cliente ed eventuali situazioni di conflitto di interesse; (c) le clausole e le garanzie richieste;
- (v) tracciabilità e la verificabilità delle operazioni effettuate attraverso l'archiviazione della documentazione di supporto;

IV. Gestione di gare/tenders, trattative private ed esecuzione dei contratti di vendita.

Esempi di condotte illecite.

La gestione di gare potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di autoriciclaggio nel caso in cui la Società, avendo ottenuto illecitamente l'aggiudicazione di una gara privata, impiegasse in attività economiche e finanziarie le utilità illecite provenienti da tale condotta, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto riportato nella Parte Speciale B “*Reati societari*” al punto VIII del paragrafo B.5, relativo all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile “*Gestione di gare/tenders, trattative private ed esecuzione dei contratti di vendita*”.

V. Gestione delle gare e delle altre procedure indette dalla pubblica amministrazione italiana o straniera per la fornitura di prodotti, gestione delle forniture con la pubblica amministrazione o con altri soggetti operanti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale.

Esempio di condotta illecita.

Così come nel caso di gare private, anche la gestione di gare pubbliche e delle forniture con la Pubblica Amministrazione potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di autoriciclaggio, qualora un soggetto apicale o sottoposto della Società, a seguito dell'aggiudicazione di contratti pubblici per la fornitura di dispositivi medici, impieghi i pagamenti ricevuti dalla Pubblica Amministrazione in attività economiche finanziarie, senza che emerga la provenienza illecita dei fondi.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici, si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A “*Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*”, al punto III del paragrafo A.6, relativo all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile “*Gestione delle gare e delle altre procedure indette dalla pubblica amministrazione italiana o straniera per la fornitura di prodotti, gestione delle forniture con la pubblica amministrazione o con altri soggetti operanti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale*”.

VI. Gestione contributi, finanziamenti o altre erogazioni pubbliche.

Esempio di condotta illecita.

L'Attività Sensibile in esame rileva nell'ambito dei reati di ricettazione e riciclaggio qualora un soggetto apicale o sottoposto della Società riceva o utilizzi fondi indebitamente ottenuti falsificando la documentazione per la richiesta delle erogazioni pubbliche e, successivamente, li impieghi per coprire le spese aziendali, al fine di far ottenere alla Società un vantaggio di tipo economico.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici, si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”* al punto II del paragrafo A.6, relativo all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile *“Gestione contributi, finanziamenti o altre erogazioni pubbliche”*.

VII. Gestione e assegnazione carte di credito aziendali.

Esempio di condotta illecita.

La gestione e assegnazione delle carte di credito aziendali rileva nell'ambito dei reati di ricettazione e riciclaggio qualora un soggetto apicale o sottoposto della Società utilizzi o autorizzi l'utilizzo delle carte per effettuare pagamenti o acquisti impiegando fondi provenienti da attività illecite, così da ostacolare l'identificazione della loro provenienza e generare un vantaggio economico per la Società.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale B *“Reati societari”*, al punto XIV del paragrafo B.5 relativo all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile *“Gestione e assegnazione carte di credito aziendali”*.

VIII. Gestione della progettazione e commercializzazione di dispositivi medici, nonché verifica sussistenza dei titoli di privativa industriale.

Esempio di condotta illecita.

La commercializzazione dei dispositivi medici è rilevante nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio o autoriciclaggio qualora figure apicali o sottoposte della Società immettano sul mercato prodotti, pur sapendo che gli stessi sono stati realizzati utilizzando dei materiali procurati indebitamente, facendoli apparire come regolarmente realizzati.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto riportato nella Parte Speciale B *“Reati societari”*, al punto IV del paragrafo B.5 relativo all'Attività Sensibile e all'Area a Rischio *“Gestione della progettazione e commercializzazione di dispositivi medici, nonché verifica sussistenza dei titoli di privativa industriale”*.

IX. Gestione delle operazioni societarie.

Esempio di condotta illecita.

La gestione delle operazioni societarie straordinarie, come gli aumenti di capitale, i finanziamenti soci e i pagamenti a società che si trovano in c.d. “*Paesi non collaborativi*” ovvero che hanno conti correnti in “*Paesi non collaborativi*” sono generalmente considerate potenzialmente a rischio autoriciclaggio.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto riportato nella Parte Speciale B “*Reati societari*”, al punto II del paragrafo B.5 relativo all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile “*Gestione delle operazioni societarie*”.

X. Predisposizione del bilancio d’esercizio e tenuta della documentazione.

Esempio di condotta illecita.

La predisposizione del bilancio d’esercizio e la tenuta della documentazione potrebbero presentare dei rischi nell’ambito dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti qualora la società rappresenti in maniera non veritiera, nei documenti contabili e nel bilancio d’esercizio, la titolarità o la disponibilità di somme di denaro movimentate tramite strumenti di pagamento elettronici, attribuendole fittiziamente e soggetti terzi, al fine di eludere gli obblighi di legge.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto riportato nella Parte Speciale B “*Reati societari*”, al punto I del paragrafo B.5 relativo all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile “*Predisposizione del bilancio d’esercizio e tenuta della documentazione*”.

XI. Gestione delle trasferte, nonché dei rimborsi spese e spese di rappresentanza.

Esempio di condotta illecita.

La gestione delle trasferte, nonché dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza rileva nell’ambito dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori quando un Dipendente della Società utilizza indebitamente le carte di credito aziendali intestate alla Società effettuando pagamenti non autorizzati per finalità personali, mascherandole come spese di rappresentanza o spese per delle trasferte, al fine di far ottenere alla Società un indebito vantaggio.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale B “*Reati societari*” al punto X del paragrafo B.5, relativa all’Attività Sensibile “*Gestione delle trasferte, nonché dei rimborsi spese e spese di rappresentanza*”.

XII. Gestione delle operazioni di import – export.

Esempio di condotta illecita.

La gestione delle operazioni di *import* e di *export* potrebbe presentare profili di rischio nell’ambito dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti qualora la società, al fine di eludere le disposizioni di legge e i controlli doganali, indichi fittiziamente nella documentazione doganale soggetti terzi come titolari di operazioni economiche con controparti estere, pur mantenendone la disponibilità di fatto.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici, si rimanda all'analisi della Parte Speciale L *“Contrabbando”* al punto II del paragrafo L.5 relativo all'Attività Sensibile *“Gestione delle operazioni di import – export”*.

XIII. Gestione del magazzino.

Esempio di condotta illecita.

La gestione del magazzino rileva nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita qualora un soggetto apicale o sottoposto della Società introduca nel magazzino beni provenienti da attività illecite, facendoli apparire come regolarmente prodotti, per poi rivenderli nell'ambito dell'attività di impresa.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici, si rinvia a quanto previsto nella:

- a) Parte Speciale F *“Delitto contro la personalità individuale e Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare e Razzismo e xenofobia”* al punto IX del paragrafo F.5;
- b) Parte Speciale L *“Contrabbando”* al punto IV del paragrafo L.5;

entrambe relative all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile *“Gestione del magazzino”*.

XIV. Rapporti con la pubblica amministrazione e soggetti incaricati di un pubblico servizio per l'adempimento degli obblighi di legge, nonché gestione delle visite ispettive e di controllo.

Esempio di condotta illecita.

Il rapporto con la PA e con soggetti incaricati di un pubblico servizio per l'adempimento degli obblighi di legge rileva nell'ambito dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori qualora un dipendente o un soggetto apicale dalla società commetta frode informatica, alterando senza diritto un sistema informatico o telematico della PA per la gestione dei pagamenti elettronici, modificando i dati e le informazioni relativi alle somme dovute.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici, si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”*, punto I del paragrafo A.6 relativo all'Attività Sensibile *“Rapporti con la pubblica amministrazione e soggetti incaricati di un pubblico servizio per l'adempimento degli obblighi di legge, nonché gestione delle visite ispettive e di controllo”*.

PARTE SPECIALE F

Delitto contro la personalità individuale

e

Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro

e

Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare

e

Razzismo e xenofobia

Articoli 25- quinquies, 25-septies, 25-duodecies e 25-terdecies del Decreto

F.1. Funzione della Parte Speciale F.

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dagli articoli *25-quinquies*, *25-septies*, *25-duodecies* e *25-terdecies* del Decreto.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) definire i principi generali e specifici di comportamento, i protocolli di prevenzione, nonché le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- b) supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Nella predisposizione della presente Parte Speciale si è tenuto conto dei principi cardine dei sistemi di gestione indicati dalle Linee Guida UNI-INAIL, al fine di garantire il rispetto, da parte dei Destinatari, di regole minime di comportamento in relazione alla determinazione della politica aziendale in tema di sicurezza, alla relativa pianificazione degli obiettivi, alla messa in atto di opportune azioni di monitoraggio, alla sensibilizzazione del personale ed, infine, al periodico riesame del sistema in essere, al fine di valutarne la sua efficacia ed efficienza.

F.2. Fattispecie di Reato rilevanti.

F.2.1. I delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

L'articolo *25-septies* del Decreto prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le fattispecie delittuose riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro. Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati previsti dall'articolo *25-septies* del Decreto.

Omicidio colposo (articolo 589 del codice penale).

La fattispecie in esame si realizza quando si cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei Dipendenti.

Lesioni personali colpose (articolo 590, comma 3, del codice penale).

La fattispecie si realizza quando si cagioni ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima.

La lesione personale è **grave**:

- i) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- ii) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è **gravissima** se dal fatto deriva:

- i) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- ii) la perdita di un senso;
- iii) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- iv) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

F.2.2. Impiego di cittadini di Stati terzi il cui soggiorno è irregolare.

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (articolo 22, comma 12-*bis*, del Testo Unico dell'Immigrazione).

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze Lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o sia stato revocato o annullato.

L'articolo 22, comma 12-*bis*, del Testo Unico dell'Immigrazione, prevede un aumento delle pene da un terzo alla metà qualora ricorrano le seguenti ipotesi:

- i) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- ii) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- iii) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis* del codice penale (vale a dire, oltre alle ipotesi sopra citate, se i Lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

La responsabilità dell'Ente è configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

Per il Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare, all'ente può essere applicata una sanzione pecuniaria da 100 (cento) a 200 (duecento) quote, entro il limite di Euro 150.000,00 (centocinquantomila/00).

F.2.3. Delitti contro la personalità individuale.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603-*bis* del codice penale).

La norma in esame punisce due differenti condotte: (i) il reclutamento di manodopera da destinare al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; e (ii) l'utilizzo, l'impiego o l'assunzione di manodopera in condizioni di sfruttamento, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al precedente punto (i).

In relazione al punto (i), il comportamento punito consiste in un'attività illecita di procacciamento di manodopera, attraverso un'azione di persuasione di soggetti di cui l'agente conosce lo stato di bisogno (ed anzi, di questo si avvantaggia), con l'intento di sottoporre questi ultimi a condizioni di sfruttamento.

Con riferimento al punto (ii), la norma punisce anche la condotta di impiego, utilizzo o assunzione di manodopera in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.

La norma individua quattro indici che fungono da base costitutiva dello sfruttamento del lavoratore:

- i) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità o qualità del lavoro prestato;
- ii) la violazione reiterata della normativa relativa all'orario di lavoro, al periodo di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie;
- iii) la violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
- iv) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

F.2.4. Razzismo e xenofobia.

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (articolo 604-bis del codice penale).

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque:

- i) propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- ii) in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- iii) partecipa a organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, o presta assistenza alla loro attività;
- iv) promuove o dirige tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi.

Inoltre, la pena è aumentata se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Circostanza aggravante (articolo 604-ter del codice penale).

Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

F.3. Aree a Rischio ed Attività Sensibili.

Partendo dall'assunto che tutte le aree e tutti gli ambienti nei quali si svolge l'attività lavorativa dell'impresa in rapporto di dipendenza o di collaborazione, nonché le attività lavorative esterne svolte

per conto dell'impresa, sono esposte al rischio infortunistico, notevole importanza assumono le attività di verifica degli adempimenti richiesti dalle normative antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, nonché le procedure informative sulla gestione delle strutture (locali, arredi, macchinari, eccetera) e sulla valutazione sanitaria degli ambienti di lavoro.

Inoltre, la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro si realizza anche attraverso una corretta gestione del processo di selezione e assunzione dei Dipendenti, volta a garantire il rispetto della dignità umana e della personalità individuale, a prevenire ogni tipo di sfruttamento lavorativo e, di conseguenza, ad assicurare l'instaurazione di rapporti di lavoro regolari.

Per tale ragione, le Aree a Rischio e le Attività Sensibili nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di Reato rilevanti come sopra individuati di cui agli articoli 25-*quinqies*, 25-*septies*, 25-*duodecies* e 25-*terdecies* del Decreto sono:

- i) *Gestione della salute e sicurezza sul lavoro.*
- ii) *Gestione dei flussi di comunicazione, partecipazione e consultazione in ambito salute, sicurezza e ambiente.*
- iii) *Gestione delle attività e dei rischi legati al sistema di gestione integrato ambiente, salute e sicurezza.*
- iv) *Rapporti con la pubblica amministrazione e soggetti incaricati di un pubblico servizio per l'adempimento degli obblighi di legge, nonché gestione delle visite ispettive e di controllo.*
- v) *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).*
- vi) *Ricerca, selezione e assunzione del personale e gestione del sistema premiante.*
- vii) *Gestione della contabilità aziendale, della tesoreria, della fiscalità e dei flussi finanziari (anche della cassa aziendale).*
- viii) *Gestione del magazzino.*
- ix) *Assegnazione delle auto aziendali e gestione del parco auto.*
- x) *Gestione delle trasferte, nonché dei rimborsi spese e spese di rappresentanza.*

F.4. Principi e protocolli generali di comportamento.

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Dipendenti così come individuati dall'articolo 15 del Testo Unico Sicurezza ed in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 18, 19 e 20 del medesimo Testo Unico Sicurezza, la Società ha adottato i seguenti principi generali di comportamento:

- i) chiara affermazione della responsabilità dell'intera organizzazione aziendale, dal datore di lavoro ai singoli Dipendenti, nella gestione delle tematiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze;
- ii) chiara affermazione che esigenze di velocizzazione o di ottimizzazione della produzione non possono e non devono mai determinare la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Testo Unico Sicurezza;
- iii) adozione di politiche di sensibilizzazione dei Destinatari, nei limiti delle rispettive attribuzioni in relazione agli obblighi imposti dalla legge in tema di tutela della salute e della sicurezza;

- iv) riesame periodico della politica per la salute e sicurezza aziendale al fine di garantire la sua costante adeguatezza alla struttura organizzativa della Società e alle novità legislative apportate in materia di salute e sicurezza dei Dipendenti.
- v) utilizzo esclusivo di personale regolare (sia esso personale dipendente o di terzi) e divieto assoluto di assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno.

Al fine di prevenire i delitti contro la personalità individuale, invece, i Destinatari sono tenuti a rispettare i seguenti principi di comportamento:

- i) assicurarsi che siano sempre rispettate le leggi e normative vigenti, ivi compresi i regolamenti di esercizio adottati dalla Società e le *policy* aziendali sia interne che quelle rivolte ai Clienti;
- ii) siano tenuti comportamenti conformi ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza;
- iii) tutte le attività siano svolte in conformità alle procedure aziendali eventualmente adottate dalla Società;
- iv) astenersi dall'adottare comportamenti imprudenti rispetto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- v) esercitare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- vi) adoperarsi direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- vii) effettuare le attività formative previste;
- viii) contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

In generale, ai Destinatari **è fatto divieto** di:

- a) porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di Reato di cui agli articoli 25-*quinqies*, 25-*septies* e 25-*duodecies* del Decreto;
- b) compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza, ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri Dipendenti;
- c) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- d) porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali, dei protocolli e delle procedure aziendali.

F.5. Modalità esemplificative di reato, protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Viene di seguito riportata una breve descrizione delle fattispecie di Reato rilevanti rispetto alle attività poste in essere dalla Società che potrebbero fondare la responsabilità amministrativa della stessa ai sensi degli articoli 25-*quinqies*, 25-*septies* e 25-*duodecies* del Decreto.

I. Gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Esempi di condotte illecite.

La gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di cui all'articolo 25-septies del Decreto, nel caso in cui, ad esempio, al fine di ottenere un risparmio di costi, la Società non ottemperi alle prescrizioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e la non conformità alle predette norme di sicurezza provochi un infortunio con conseguente lesione grave, gravissima o morte del Dipendente.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Di seguito si riportano i principali protocolli di prevenzione adottati dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ai sensi dell'articolo 28 del Testo Unico Sicurezza, la Società ha adottato i DVR in relazione alla natura e al tipo di attività svolta dalla Società e alle caratteristiche specifiche di ciascuno degli stabilimenti produttivi della Società. In tali ambiti sono state individuate e nominate tutte le figure per la sicurezza previste dalla normativa vigente ed applicabili in relazione ai processi produttivi della Società e, più precisamente, l'RSPP, il RLS e il Medico Competente.

La Società, con il supporto dell'RSPP e del Medico Competente, ha effettuato dunque l'analisi dei rischi relativi ai processi produttivi della Società, risultando, tra l'altro, nell'individuazione e definizione:

- (i) dell'organigramma della sicurezza adottato dalla Società;
- (ii) delle mansioni che eventualmente espongono i Dipendenti a rischi generali o specifici ovvero richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, formazione e addestramento;
- (iii) delle modalità utilizzate per compiere la suddetta valutazione;
- (iv) del programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione poste a tutela dei Dipendenti;
- (v) degli eventuali dispositivi individuali di protezione.

La Società ha anche individuato gli addetti al primo soccorso e gli ASPP e, nello specifico, gli addetti di antincendio ed evacuazione.

Fatti salvi i poteri in capo al datore di lavoro non delegabili, nel caso in cui si provveda a conferire delega di funzioni in materia di SSL, la stessa verrà compiuta in conformità con quanto previsto dall'articolo 16 del Testo Unico Sicurezza.

La Società, con cadenza periodica:

- i) monitora e aggiorna precisi piani di evacuazione ed emergenza;
- ii) definisce gli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o miglioramento delle misure di prevenzione e protezione, predisponendo un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo, l'individuazione delle figure/strutture coinvolte nella realizzazione del suddetto piano e l'attribuzione dei relativi compiti e responsabilità;

- iii) definisce le risorse, anche economiche, necessarie per il raggiungimento degli obiettivi legati alla salute e sicurezza;
- iv) prevede le modalità di verifica dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi.

Ai sensi dell'articolo 20 del Testo Unico Sicurezza, i Dipendenti, anche sotto pena di applicazione nei loro confronti delle sanzioni disciplinari previste dal Modello, sono tenuti a prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla propria formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

In particolare, i Dipendenti **devono**:

- i) contribuire, insieme al datore di lavoro, agli eventuali delegati e al/ai preposto/i, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ii) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dagli eventuali delegati e dal/dai preposto/i, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- iii) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro;
- iv) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- v) segnalare immediatamente le carenze dei mezzi e dei dispositivi di cui sono dotati nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli e fatto salvo l'obbligo di non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- vi) eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS;
- vii) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- viii) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri Lavoratori;
- ix) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento (ove previsti);
- x) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Testo Unico Sicurezza o comunque disposti dal Medico Competente.

Fatti salvi i poteri in capo al datore di lavoro non delegabili, nel caso in cui si provveda a conferire delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro, la stessa verrà compiuta in conformità con quanto previsto dall'articolo 16 del Testo Unico Sicurezza.

In caso di presenza e/o interferenza di lavoratori di aziende che svolgono per la Società attività in regime di appalto e subappalto, ai Destinatari che, per ragione della propria funzione aziendale ovvero dell'incarico svolto, siano coinvolti nella gestione dell'Attività Sensibile in esame **è fatto obbligo** di:

- (i) rispettare le specifiche procedure interne di prevenzione e le indicazioni contenute nel DVR;
- (ii) adottare condotte trasparenti e collaborative durante accertamenti/verifiche ispettive nei confronti degli enti preposti (quali, ad esempio, A.S.L. e Vigili del Fuoco);

- (iii) permettere l'accesso ai siti della Società solamente a seguito della verifica della tessera di riconoscimento che il lavoratore è tenuto a esibire;
- (iv) provvedere, nell'ambito dei contratti d'opera o d'appalto, a informare le controparti in relazione ai rischi specifici negli ambienti in cui sono chiamati ad operare i lavoratori di questi ultimi ed elaborare e applicare tutte le misure atte a gestire in sicurezza le eventuali interferenze tra le imprese;
- (v) nel corso della selezione dei fornitori (lavoratori autonomi o imprese appaltatrici), valutare la capacità degli stessi di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori da questi ultimi impiegati sia di quelli della Società;
- (vi) verificare, secondo le modalità previste dall'articolo 26, comma 1, del testo Unico Sicurezza, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- (vii) fornire ai soggetti di cui al precedente punto (vi) dettagliate informazioni su rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui andranno ad operare nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Società;
- (viii) elaborare, ove necessario, il DUVRI finalizzato a definire le misure di prevenzione e protezione derivanti dalle interferenze tra impresa appaltatrice e Società.

Procedure e istruzioni operative per il controllo di rischi particolari.

I luoghi di lavoro d'ufficio sono progettati anche nel rispetto dei principi ergonomici, di *comfort* e di benessere; sono sottoposti a regolare manutenzione affinché vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Sono assicurate adeguate condizioni igieniche.

Il lavoro in camera bianca è progettato, a seguito di specifica valutazione OCRA (*Occupational Repetitive Actions*), al fine di ridurre i rischi da movimenti ripetuti degli operatori. Sono state infatti attuate diverse misure di prevenzione, quali la rotazione del personale, l'alternanza delle lavorazioni considerate a maggior rischio con quelle valutate come a minor rischio e il supporto di macchinari automatici che aiutano a ridurre l'affaticamento del braccio.

Sono inoltre stati presi dei provvedimenti al fine di ridurre il rischio di esposizione a solventi chimici utilizzati in camera bianca per gli assemblaggi: le postazioni di lavoro sono dotate di aspirazioni localizzate e, inoltre, per la maggior parte dei solventi utilizzati, gli operatori di camera bianca adoperano principalmente i dosatori automatici.

In magazzino, invece i rischi maggiori sono legati alla movimentazione e al sollevamento dei carichi, e la Società, in proposito, ha predisposto diversi sistemi di supporto e coadiuvanti.

Un ulteriore rischio per i magazzinieri è di natura esclusivamente potenziale e riguarda la possibile esposizione all'ossido di etilene utilizzato nel processo di sterilizzazione; tuttavia, dalle analisi effettuate dalla Società al momento dell'arrivo della merce sterilizzata in magazzino è emerso che tale sostanza risulta assente.

Eventuali aree a rischio specifico sono opportunamente segnalate e, se del caso, rese accessibili a soli soggetti adeguatamente formati e protetti.

Attività di Sorveglianza Sanitaria.

Preliminarmente all'attribuzione di una qualsiasi mansione al Dipendente è necessario verificarne i requisiti, sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici, sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari, se riscontrati in sede di valutazione del rischio.

La verifica dell'idoneità è attuata dal Medico Competente che, in ragione delle indicazioni fornite dal datore di lavoro e sulla base della propria conoscenza dei luoghi di lavoro e delle mansioni, verifica preventivamente l'idoneità sanitaria del Dipendente, rilasciando giudizi di idoneità totale o parziale ovvero di inidoneità alla mansione. In ragione della tipologia della lavorazione richiesta e sulla base degli esiti della visita preliminare, il Medico Competente definisce un protocollo di Sorveglianza Sanitaria a cui sottopone il Dipendente.

Ulteriori controlli specifici.

Ai sensi del Modello vengono istituiti ulteriori controlli specifici volti a fare in modo che il sistema organizzativo della Società, istituito ai sensi delle normative applicabili in materia di SSL e di prevenzione degli infortuni, sia costantemente monitorato e posto nelle migliori condizioni possibili di funzionamento.

Al fine di permettere il controllo dell'effettiva implementazione delle disposizioni previste dal Testo Unico Sicurezza e dalla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della SSL:

- (i) i soggetti qualificati come datore di lavoro, l'RSPP e il Medico Competente aggiornano periodicamente l'Organismo di Vigilanza della Società in merito alle tematiche relative alla SSL;
- (ii) i soggetti delegati previsti dalla normativa comunicano senza indugio al datore di lavoro o al soggetto da questi delegato le carenze, le anomalie e le inadempienze riscontrate;
- (iii) l'RSPP effettua incontri periodici con l'Organismo di Vigilanza della Società al fine di illustrare le più rilevanti modifiche che vengono effettuate al DVR e alle procedure del sistema di gestione della sicurezza;
- (iv) i Dipendenti, il RLS, il Medico Competente, l'RSPP e il datore di lavoro possono segnalare all'Organismo di Vigilanza informazioni e notizie sulle eventuali carenze nella tutela della SSL;
- (v) il datore di lavoro si assicura che siano nominati tutti i soggetti previsti dalla normativa di settore, che siano muniti di adeguate, chiare e sufficientemente specifiche deleghe, che dispongano delle competenze e qualità necessarie, che abbiano poteri, anche di spesa, adeguati all'incarico e che siano effettivamente esercitate le funzioni e le deleghe conferite;
- (vi) l'Organismo di Vigilanza nell'esercizio delle sue funzioni può domandare l'assistenza dei responsabili della sicurezza nominati dalla Società, nonché di competenti Consulenti.

Competenza, informazione, formazione e consapevolezza dei Dipendenti.

Tutti i Dipendenti ricevono opportune informazioni circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi, sono formati e, nei casi previsti dalla normativa, sono addestrati. Le attività formative sono erogate attraverso modalità variabili (ad esempio, formazione in aula, *e-learning*, comunicazioni scritte, eccetera), definite sia da scelte della Società sia da quanto previsto dalla normativa vigente.

In tutti i casi le attività di informazione, formazione e addestramento sono documentate; la documentazione inerente alla formazione del personale è registrata ed è impiegata anche al fine dell'attribuzione di nuovi incarichi.

Del recepimento di tale formazione e/o addestramento da parte dei Dipendenti è prevista una verifica documentata, anche attraverso specifici *test*.

L'attività di formazione è condotta al fine di:

- i) garantire, anche attraverso un'opportuna pianificazione, che qualsiasi persona sotto il controllo e la direzione della Società sia competente sulla base di un'adeguata istruzione, formazione o esperienza;
- ii) identificare le esigenze di formazione connesse con lo svolgimento delle attività e fornire una formazione o prendere in considerazione altre azioni per soddisfare queste esigenze;
- iii) valutare l'efficacia delle attività di formazione o di altre azioni eventualmente attuate e mantenere le relative registrazioni;
- iv) garantire che i Dipendenti prendano coscienza circa l'impatto effettivo o potenziale del proprio lavoro, i corretti comportamenti da adottare, i propri ruoli e responsabilità;
- v) sensibilizzare e formare i Dipendenti sulla necessità di svolgere la propria attività nel rispetto degli obblighi di legge a tutela della salute e della sicurezza, del lavoro minorile e delle donne nonché delle condizioni igienico-sanitarie dei Dipendenti.

II. Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).

Esempi di condotte illecite.

L'Attività Sensibile in esame rileva nell'ambito dei Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro in quanto un soggetto dell'organico della Società potrebbe acquistare ovvero far acquistare attrezzature e dispositivi di protezione individuali non marcati CE al fine di ottenere un risparmio di spesa per la Società, provocando incidenti che causino la morte o delle lesioni personali ai Dipendenti.

Inoltre, la gestione degli approvvigionamenti di servizi potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della SSL nell'ipotesi in cui l'inadempimento di obblighi giuridici inerenti alla gestione degli appalti cagionasse una lesione ad un Dipendente.

Infine, l'Attività Sensibile in esame potrebbe presentare profili di rischio potenziali in relazione al delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare ovvero al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nel caso in cui, al fine di ottenere un risparmio economico per la Società, una figura apicale o un sottoposto della Società si rivolgesse, nell'ambito degli appalti, a Fornitori che impiegano lavoratori in condizioni di sfruttamento e/o provenienti da stati terzi e privi di regolare permesso di soggiorno.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rimanda a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”* al punto VI del paragrafo A.6 relativo alla *“Gestione degli acquisti di beni e dei servizi (incluse le consulenze)”*.

In aggiunta a quanto sopra riportato, ai Destinatari che, in ragione della propria funzione aziendale ovvero dell'incarico svolto, siano coinvolti nella gestione dell'Attività Sensibile in oggetto **è fatto obbligo** di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto attraverso:

- i) l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- ii) l'acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- iii) l'acquisizione della dichiarazione dell'impresa appaltatrice di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del Testo Unico Sicurezza;
- iv) l'acquisizione del DURC di cui al decreto ministeriale del 24 ottobre 2007;
- v) l'acquisizione dell'organigramma di sicurezza dell'impresa appaltatrice (comprensiva delle figure competenti in materia di salute e sicurezza di cui al Testo Unico Sicurezza);
- vi) l'acquisizione dell'elenco di tutto il personale, con l'indicazione delle specifiche mansioni che per motivi di lavoro dovrà entrare all'interno dei siti della Società e, se del caso, relativo permesso di soggiorno del personale extracomunitario;
- vii) l'acquisizione di eventuali attestati inerenti alla formazione erogata con specifico riferimento all'attività oggetto dell'appalto;
- viii) l'acquisizione dell'elenco dei dispositivi di sicurezza in dotazione ai Dipendenti.

In particolare, all'RSPP, ovvero ad altro soggetto specificamente incaricato, **è fatto obbligo** di:

- i) fornire informazioni dettagliate circa gli eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- ii) cooperare con la Società nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- iii) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Dipendenti;
- iv) predisporre il DUVRI che indichi le misure adottate al fine di eliminare, o quanto meno ridurre al minimo, i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. Tale documento deve essere allegato al contratto di appalto o d'opera. Il DUVRI dovrà essere prontamente adeguato all'evoluzione dei servizi e dei lavori;
- v) individuare chiaramente nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni;
- vi) organizzare con la Società riunioni di coordinamento verbalizzate e finalizzate all'elaborazione del DUVRI.

A tutti i summenzionati Destinatari è in ogni caso fatto obbligo di informare prontamente l'Organismo di Vigilanza di situazioni anomale o non conformi a quanto definito nella presente Parte Speciale.

Le attività di acquisto di attrezzature aziendali sono condotte nel rispetto dei requisiti di salute e sicurezza delle stesse, tenendo conto anche delle considerazioni dei lavoratori attraverso le loro rappresentanze.

Le attrezzature dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (ad es. marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, eccetera). Se del caso, in ragione

dei disposti legislativi applicabili, la loro messa in esercizio sarà subordinata a procedure di esame iniziale o di omologazione.

Preliminarmente all'utilizzo di nuove attrezzature il lavoratore incaricato dovrà essere opportunamente formato e/o addestrato.

Le attività di acquisto vengono condotte nel rispetto della procedura per gli acquisti adottata dalla Società con lo scopo di:

- (i) definire i criteri e le modalità per la qualificazione e la verifica dei requisiti dei fornitori;
- (ii) definire le modalità per la verifica della conformità delle attrezzature da acquistare alle normative vigenti (ad es. marcatura CE), nonché i criteri e le modalità per la valutazione dei requisiti di accettabilità;
- (iii) prevedere, qualora applicabili, le modalità di esecuzione dei controlli in accettazione degli esami iniziali e delle omologazioni necessarie alla messa in esercizio.

Tutte le attrezzature, i macchinari e gli impianti che possono avere impatti significativi in materia di salute e sicurezza sono assoggettati a protocolli di manutenzione programmata con tempistiche e modalità anche definite dai fabbricanti. Gli eventuali interventi specialistici sono condotti da soggetti in possesso dei requisiti di legge che dovranno produrre le necessarie documentazioni.

Le attività di manutenzione su dispositivi di sicurezza sono oggetto di registrazione. In presenza di attrezzature e impianti per i quali siano previsti, dalla legislazione vigente, periodici interventi di verifica per la cui esecuzione siano individuati specifici enti esterni (ad es. ARPA, ASL, Organismi Notificati, Organismi di Ispezione, eccetera), si provvede a stipulare con l'ente preposto uno specifico contratto di verifica; qualora l'ente preposto non eroghi il servizio con le tempistiche previste dalla normativa si procederà come segue:

- (i) in caso di esistenza di ulteriori soggetti in possesso delle abilitazioni/autorizzazioni all'esecuzione degli interventi di verifica, si provvederà ad affidare loro l'incarico;
- (ii) in caso di assenza di soggetti alternativi si provvederà, a titolo di auto diagnosi, attraverso strutture tecniche esistenti sul mercato (ad es. imprese di manutenzione, società di ingegneria, eccetera).

Le attività di manutenzione sono gestite attraverso specifiche procedure con lo scopo di:

- (i) definire le modalità, le tempistiche e le responsabilità per la programmazione e lo svolgimento delle manutenzioni e delle verifiche periodiche, ove previste, di attrezzature, impianti e macchinari (individuati puntualmente in appositi protocolli/schede) e il controllo periodico della loro efficienza;
- (ii) definire le modalità di registrazione delle manutenzioni effettuate e le relative responsabilità;
- (iii) definire le modalità di segnalazione delle anomalie, individuare i mezzi più idonei per comunicare tali modalità, individuare i soggetti tenuti ad attivare il relativo processo di manutenzione (manutenzioni non programmate).

III. Ricerca, selezione e assunzione del personale e gestione del sistema premiante.

Esempi di condotte illecite.

L'attività di selezione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare nel caso in cui, ad esempio, la Società occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.

L'attività di gestione del personale potrebbe presentare profili di rischio anche in relazione al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nel caso in cui, ad esempio, la Società corrispondesse ai propri Lavoratori una retribuzione sproporzionata per difetto rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato ovvero violasse ripetutamente la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e/o alle ferie.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici connessi all'Attività Sensibile in oggetto si rimanda a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”* al punto IV del paragrafo A.6 relativo all'Area a Rischio *“Ricerca, selezione e assunzione del personale e gestione del sistema premiante”*.

IV. Gestione della contabilità aziendale, della tesoreria, della fiscalità e dei flussi finanziari (anche della cassa aziendale).

Esempio di condotta illecita.

La gestione della contabilità e dei flussi finanziari potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti contro la personalità individuale di cui all'articolo 25-*quiquies* del Decreto nel caso in cui, ad esempio, al fine di ottenere un risparmio di costi, la Società assuma, utilizzi o impegni manodopera sottoponendo i Dipendenti a condizioni di sfruttamento economico, corrispondendo retribuzioni sproporzionate per la qualità e quantità del lavoro prestato, e comunque in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali di riferimento.

Protocolli di prevenzione e presidi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”* al punto VIII del paragrafo A.6, relativo alla *“Gestione della contabilità aziendale, della tesoreria, della fiscalità e dei flussi finanziari (anche della cassa aziendale)”*.

V. Rapporti con la pubblica amministrazione e soggetti incaricati di un pubblico servizio per l'adempimento degli obblighi di legge, nonché gestione delle visite ispettive e di controllo.

Esempio di condotta illecita.

I rapporti con la pubblica amministrazione e soggetti incaricati di un pubblico servizio assumono rilevanza con riferimento ai Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro in quanto un soggetto apicale o sottoposto della Società potrebbe omettere di comunicare eventuali infortuni, ovvero violazioni del Testo Unico Sicurezza, con l'obiettivo di evitare sanzioni o interventi da parte della Pubblica Amministrazione.

Il rischio potrebbe altresì essere legato ai reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Infatti, ad esempio, la Società potrebbe imporre ai dipendenti turni di lavoro eccessivamente lunghi, senza concedere le pause previste dalla legge, omettendo il pagamento di straordinari e delle indennità previste, violando così la normativa sul lavoro per aumentare la produttività della Società, mantenendo inalterato il costo del personale.

Protocolli di prevenzione e presidi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici, si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A “*Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria*”, punto I del paragrafo A.6 relativo all’Attività Sensibile “*Rapporti con la pubblica amministrazione e soggetti incaricati di un pubblico servizio per l’adempimento degli obblighi di legge, nonché gestione delle visite ispettive e di controllo*”.

VI. Assegnazione delle auto aziendali e gestione del parco auto.

Esempio di condotta illecita.

L’assegnazione della auto aziendali e la gestione del parco auto rilevano nell’ambito della SSL in quanto l’utilizzo di veicoli aziendali non idonei o non correttamente mantenuti dalla Società al fine di risparmiare sui costi, ovvero assegnati in assenza dei necessari requisiti di sicurezza, al fine di agevolare e favorire taluno negli spostamenti, può causare incidenti stradali con esiti mortali o lesivi.

Protocolli di prevenzione e presidi specifici di comportamento.

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei Reati la Società adotta i seguenti protocolli specifici di prevenzione:

- i) definizione di una procedura formalizzata per l’assegnazione delle auto aziendali, che preveda verifiche periodiche sullo stato di sicurezza dei veicoli;
- ii) pianificazione della manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle indicazioni del produttore e della normativa vigente;
- iii) assegnazione dei veicoli aziendali solo a soggetti dei quali sia stata verificata l’idoneità alla guida e che siano dotati di patente di guida valida;
- iv) gestione strutturata delle segnalazioni di anomalie o guasti, con obbligo di immediata presa in carico e sospensione dell’uso del veicolo, ove necessario;
- v) previsione di un registro *ad hoc* riportante i dati del mezzo, nonché del Dipendente al quale lo stesso è assegnato, unitamente a tutti i documenti (quali, ad esempio, libretto di circolazione, assicurazione, patente, eccetera);
- vi) previsione di sanzioni disciplinari in caso di violazione delle procedure o dei presidi di sicurezza.

Ai Destinatari che, per ragione della propria funzione aziendale ovvero dell’incarico svolto, siano coinvolti nella gestione dell’Attività Sensibile in esame **è fatto divieto** di assegnare o utilizzare veicoli in assenza dei requisiti minimi di sicurezza, ovvero in caso di manifesta inidoneità del veicolo.

Invece, **è fatto obbligo** di:

- a) rispettare le norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (“**Codice della Strada**”);
- b) rispettare le *policy* aziendali sull’uso dei mezzi aziendali e sulla gestione delle sanzioni amministrative in caso di violazioni del Codice della Strada;
- c) utilizzare le auto aziendali ai soli scopi pattuiti con la Società al momento dell’assegnazione;

- d) segnalare tempestivamente eventuali difetti o situazioni di pericolo riscontrate.

VII. Gestione dei flussi di comunicazione, partecipazione e consultazione in ambito salute, sicurezza e ambiente.

Esempio di condotta illecita.

La gestione della comunicazione in materia di ambiente, sicurezza e salute rileva con riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme a tutela della SSL qualora un Dipendente diffonda comunicazioni incomplete o fuorvianti circa le condizioni di lavoro, i rischi presenti, ovvero ometta di segnalare criticità, non conformità o anomalie sul luogo di lavoro, con conseguente esposizione dei Dipendenti a situazioni di pericolo e indebiti vantaggi organizzativi e/o economici per la Società.

Protocolli di prevenzione e presidi specifici di comportamento.

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei Reati la Società adotta i seguenti protocolli specifici di prevenzione:

- (i) formalizzazione di apposita procedura in relazione alle modalità di gestione delle comunicazioni, sia interne alla Società, sia esterne, nei confronti, ad esempio, di Pubbliche Amministrazioni, Clienti, *Partner* o Fornitori;
- (ii) individuare le tipologie di informazioni e di dati relativi al sistema di gestione integrato da comunicare all'interno e di quelle da rendere noti all'esterno, nonché le modalità di condivisione degli stessi;
- (iii) assicurare la formazione e la sensibilizzazione dei Destinatari rispetto alle materie ambientali e di salute e sicurezza.

VIII. Gestione delle attività e dei rischi legati al sistema di gestione integrato ambiente, salute e sicurezza.

Esempio di condotta illecita.

La gestione delle attività e dei rischi legati al sistema di gestione integrato ambiente, salute e sicurezza rileva nell'ambito del reato di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme a tutela della SSL qualora un soggetto apicale ovvero sottoposto della Società ometta o alteri documenti obbligatori (quale, ad esempio, la valutazione dei rischi), facendo apparire come conformi situazioni non rispondenti alla realtà, con conseguente esposizione dei lavoratori a condizioni di rischio che ledano la loro sicurezza e salute e indebiti vantaggi organizzativi e/o economici per la Società.

Protocolli di prevenzione e presidi specifici di comportamento.

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei Reati la Società adotta i seguenti protocolli specifici di prevenzione:

- i) analisi periodica dei dati e delle statistiche relative ai rischi nell'ambito del sistema di gestione integrato e alle azioni intraprese per prevenirli, con l'obiettivo di individuare eventuali misure correttive;
- ii) programmazione e pianificazione periodica di attività di formazione, informazione e addestramento con riferimento ad ambiente, salute e sicurezza;

- iii) gestione dei cambiamenti relativi agli aspetti societari legati all'ambiente, salute e sicurezza attraverso il coinvolgimento di tutte le figure aziendali interessate;
- iv) aggiornamento del sistema di gestione integrato relativo all'HSE rispetto alle attività sociali e in conformità alle normative vigenti;
- v) definizione dei ruoli e delle responsabilità per la gestione delle materie ambientali, di salute e di sicurezza, individuando le funzioni aziendali competenti per (a) la redazione dei documenti relativi al sistema di gestione integrato, (b) la revisione e la verifica circa la completezza e la veridicità del contenuto degli stessi (c) l'approvazione finale l'eventuale invio dei predetti documenti alla PA o agli enti competenti;
- vi) tracciabilità delle comunicazioni interne, nonché di quelle inviate alla e ricevute dalla PA o dagli enti competenti, con riferimento al sistema integrato;
- vii) previsione di una adeguata gestione documentale, tale per cui tutti i documenti del sistema di gestione integrato siano correttamente classificati, archiviati e tracciati.

In aggiunta ai protocolli di prevenzione sopra indicati, ai Destinatari che, in ragione della loro funzione aziendale ovvero della delega ricevuta, siano coinvolti nella gestione dell'Attività Sensibile in esame **è fatto divieto** di:

- a) alterare, falsificare o omettere informazioni nei documenti relativi al sistema integrato;
- b) inviare documentazione alla PA o agli enti competenti senza approvazione formale da parte dei responsabili del processo in esame;
- c) effettuare promesse o doni o indebite elargizioni di denaro o altra utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) a pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio, soggetti privati o persone a questi ultimi vicini per ottenere autorizzazioni o certificazioni legate al sistema di gestione integrata.

IX. Gestione del magazzino.

Esempio di condotta illecita.

La gestione del magazzino è rilevante nell'ambito della SSL in quanto la Società, per risparmiare sui costi, potrebbe omettere di adottare misure preventive di sicurezza in magazzino legate allo stoccaggio, sollevamento e movimentazione delle merci o, ancora, omettere di prevedere un'adeguata segnaletica utile in caso di emergenza, determinando così eventi lesivi o mortali di un Dipendente addetto al magazzino.

Protocolli di prevenzione e presidi specifici di comportamento.

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei Reati la Società ai Destinatari che, per ragione della propria funzione aziendale ovvero dell'incarico svolto, siano coinvolti nella gestione dell'Attività Sensibile in esame **è fatto divieto** di:

- a) movimentare merci senza formazione e addestramento adeguati, ovvero senza indossare i dispositivi di sicurezza assegnati;
- b) sollevare carichi oltre i limiti consentiti e senza l'ausilio di dispositivi meccanici;
- c) utilizzare attrezzature o macchinari non idonei o danneggiati.

Invece, **è fatto obbligo** di:

- a) indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale previsti dal DVR;
- b) rispettare le vie di fuga e le aree di emergenza predisposte;
- c) partecipare alla formazione obbligatoria sulla sicurezza e sull'uso dei mezzi.

Oltre ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici appena illustrati, si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale L “*Contrabbando*” al punto IV del paragrafo L.5 relativo all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile “*Gestione del magazzino*”.

X. *Gestione delle trasferte, nonché dei rimborsi spese e spese di rappresentanza.*

Esempio di condotta illecita.

La gestione delle trasferte assume rilevanza con riferimento alla SSL in quanto un Dipendente, nello svolgimento di attività lavorative in Italia o all'estero, può essere esposto a rischi specifici connessi agli spostamenti, alla destinazione e alle condizioni operative, la cui mancata valutazione e gestione da parte della Società, con l'obiettivo di ridurre i costi e le tempistiche dell'organizzazione delle trasferte, potrebbe determinare eventi lesivi o mortali di sé stesso e/o di terzi.

Protocolli di prevenzione e presidi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale B “*Reati societari*” al punto X del paragrafo B.5, relativa all’Attività Sensibile “*Gestione delle trasferte, nonché dei rimborsi spese e spese di rappresentanza*”.

PARTE SPECIALE G

**Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in
strumenti o segni di riconoscimento**

e

Delitti contro l'industria e il commercio

Articoli 25-bis e 25-bis.1 del Decreto

G.1. Funzione della Parte Speciale G.

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari devono attenersi nella gestione delle Attività Sensibili connesse con le fattispecie di reato previste dagli articoli 25-bis e 25-bis.1 del Decreto.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- c) definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- d) supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

G.2. Fattispecie di Reato rilevanti.

Di seguito viene riportata una breve descrizione delle principali fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli articoli 25-bis (*Falsità in monete, in carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*) e 25-bis.1 (*Delitti contro l'industria ed il commercio*) del Decreto.

G.2.1. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25-bis del Decreto).

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (articolo 457 del codice penale).

Il reato punisce chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (articolo 459 del codice penale).

La norma in esame punisce chiunque contraffà o altera i valori di bollo, nonché introduce nel territorio dello Stato, ovvero acquista, detiene e mette in circolazione valori di bollo contraffatti.

La norma precisa che agli effetti della legge penale si intendono per “*valori di bollo*” la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi dalle leggi speciali.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (articolo 464 del codice penale).

Il reato punisce chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Inoltre, è punito chiunque riceve valori di bollo contraffatti o alterati in buona fede.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (articolo 473 del codice penale).

Il reato si configura mediante la contraffazione, l'alterazione o anche il solo uso sia di marchi o segni distintivi delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, sia di brevetti, disegni o modelli industriali.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è la pubblica fede, nell'accezione particolare della fiducia dei consumatori in quei mezzi simbolici di pubblico riconoscimento che contraddistinguono i prodotti industriali e le opere dell'ingegno nella loro circolazione sul mercato.

Quanto all'oggetto della contraffazione o alterazione, devono intendersi:

- (i) per marchio e segni distintivi: gli elementi indicatori della provenienza del prodotto contrassegnato o della titolarità dell'opera dell'ingegno;
- (ii) per brevetto: l'attestato della riferibilità di una nuova invenzione o scoperta industriale a un determinato soggetto, cui lo Stato concede il diritto di esclusiva nello sfruttamento dell'invenzione stessa;
- (iii) per "*disegni*" e "*modelli*": gli attestati di concessione relativi ai brevetti per modelli industriali e ai brevetti per disegni e modelli ornamentali.

La condotta rilevante di falsificazione si sostanzia nelle sue plurime forme della contraffazione, dell'alterazione e dell'uso.

La contraffazione si realizza quando il marchio o gli altri segni distintivi vengano riprodotti abusivamente, più o meno pedissequamente, nei propri elementi essenziali, per essere apposti su prodotti affini non genuini in modo idoneo a confondere i consumatori sulla loro provenienza.

La condotta affine di alterazione, si sostanzia nella modifica parziale di un marchio genuino tale, comunque, da generare confusione con l'originario.

L'uso, infine, costituisce un'ipotesi residuale, destinata a ricomprendere tutti i casi di impiego commerciale o industriali di segni contraffatti o alterati da altri.

Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa in esame, si precisa che:

- (i) l'autore della condotta illecita deve avere consapevolezza che gli strumenti e segni di riconoscimento protetti dalla norma siano stati depositati, registrati, brevettati nelle forme di legge e vi deve essere, pertanto, la volontarietà della condotta di falsificazione;
- (ii) è necessario che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 del codice penale).

La fattispecie di reato è sussidiaria rispetto a quella di cui all'articolo 473 del codice penale, configurandosi il delitto, in assenza di concorso nella contraffazione o alterazione, allorquando si mettano autonomamente in circolazione i prodotti o le opere dell'ingegno falsamente contrassegnati.

La condotta nello specifico è integrata attraverso:

- (i) l'introduzione nel territorio dello Stato, per scopi commerciali, di prodotti o opere dell'ingegno contraffatti o alterati;
- (ii) la detenzione per la vendita e la messa in vendita dei predetti prodotti o comunque la loro messa in circolazione.

L'oggetto materiale delle condotte sono i marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, protetti, come nell'ipotesi di cui all'articolo 473 del codice penale, sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale.

Ai fini dell'integrazione del delitto, sul piano soggettivo, è richiesta la consapevolezza della falsità dei contrassegni apposti sul prodotto e per le ipotesi di introduzione nel territorio dello stato e la detenzione è necessario anche il fine ulteriore del commercio e della vendita.

G.2.2. Delitti contro l'industria ed il commercio (articolo 25-bis.1 del Decreto).

Turbata libertà dell'industria o del commercio (articolo 513 del codice penale).

Il reato si configura allorché vi sia aggressione all'iniziativa economica realizzata attraverso l'esercizio di violenza sulle cose o l'utilizzo di mezzi fraudolenti al fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. L'interesse giuridico tutelato, quindi, risiede nel diritto dei cittadini al libero svolgimento dell'iniziativa economica.

La condotta rilevante si esplica secondo due modalità alternative, espressive entrambe del medesimo disvalore penale, ossia:

- (i) l'esercizio di violenza sulle cose, che si realizza allorché la cosa viene danneggiata, trasformata o ne viene mutata la destinazione;
- (ii) l'utilizzo di mezzi fraudolenti, ossia di quei mezzi (artifici, raggiri e menzogne) idonei a trarre in inganno la vittima, tra i quali potrebbero rientrare anche l'uso di marchi registrati altrui, la diffusione di notizie false e tendenziose, la pubblicità menzognera e la concorrenza "parassitaria".

Affinché la condotta abbia rilievo è, altresì, necessario che la stessa sia finalizzata all'impedimento o al turbamento di un'industria o di un commercio e non, quindi, alla loro effettiva realizzazione.

L'impedimento può essere anche temporaneo o parziale e può verificarsi anche quando l'attività di impresa non sia ancora iniziata ma sia in preparazione.

La turbativa, invece, deve riferirsi ad un'attività già iniziata e deve consistere nell'alterazione del suo regolare e libero svolgimento.

Ai fini dell'integrazione del delitto in esame, anche sul piano soggettivo, è richiesta la consapevolezza e volontarietà della condotta accompagnata dal fine ulteriore di turbare o impedire un'attività.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (articolo 513-bis del codice penale).

Il reato in esame si configura allorché, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, vengono compiuti con violenza o minaccia, atti di concorrenza. L'interesse tutelato consiste in primo luogo nel buon funzionamento dell'intero sistema economico e, quindi, nella libertà delle persone di autodeterminarsi nel settore. La condotta si manifesta attraverso atti di violenza o minaccia, senza che sia necessaria la reale intimidazione della vittima né un'alterazione degli equilibri di mercato. Inoltre, per avere rilevanza, la condotta deve essere posta in essere da un soggetto che svolga un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche in via di fatto purché tale attività non sia posta in essere *una tantum*.

Frodi contro le industrie nazionali (articolo 514 del codice penale).

Il reato si configura allorché, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi, o segni distintivi contraffatti o alterati, si cagioni un nocumento all'industria nazionale.

La fattispecie mira alla tutela dell'ordine economico e, più specificamente, della produzione nazionale.

La condotta assume rilevanza solo quando cagioni un nocumento, consistente in qualsivoglia forma di pregiudizio, all'industria nazionale. Dal punto di vista soggettivo, per la configurabilità del reato, è richiesta la volontà della condotta tipica accompagnata dalla consapevolezza della contraffazione o alterazione dei contrassegni dei prodotti industriali oltre che la consapevolezza che da tale fatto possa derivare un nocumento all'industria nazionale.

Frode nell'esercizio del commercio (articolo 515 del codice penale).

Il reato si configura con la consegna, nell'esercizio di un'attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, di una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità.

Il bene giuridico tutelato si sostanzia, quindi, nella correttezza degli scambi commerciali ove il singolo atto contrattuale che sostanzia la frode viene in rilievo non di per sé, ma come elemento idoneo a turbare il sistema di scambi commerciali, inficiando la fiducia che gli operatori devono riporre nelle controparti contrattuali.

La condotta può essere posta in essere da chiunque, purché nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico e, per avere rilevanza, deve realizzarsi attraverso la consegna di una cosa diversa rispetto a quella pattuita in origine, potendo sostanzarsi la differenza indistintamente:

- (i) alla provenienza o origine, intese come il luogo di produzione o fabbricazione;
- (ii) alla qualità, quando la cosa pur essendo dello stesso genere o della stessa specie rispetto a quella pattuita, è diversa per prezzo o utilizzabilità;
- (iii) alla quantità, quando la diversità riguarda il peso, la misura o il numero;
- (iv) all'“*essenza*”, quando sia stata consegnata una cosa al posto di un'altra.

Dal punto di vista soggettivo, per la configurabilità del reato, è richiesta la consapevolezza da parte dell'agente di consegnare un bene difforme rispetto a quello pattuito, a nulla rilevano ulteriori altri fini eventualmente perseguiti dal reo.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (articolo 517 del codice penale).

Il reato si configura qualora si pongano in vendita, ovvero si mettano altrimenti in circolazione, opere dell'ingegno o prodotti industriali, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

La norma è posta a chiusura del sistema di tutela penale dei marchi, in quanto viene sanzionata, in aggiunta alle condotte di contraffazione previste dagli articoli 473 e 474 del codice penale, l'utilizzazione di marchi mendaci, ossia di quei marchi che, senza costituire copia o imitazione di un marchio registrato, per il contenuto o per il rapporto in cui si trovano con il prodotto, sono idonei ad indurre in errore i consumatori. Peraltro, per la configurabilità della fattispecie in commento, non occorre che il marchio imitato sia registrato o riconosciuto a norma della normativa interna o internazionale.

La condotta rilevante si realizza, alternativamente, attraverso le azioni di porre in vendita, ovvero mettere altrimenti in circolazione, prodotti con attitudine ingannatoria, ovvero, rispettivamente, attraverso l'offerta di un determinato bene a titolo oneroso e attraverso qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, con esclusione della mera detenzione in locali diversi da quelli della vendita o del deposito prima dell'uscita della merce dalla disponibilità del detentore.

Di fondamentale importanza per l'integrazione degli estremi del delitto è l'attitudine ingannatoria che deve avere il prodotto imitato; in altri termini il prodotto deve poter trarre in inganno il consumatore di

media diligenza, anche se poi non si concretizza il reale danno al consumatore, poiché la fattispecie è di pericolo concreto.

Il mendacio ingannevole, inoltre, può cadere anche sulle modalità di presentazione del prodotto, cioè in quel complesso di colori, immagini, fregi, che possono indurre l'acquirente a falsare il giudizio sulla qualità o la provenienza della merce offerta.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, per l'integrazione del reato è richiesta la mera consapevolezza dell'attitudine decettiva della modalità di presentazione del prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (articolo 517-ter del codice penale).

Il reato si configura allorquando, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, si fabbrichino o adoperino industrialmente oggetti o altri beni, realizzati usurpando o violando un titolo di proprietà industriale, nonché qualora tali beni vengano introdotti nel territorio dello Stato, detenuti per la vendita, posti in vendita con offerta diretta ai consumatori o messi comunque in circolazione, al fine di trarne profitto.

La fattispecie mira a tutelare i diritti di proprietà industriale, acquisiti mediante brevetto, registrazione o negli altri modi previsti dalla legge in materia di privativa industriale.

La condotta rilevante si realizza mediante:

- (i) l'usurpazione o la violazione del titolo di proprietà industriale, purché finalizzate a produrre o impiegare industrialmente i relativi oggetti;
- (ii) l'introduzione nel territorio dello Stato dei beni prodotti in violazione della privativa;
- (iii) la detenzione per la vendita dei suddetti beni;
- (iv) la messa in vendita dei beni medesimi che si realizza a prescindere dalla vendita effettiva, concretizzandosi la condotta per il semplice fatto di rendere la merce concretamente disponibile agli eventuali clienti mediante offerta diretta ai consumatori;
- (v) la messa in circolazione che consiste in ogni altra forma possibile di messa in contatto della merce con i consumatori.

Infine, affinché la condotta abbia rilevanza è necessario che siano state osservate le norme nazionali e internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale ed industriale.

G.3. Aree a rischio ed Attività Sensibili.

Di seguito sono elencate le attività considerate maggiormente esposte al rischio di commissione dei reati di cui agli articoli 25-bis e 25-bis.1 del Decreto:

- i. *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).*
- ii. *Rapporti con la pubblica amministrazione e soggetti incaricati di un pubblico servizio per l'adempimento degli obblighi di legge, nonché gestione delle visite ispettive e di controllo.*
- iii. *Gestione della contabilità aziendale, della tesoreria, della fiscalità e dei flussi finanziari (anche della cassa aziendale).*

- iv. *Gestione della progettazione e commercializzazione di dispositivi medici, nonché verifica sussistenza dei titoli di privativa industriale.*
- v. *Gestione delle operazioni di import – export.*
- vi. *Gestione dei rapporti con enti certificatori e organismi notificati.*
- vii. *Gestione di gare/tenders, trattative private ed esecuzione dei contratti di vendita.*
- viii. *Gestione delle gare e delle altre procedure indette dalla pubblica amministrazione italiana o straniera per la fornitura di prodotti, gestione delle forniture con la pubblica amministrazione o con altri soggetti operanti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale.*
- ix. *Gestione del magazzino.*
- x. *Monitoraggio dei rapporti con la clientela e gestione dei crediti commerciali.*

G.4. Regole e principi generali di comportamento.

L'obiettivo del presente paragrafo è quello di fornire ai Destinatari, nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento dell'Aree a Rischio individuate e delle Attività Sensibili in esse contenute, regole di condotta conformi.

In particolare, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

- (i) astenersi dal porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli articoli 25-bis, 25-bis.1 del Decreto;
- (ii) astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarle;
- (iii) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette Attività Sensibili riferiscano immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

G.5. Modalità esemplificative di reato, protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Viene di seguito riportata una breve descrizione delle fattispecie di Reato rilevanti rispetto alle attività poste in essere dalla Società che potrebbero fondare la responsabilità amministrativa della stessa ai sensi degli articoli 25-bis e 25-bis.1 del Decreto.

I. Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).

Esempio di condotta illecita.

L'Attività Sensibile in oggetto potrebbe presentare profili di rischio nell'ambito dei reati contro l'industria o il commercio, nell'ipotesi in cui la Società proceda a impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio attraverso la violenza sulle cose o altri mezzi fraudolenti.

Potrebbe anche presentare profili di rischio in relazione al reato di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede, laddove la Società, a seguito degli acquisti, spenda o metta in circolazione, monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto:

- a) nella Parte Speciale A *“Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”* nella sezione VI del paragrafo A.6;
- b) nella Parte Speciale F *“Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, Delitti contro la personalità individuale e Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare”*, nella sezione II del paragrafo F.5;

in relazione all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile *“Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)”*.

II. Rapporti con la pubblica amministrazione e soggetti incaricati di un pubblico servizio per l’adempimento degli obblighi di legge, nonché gestione delle visite ispettive e di controllo.

Esempi di condotte illecite.

La gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione può presentare profili di rischio in relazione ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento laddove, ad esempio, la società usi valori di bollo contraffatti o alterati.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici, si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”*, punto I del paragrafo A.6 relativo all’Attività Sensibile *“Rapporti con la pubblica amministrazione e soggetti incaricati di un pubblico servizio per l’adempimento degli obblighi di legge, nonché gestione delle visite ispettive e di controllo”*.

III. Gestione della contabilità aziendale, della tesoreria, della fiscalità e dei flussi finanziari (anche della cassa aziendale).

Esempi di condotte illecite.

La gestione della contabilità aziendale, della tesoreria, della fiscalità e dei flussi finanziari può presentare profili di rischio in relazione ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento se, ad esempio, la società o un suo dipendente, introduce nel territorio dello Stato italiano, acquista o detiene monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione o spenderle.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”* al punto VIII del paragrafo A.6, relativo alla *“Gestione della contabilità aziendale, della tesoreria, della fiscalità e dei flussi finanziari (anche della cassa aziendale)”*.

IV. Gestione della progettazione e commercializzazione di dispositivi medici, nonché verifica sussistenza dei titoli di privativa industriale.

Esempi di condotte illecite.

L'Attività Sensibile in oggetto potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale nel caso in cui la Società proceda alla commercializzazione di nuovi prodotti realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale di terzi.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto riportato nella Parte Speciale B "*Reati societari*", al punto IV del paragrafo B.5 relativo all'Attività Sensibile e all'Area a Rischio "*Gestione della progettazione e commercializzazione di dispositivi medici, nonché verifica sussistenza dei titoli di proprietà industriale*".

V. Gestione delle operazioni di import – export.

Esempi di condotte illecite.

La gestione delle operazioni di *import* ed *export* potrebbe rilevare nell'ambito dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento qualora la società, al fine di trarne profitto, introduca o commercializzi nel territorio dello Stato italiano prodotti industriali recanti marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, senza adeguati controlli sull'autenticità e sulla tutela della proprietà industriale.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici, si rimanda all'analisi della Parte Speciale L "*Contrabbando*" al punto II del paragrafo L.5 relativo all'Attività Sensibile "*Gestione delle operazioni di import – export*".

VI. Gestione dei rapporti con enti certificatori e organismi notificati.

Esempi di condotte illecite.

La gestione dei rapporti con gli enti certificatori e gli organismi notificati potrebbe presentare profili di rischio qualora la Società, al fine di ottenere o mantenere le certificazioni inerenti al Sistema Qualità rilasciate dagli enti competenti, fornisca dichiarazioni non veritiere in merito alle caratteristiche qualitative dei prodotti realizzati, commercializzando pertanto beni non conformi.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale B "*Reati societari*", al punto IX del paragrafo B.5 relativo all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile "*Gestione dei rapporti con enti certificatori e organismi notificati*".

VII. Gestione di gare/tenders, trattative private ed esecuzione dei contratti di vendita.

Esempi di condotte illecite.

L'Area a Rischio e l'Attività Sensibile in oggetto potrebbe presentare profili di rischio, ad esempio, in relazione al reato di frode nell'esercizio del commercio, nell'ipotesi in cui la Società proceda alla consegna agli acquirenti di prodotti che per qualità o quantità risultino differenti dichiarati o pattuiti.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto riportato nella Parte Speciale B “*Reati societari*” al punto VIII del paragrafo B.5, relativo all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile “*Gestione di gare/tenders, trattative private ed esecuzione dei contratti di vendita*”.

VIII. Gestione delle gare e delle altre procedure indette dalla pubblica amministrazione italiana o straniera per la fornitura di prodotti, gestione delle forniture con la pubblica amministrazione o con altri soggetti operanti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale.

Esempi di condotte illecite.

La gestione delle gare e delle procedure indette dalla PA e la gestione delle pubbliche forniture potrebbero presentare profili di rischio, ad esempio, in relazione al reato di frode nell’esercizio del commercio, nell’ipotesi in cui la Società, a seguito dell’aggiudicazione della gara, proceda a fornire alla PA prodotti che per qualità o quantità risultino differenti dichiarati o pattuiti, secondo la documentazione di gara sottoscritta.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici, si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A “*Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria*”, al punto III del paragrafo A.6, relativo all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile “*Gestione delle gare e delle altre procedure indette dalla pubblica amministrazione italiana o straniera per la fornitura di prodotti, gestione delle forniture con la pubblica amministrazione o con altri soggetti operanti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale*”.

IX. Gestione del magazzino.

Esempi di condotte illecite.

La gestione del magazzino potrebbe presentare dei profili di rischio nell’ambito dei delitti contro l’industria e il commercio qualora la società detenga e stocchi all’interno del magazzino prodotti industriali destinati alla vendita e alla commercializzazione, recanti nomi, marchi o segni distintivi idonei a trarre il compratore in inganno in merito alla qualità, alla quantità e all’origine dei beni.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici, si rinvia a quanto previsto nella:

- a) Parte Speciale F “*Delitto contro la personalità individuale e Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare e Razzismo e xenofobia*” al punto IX del paragrafo F.5;
- b) Parte Speciale L “*Contrabbando*” al punto IV del paragrafo L.5;

entrambe relative all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile “*Gestione del magazzino*”.

X. Monitoraggio dei rapporti con la clientela e gestione dei crediti commerciali.

Esempi di condotte illecite.

Il monitoraggio dei rapporti con la clientela e la gestione dei crediti commerciali può presentare profili di rischio in relazione ai delitti contro l'industria e il commercio laddove la società o un suo dipendente, nell'esercizio della propria attività commerciale o industriale, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto riportato nella Parte Speciale E *“Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio e Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori”* al punto III del paragrafo E.5, relativo all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile *“Monitoraggio dei rapporti con la clientela e gestione dei crediti commerciali”*.

PARTE SPECIALE H

Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea

Articolo 25-octies.2 del Decreto

H.1. Funzione della Parte Speciale H.

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari devono attenersi nella gestione delle Attività Sensibili connesse con le fattispecie di Reato previste dall'articolo 25-*octies*.2 del Decreto.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- b) supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

H.2. Fattispecie di Reato rilevanti.

Viene di seguito riportata una breve descrizione delle fattispecie di Reato rilevanti per la Società che potrebbero fondare la responsabilità amministrativa della stessa ai sensi dell'articolo 25-*octies*.2 del Decreto.

Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (articolo 275-*bis* del codice penale).

La norma in esame punisce chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea: (a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, o stanZIA a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche; (b) omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati; (c) conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi; (d) importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni; (e) presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie.

Parimenti è punito chiunque eluda l'esecuzione di una misura restrittiva dell'Unione europea mediante: (a) l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati; (b) la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento.

Quando, nei casi indicati dal primo comma e dal secondo comma, i fondi, le risorse economiche, i beni, i servizi, le operazioni o le attività hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 90.000. La disposizione di cui al periodo che precede non si applica nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera d) se il fatto ha ad oggetto prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso di cui agli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021.

Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.

Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di operazioni compiute senza la relativa autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false.

Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (articolo 275-ter del codice penale).

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 15.000 a euro 50.000 la persona designata o il legale rappresentante dell'entità od organismo designati, che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di segnalare alle autorità amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il diritto di proprietà o il controllo o di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque, in violazione dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni, di cui è a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate. Quando i fondi o le risorse economiche hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a 10.000 euro, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.000 a euro 45.000. Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.

Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (articolo 275-quater del codice penale).

Chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in difformità dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, quando tale autorizzazione è prescritta da una misura restrittiva dell'Unione europea, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 25.000 a euro 150.000. Quando le attività di cui al primo comma hanno ad oggetto fondi, beni, servizi che hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 80.000. Ai fini della determinazione del valore indicato al secondo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.

H.3. Aree a Rischio e Attività Sensibili.

Di seguito sono elencate le Aree a Rischio e le Attività Sensibili considerate maggiormente esposte al rischio di commissione dei Reati di cui all'articolo 25-octies.2 del Decreto, così come individuati nel paragrafo precedente:

- i) *Rapporti con la pubblica amministrazione e soggetti incaricati di un pubblico servizio per l'adempimento degli obblighi di legge, nonché gestione delle visite ispettive e di controllo.*
- ii) *Gestione della contabilità aziendale, della tesoreria, della fiscalità e dei flussi finanziari (anche della cassa aziendale).*
- iii) *Gestione delle operazioni di import – export.*
- iv) *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).*
- v) *Gestione della progettazione e commercializzazione di dispositivi medici, nonché verifica sussistenza dei titoli di privativa industriale.*
- vi) *Gestione di gare/tenders, trattative private ed esecuzione dei contratti di vendita.*

vii) *Gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni.*

H.4. Principi generali di comportamento.

Obiettivo del presente paragrafo è quello di descrivere le regole e i principi di comportamento che i Destinatari, nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle Aree a Rischio e delle Attività Sensibili, sono tenuti a rispettare al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche Attività Sensibili svolte, la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale H.

In particolare, i Destinatari sono chiamati ad attenersi ai seguenti principi generali di comportamento:

- (i) monitoraggio costante delle liste ufficiali dei soggetti sottoposti alle misure restrittive dell'Unione europea
- (ii) evitare la vendita diretta di beni a un soggetto inserito nelle liste pubbliche dei soggetti sanzionati e soggetti a misure restrittive dell'Unione Europea, nonché ogni forma di assistenza finanziaria, intermediazione o prestazione di servizi che, pur attraverso triangolazioni complesse o l'utilizzo di schermi societari di facciata, consenta al destinatario finale di beneficiare delle risorse vietate;
- (iii) inserire, all'interno dei contratti con Fornitori, Clienti e controparti in generale, delle clausole che impongano il rispetto dei regimi sanzionatori dell'Unione europea e che prevedano dei meccanismi di risoluzione automatica del rapporto in caso di violazione.

Inoltre, i Destinatari devono in generale tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le Attività Sensibili.

H.5. Modalità esemplificative di reato, protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Viene di seguito riportata una breve descrizione delle fattispecie di Reato rilevanti rispetto alle attività poste in essere dalla Società che potrebbero fondare la responsabilità amministrativa della stessa ai sensi dell'articolo 25-*octies*.2 del Decreto.

I. Rapporti con la pubblica amministrazione e soggetti incaricati di un pubblico servizio per l'adempimento degli obblighi di legge, nonché gestione delle visite ispettive e di controllo.

Esempi di condotte illecite.

I rapporti con la PA e soggetti incaricati di un pubblico servizio per l'adempimento degli obblighi di legge, nonché gestione delle visite ispettive e di controllo potrebbe presentare profili di rischio nell'ambito dei Reati di violazione delle misure restrittive dell'Unione europea qualora, ad esempio, nel corso di una visita ispettiva delle autorità competenti, i referenti della società forniscano documentazione incompleta o dichiarazioni non veritiere per occultare l'esistenza di rapporti commerciali o finanziari con società stabilite in Stati terzi oggetto di misure restrittive dell'Unione europea, al fine di eludere la misura restrittiva.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici, si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”*, punto I del paragrafo A.6 relativo all'Attività Sensibile *“Rapporti con la pubblica amministrazione e*

soggetti incaricati di un pubblico servizio per l'adempimento degli obblighi di legge, nonché gestione delle visite ispettive e di controllo".

II. Gestione della contabilità aziendale, della tesoreria, della fiscalità e dei flussi finanziari (anche della cassa aziendale).

Esempi di condotte illecite.

La gestione della contabilità aziendale, della tesoreria, della fiscalità e dei flussi finanziari è un'Attività Sensibile rilevante nell'ambito dei Reati in materia di violazione delle misure restrittive dell'Unione europea qualora, ad esempio, i soggetti referenti della società, pur essendo a conoscenza che tra le disponibilità finanziarie della società vi sono risorse economiche riconducibili a una persona o entità designata ai sensi delle misure restrittive dell'Unione europea, ometta di darne comunicazione tempestiva alle autorità competenti, continuando a gestire tali somme nei propri conti aziendali senza effettuare la segnalazione obbligatoria.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A *"Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"* al punto VIII del paragrafo A.6, relativo alla *"Gestione della contabilità aziendale, della tesoreria, della fiscalità e dei flussi finanziari (anche della cassa aziendale)"*.

III. Gestione delle operazioni di import – export.

Esempi di condotte illecite.

La gestione delle operazioni di *import* e di *export* potrebbero rilevare nell'ambito dei Reati in materia di violazione delle misure restrittive dell'Unione europea qualora la Società proceda ad esportare beni verso, ovvero importare beni da, un Paese o un soggetto inseriti in un regime sanzionatorio, senza la necessaria autorizzazione o eludendo i controlli previsti.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici, si rimanda all'analisi della Parte Speciale L *"Contrabbando"*, punto I del paragrafo L.5, relativo all'Attività Sensibile *"Gestione delle operazioni di import – export"*.

IV. Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).

Esempi di condotte illecite.

L'attività di gestione degli acquisti di beni e di servizi rileva nell'ambito dei Reati in materia di violazione delle misure restrittive dell'Unione europea qualora la società, per l'approvvigionamento di beni, si rivolga a soggetti inseriti nelle liste sanzionatorie o, comunque, riconducibili a Stati destinatari di restrizioni.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto:

- a) nella Parte Speciale A *“Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”* nella sezione VI del paragrafo A.6;
- b) nella Parte Speciale F *“Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, Delitti contro la personalità individuale e Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare”*, nella sezione II del paragrafo F.5;

in relazione all’Area a Rischio e Attività Sensibile *“Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)”*.

V. Gestione della progettazione e commercializzazione di dispositivi medici, nonché verifica sussistenza dei titoli di privativa industriale.

Esempi di condotte illecite.

La gestione della progettazione e della commercializzazione di dispositivi medici potrebbe presentare profili di rischio nell’ambito dei Reati in materia di violazione delle misure restrittive dell’Unione europea qualora la società ottenga un’autorizzazione all’esportazione di un dispositivo medico verso un determinato Stato soggetto a restrizioni, ma di fatto operi in maniera difforme rispetto alle prescrizioni contenute nella predetta autorizzazione rilasciata in attuazione di una misura restrittiva dell’Unione europea.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto riportato nella Parte Speciale B *“Reati societari”*, al punto IV del paragrafo B.5 relativo all’Attività Sensibile e all’Area a Rischio *“Gestione della progettazione e commercializzazione di dispositivi medici, nonché verifica sussistenza dei titoli di privativa industriale”*.

VI. Gestione di gare/tenders, trattative private ed esecuzione dei contratti di vendita.

Esempi di condotte illecite.

La gestione di gare, trattative private ed esecuzione dei contratti di vendita potrebbe presentare profili di rischio con riferimento ai Reati in materia di violazione delle misure restrittive dell’Unione europea qualora le operazioni economiche o commerciali siano concluse direttamente o indirettamente, con soggetti, entità o Stati sottoposti a misure restrittive dell’Unione europea.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto riportato nella Parte Speciale B *“Reati societari”* al punto VIII del paragrafo B.5, relativo all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile *“Gestione di gare/tenders, trattative private ed esecuzione dei contratti di vendita”*.

VII. Gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni.

Esempi di condotte illecite.

La gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni rileva nell’ambito dei Reati in materia di violazione delle misure restrittive dell’Unione europea qualora i referenti della società omettano di segnalare alle autorità competenti che gli omaggi ricevuti coinvolgono fondi, beni o risorse economiche riconducibili a soggetti designati e sottoposti a misure restrittive dell’Unione europea.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione ed ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”* nella sezione VII del paragrafo A.6 relativo all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile *“Gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni”*.

PARTE SPECIALE I

Reati Ambientali

Articolo 25-undecies del Decreto

I.1. Funzione della Parte Speciale I.

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari devono attenersi nella gestione delle Attività Sensibili connesse con le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-*undecies* del Decreto.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- c) definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- d) supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La Società sta attualmente implementando il proprio sistema di gestione ambientale secondo quanto richiesto dalla normativa UNI EN ISO 14001:2015, al fine di ottenere la relativa certificazione.

I.2. Fattispecie di Reato rilevanti.

Il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, emessa in "*Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*", ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai c.d. reati ambientali, con l'introduzione dell'articolo 25-*undecies* all'interno del Decreto.

In data 28 maggio 2015 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 22 maggio 2015, n. 68, che ha modificato l'articolo 25-*undecies* introducendo nuove sanzioni e nuove fattispecie di reato.

Di seguito si riporta una breve descrizione delle principali fattispecie di Reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'articolo 25-*undecies* del Decreto rilevanti alla luce delle attività poste in essere dalla Società.

Inquinamento ambientale (articolo 452-*bis* del codice penale).

Il reato si configura con l'avvenimento di condotte abusive che, se pur non provocanti un evento catastrofico, sono comunque lesive per il bene "*ambiente*". È dunque punita la mera lesione, reversibile o meno, dell'equilibrio ambientale che provochi un significativo danno alle acque, all'aria, al suolo, al sottosuolo, alla fauna, alla flora, all'ecosistema o alla biodiversità.

Disastro ambientale (articolo 452-*quater* del codice penale).

Il reato si configura con l'avvenimento di condotte abusive provocanti un evento catastrofico attraverso l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, o comunque attraverso una modificazione di tale equilibrio che possa essere rimossa esclusivamente con provvedimenti eccezionali e particolarmente onerosi, o ancora mediante l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per estensione della compromissione o per numero di persone offese ed esposte al pericolo.

Delitti colposi contro l'ambiente (articolo 452-*quinqies* del codice penale).

Se i delitti di cui sopra vengono realizzati non con dolo, ma con colpa, si opera una diminuzione di pena, la quale è ulteriormente diminuita laddove dalla commissione dei fatti colposi deriva solo un mero pericolo di inquinamento o disastro ambientale.

Impedimento del controllo (articolo 452-*septies* del codice penale).

Il reato si configura nel caso in cui taluno impedisca, intralci o eluda l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne comprometta gli esiti, negando l'accesso, ovvero ostacolando o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi.

Circostanze aggravanti (articolo 452-*octies* del codice penale).

Se i delitti contro l'ambiente di cui sopra sono commessi da una associazione a delinquere è previsto un aumento di pena, maggiorato qualora partecipino all'associazione pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitino funzioni in materia ambientale.

Omessa bonifica (articolo 452-*terdecies* del codice penale).

La norma è volta a punire chiunque non provveda alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi quando vi sia obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 452-*quaterdecies* del codice penale).

La fattispecie di reato in esame riguarda le condotte di cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, gestione abusiva e in forma organizzata di ingenti quantitativi di rifiuti nonché le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività.

Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (articolo 255-*bis* decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

Il reato si configura allorché taluno abbandona o deposita rifiuti non pericolosi, ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee, e da tale condotta deriva un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, o un rischio di compromissione o deterioramento di elementi ambientali (come l'aria, le acque, il suolo, il sottosuolo, l'ecosistema, la flora, la fauna e la biodiversità). Inoltre, il fatto di cui alla norma in esame è integrato anche qualora tali condotte avvengano in siti contaminati o potenzialmente contaminati, oppure sulle strade di accesso a tali siti.

Abbandono di rifiuti pericolosi (articolo 255-*ter* decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

Il reato in questione punisce chiunque abbandona o deposita rifiuti pericolosi, ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee. Sono previsti aumenti di pena se (i) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone o un rischio di compromissione o deterioramento di elementi ambientali (come l'aria, le acque, il suolo, il sottosuolo, l'ecosistema, la flora, la fauna e la biodiversità) ovvero (ii) se il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati, oppure sulle strade di accesso a tali siti.

Combustione illecita di rifiuti (articolo 256-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

Il reato in esame punisce le condotte consistenti nell'appicare il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, con una disciplina più severa quando la combustione riguarda rifiuti pericolosi e quando alla combustione segue un incendio. La norma estende la rilevanza penale anche alle attività preparatorie poste in essere in funzione della combustione illecita e prevede un aggravamento della tutela quando dalla condotta derivino pericoli per la vita o l'incolumità delle persone, ovvero rischi di compromissione ambientale, specialmente se il fatto è commesso in aree contaminate.

Bonifica dei siti (articolo 257 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

Il reato si configura nel momento in cui, avendo un soggetto inquinato il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali o le acque sotterranee superando le concentrazioni soglia, lo stesso non provveda alla bonifica in conformità a un progetto di bonifica approvato da parte dell'autorità competente. La pena è aumentata se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

La norma punisce chi viola gli obblighi di comunicazione o di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari relativi alla raccolta, trasferimento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti, o chi omette di effettuare le comunicazioni, o le effettua in modo incompleto o inesatto.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (articolo 260-bis, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

Il reato in esame punisce chi viola gli obblighi previsti dal sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), con particolare riferimento all'omessa iscrizione, al mancato pagamento dei contributi dovuti e all'inadempimento degli obblighi di registrazione e comunicazione dei dati. Rientrano nella disciplina anche le condotte di compilazione incompleta o inesatta dei registri e delle schede di movimentazione, l'alterazione o il malfunzionamento doloso dei dispositivi del sistema, nonché l'uso di documentazione falsa o alterata, soprattutto con riferimento ai rifiuti pericolosi.

Reati in materia di emissioni (articolo 279, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

La fattispecie di reato in esame si riferisce al superamento dei limiti di qualità dell'aria determinato dal superamento dei valori limiti di emissione in atmosfera.

I.3. Aree a Rischio e Attività Sensibili.

Con riferimento ai reati ambientali come individuati nel paragrafo precedente si riportano di seguito Aree a Rischio e le connesse Attività Sensibili:

- i. *Gestione dei rifiuti.*
- ii. *Gestione delle emissioni in atmosfera.*
- iii. *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).*
- iv. *Rapporti con la pubblica amministrazione e soggetti incaricati di un pubblico servizio per l'adempimento degli obblighi di legge, nonché gestione delle visite ispettive e di controllo.*
- v. *Gestione delle attività e dei rischi legati al sistema di gestione integrato ambiente, salute e sicurezza.*
- vi. *Gestione della salute e sicurezza sul lavoro.*
- vii. *Ricerca, selezione e assunzione del personale e gestione del sistema premiante.*
- viii. *Gestione delle gare e delle altre procedure indette dalla pubblica amministrazione italiana o straniera per la fornitura di prodotti, gestione delle forniture con la pubblica amministrazione o con altri soggetti operanti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale.*
- ix. *Gestione di gare/tenders, trattative private ed esecuzione dei contratti di vendita.*
- x. *Gestione contributi, finanziamenti o altre erogazioni pubblici.*
- xi. *Gestione della contabilità aziendale, della tesoreria, della fiscalità e dei flussi finanziari (anche della cassa aziendale).*

xii. *Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'autorità giudiziaria.*

xiii. *Gestione delle strutture e dei sistemi IT e delle licenze software.*

I.4. Principi generali di comportamento.

L'obiettivo del presente capitolo è quello di fornire ai Destinatari, nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate in precedenza, regole di condotta conformi.

In particolare, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

- (i) astenersi dal porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-*undecies* del Decreto e astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarle;
- (ii) contribuire, per quanto di propria competenza, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela dell'ambiente, tenendo comportamenti corretti e collaborativi, nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti, nonché delle procedure aziendali;
- (iii) osservare rigorosamente tutte le leggi, le norme vigenti, i regolamenti e le *policy* aziendali adottate in materia della tutela ambientale, al fine di evitare la commissione dei Reati in oggetto;
- (iv) vietare a chiunque di abbandonare i rifiuti o depositarli in maniera incontrollata e tantomeno appiccarvi il fuoco;
- (v) osservare tutte le precauzioni necessarie a limitare al minimo l'inquinamento dell'aria e a contenere comunque le emissioni al di sotto dei limiti fissati dalla legge;
- (vi) segnalare tempestivamente alle funzioni aziendali competenti eventuali situazioni di pericolo per l'ambiente, nonché eventuali violazioni delle regole di comportamento definite nel presente Modello, di cui si sia venuti a conoscenza nell'ambito delle attività proprie, anche rispetto a tutto coloro che operano con la Società (direttamente o indirettamente compresi fornitori, appaltatori, eccetera);
- (vii) garantire che le eventuali procedure aziendali adottate dalla Società relative agli aspetti ambientali, siano sottoposte ad un costante monitoraggio al fine di valutare periodicamente l'opportunità di aggiornamenti in ragione di interventi normativi in materia ambientale.

In generale, ai Destinatari **è fatto espresso divieto**, in particolare, di:

- a) rimuovere o modificare senza autorizzazione contenitori di rifiuti, rottami, dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- b) compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o che, comunque, siano suscettibili di recare danni all'ambiente ovvero che possono compromettere integrità dello stato dei luoghi;
- c) selezionare fornitori al di fuori dei canali ufficiali;
- d) incaricare terzi soggetti non autorizzati alla presa in carico e trasporto dei rifiuti speciali della Società (o che non abbiano esibito la relativa autorizzazione);
- e) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla gestione degli aspetti ambientali da parte della Società.

I.5. Modalità esemplificative di reato, protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Viene di seguito riportata una breve descrizione delle fattispecie di Reato rilevanti rispetto alle attività poste in essere dalla Società che potrebbero fondare la responsabilità amministrativa della stessa ai sensi dell'articolo 25-*undecies* del Decreto.

I. Gestione dei rifiuti.

Esempi di condotte illecite.

La gestione degli adempimenti legati allo smaltimento dei rifiuti aziendali potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione di reati ambientali, nel caso in cui, ad esempio, la società, al fine di ottenere un risparmio economico, concorra con il laboratorio di analisi nella predisposizione delle analisi dei rifiuti con false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

In relazione all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile in oggetto la Società adotta i seguenti protocolli di prevenzione:

- (i) definizione di ruoli e le responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte nel processo di gestione dei rifiuti;
- (ii) previsione di specifiche clausole in relazione allo smaltimento dei rifiuti e un adeguato controllo in merito al loro operato, istituendo un flusso di *reporting* periodico tra la Società e le società terze;
- (iii) attenta selezione della società a cui affidare in *outsourcing* la gestione dei rifiuti speciali, verificando e validando le *policy* aziendali adottate dalla società terza nella gestione del processo di approvvigionamento di beni e servizi, e stabilire clausole di risoluzione dei contratti ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile in caso di violazione di tali principi, ovvero in caso di coinvolgimento di tale società in procedimenti penali per reati ambientali;
- (iv) adozione di un registro dello smaltimento dei rifiuti;
- (v) identificazione e valutazione di misure di prevenzione, protezione e mitigazione degli impatti ambientali conseguenti alla violazione di significatività degli aspetti ambientali;
- (vi) sensibilizzazione dei Dipendenti alla corretta gestione dei rifiuti generati nell'ambito delle proprie attività.

Ai Destinatari che, in ragione del proprio ruolo aziendale ovvero dell'incarico svolto, siano coinvolti nella gestione della suddetta Attività Sensibile, **è fatto obbligo** di:

- (i) garantire il rispetto delle regole disposte dalla procedura aziendale relativa allo smaltimento dei rifiuti;
- (ii) identificare la natura e le caratteristiche dei rifiuti e attribuire la corretta classificazione agli stessi al fine di definire le opportune modalità di smaltimento, secondo le previsioni di legge vigenti;
- (iii) in caso di ricorso a fornitori esterni stipulare contratti solo con soggetti che siano dotati delle apposite autorizzazioni (ove necessarie) per la gestione dei rifiuti;

- (iv) accertare l'esistenza delle autorizzazioni degli intermediari, dei trasportatori e degli smaltitori finali, qualora lo smaltitore non coincida con l'operatore stesso;
- (v) aggiornare i registri di carico e scarico all'atto di produzione e movimentazione dei rifiuti;
- (vi) gestire eventuali depositi temporanei dei rifiuti in conformità alla legislazione vigente;
- (vii) provvedere alla compilazione e archiviazione della documentazione richiesta dalla normativa.

Ai summenzionati Destinatari, inoltre, **è fatto divieto** di:

- (i) conferire i rifiuti in discariche non autorizzate o non dotate delle apposite autorizzazioni in base alla tipologia di rifiuto;
- (ii) utilizzare fornitori/operatori preposti alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti non dotati delle apposite autorizzazioni;
- (iii) depositare o abbandonare rifiuti, nonché sversare sostanze pericolose in piazzali, chiusini, flussi d'acqua, eccetera, generando danni al suolo, al sottosuolo, alle acque, all'aria, all'ecosistema e alla biodiversità;
- (iv) appiccare fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata.

II. Gestione delle emissioni in atmosfera.

Esempi di condotte illecite.

La gestione delle emissioni in atmosfera potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione di Reati ambientali, nel caso in cui, ad esempio, la società effettui emissioni in atmosfera con violazione dei valori limite di emissione e contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Al fine di assicurare i presidi necessari a prevenire le fattispecie di reato previste nelle attività di gestione delle emissioni in atmosfera ai Destinatari che, in ragione del proprio ruolo aziendale ovvero dell'incarico svolto, siano coinvolti nella gestione della suddetta Attività Sensibile, **è fatto obbligo** di:

- (i) adempiere le disposizioni previste dalle autorizzazioni emanate dalle autorità competenti in relazione: (a) alle modalità di captazione e di convogliamento delle emissioni (per le emissioni che risultino tecnicamente convogliabili); (b) al rispetto dei valori limite di emissione; (c) ai metodi di campionamento e di analisi delle emissioni; (d) alla periodicità dei controlli di competenza;
- (ii) mantenere e rinnovare entro i termini previsti dalla normativa vigente le autorizzazioni alle emissioni;
- (iii) provvedere alla presentazione di una nuova domanda di autorizzazione alle emissioni in caso di modifica sostanziale degli impianti;
- (iv) verificare periodicamente la corretta attuazione degli adempimenti di cui ai precedenti punti.

III. Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).

Esempi di condotte illecite.

La gestione degli acquisti di beni e servizi potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati ambientali nel caso in cui, ad esempio, la Società, stipulasse contratti con vettori, smaltitori o intermediari non qualificati e/o non muniti delle necessarie autorizzazioni di legge, al fine di ottenere un risparmio economico.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”* nella sezione VI del paragrafo A.6, relativa all’Attività Sensibile *“Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)”*.

IV. Rapporti con la pubblica amministrazione e soggetti incaricati di un pubblico servizio per l’adempimento degli obblighi di legge, nonché gestione delle visite ispettive e di controllo.

Esempi di condotte illecite.

Nell’ambito dei reati ambientali, con riferimento alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, si potrebbe configurare una responsabilità amministrativa della Società laddove la stessa, o personalmente o per il tramite di società che gestiscono in appalto i rifiuti, violino gli obblighi di comunicazione o di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari relativi alla raccolta, trasferimento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici, si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”*, punto I del paragrafo A.6 relativo all’Attività Sensibile *“Rapporti con la pubblica amministrazione e soggetti incaricati di un pubblico servizio per l’adempimento degli obblighi di legge, nonché gestione delle visite ispettive e di controllo”*.

V. Gestione delle attività e dei rischi legati al sistema di gestione integrato ambiente, salute e sicurezza.

Esempi di condotte illecite.

La gestione delle attività e dei rischi legati al sistema di gestione integrato ambiente, salute e sicurezza rileva nell’ambito dei reati ambientali qualora, ad esempio, i referenti della società, al fine di ottenere i certificati ambientali, falsifichino i documenti di cui al sistema di gestione integrato ovvero forniscano indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti non veritiere.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale F *“Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, Delitti contro la personalità individuale e Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare”* al punto VIII del paragrafo F.5, relativo all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile *“Gestione delle attività e dei rischi legati al sistema di gestione integrato ambiente, salute e sicurezza”*.

VI. Gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Esempi di condotte illecite.

La gestione della salute e sicurezza potrebbe presentare profili di rischio nell'ambito dei reati ambientali qualora, in occasione di ispezioni in tema ambientale, le figure apicali della società ovvero loro sottoposti alterino o occultino documenti da redigere e conservare obbligatoriamente come, ad esempio, il registro di smaltimento dei rifiuti, ovvero neghino l'accesso alla documentazione digitale, intralciando dunque le attività di vigilanza e controllo ambientali, di sicurezza e igiene del lavoro.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici, si rimanda all'analisi della Parte Speciale F in relazione ai *“Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, impiego di cittadini di Stati terzi il cui soggiorno è irregolare e delitti contro la personalità individuale”*, punto I del paragrafo F.5 in relazione alla *“Gestione della salute e sicurezza sul lavoro”*.

VII. Ricerca, selezione e assunzione del personale e gestione del sistema premiante.

Esempi di condotte illecite.

La ricerca, selezione e assunzione del personale e la gestione del sistema premiante potrebbero presentare profili di rischio qualora la società assuma dipendenti che, al fine di far ottenere vantaggi indebiti alla società, si associ con soggetti terzi con l'obiettivo di compiere, direttamente o indirettamente, reati ambientali.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici connessi all'Attività Sensibile in oggetto si rimanda a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”* al punto IV del paragrafo A.6 relativo all'Area a Rischio *“Ricerca, selezione e assunzione del personale e gestione del sistema premiante”*.

VIII. Gestione delle gare e delle altre procedure indette dalla pubblica amministrazione italiana o straniera per la fornitura di prodotti, gestione delle forniture con la pubblica amministrazione o con altri soggetti operanti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale.

Esempi di condotte illecite.

La gestione delle gare e delle altre procedure indette dalla PA per la fornitura di prodotti potrebbe presentare profili di rischio nell'ambito dei reati ambientali qualora la società utilizzi tali gare per sostenere o agevolare associazioni finalizzate alla commissione dei predetti Reati.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici, si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”*, al punto III del paragrafo A.6, relativo all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile *“Gestione delle gare e delle altre procedure indette dalla pubblica amministrazione italiana o straniera per la fornitura di prodotti, gestione delle forniture con la pubblica amministrazione o con altri soggetti operanti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale”*.

IX. Gestione di gare/tenders, trattative private ed esecuzione dei contratti di vendita.

Esempi di condotte illecite.

La gestione delle gare e delle trattative private potrebbe presentare profili di rischio qualora la società utilizzi tali procedure per favorire, tramite la sottoscrizione di contratti di appalto privato, associazioni finalizzate alla commissione di Reati ambientali.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto riportato nella Parte Speciale B “*Reati societari*” al punto VIII del paragrafo B.5, relativo all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile “*Gestione di gare/tenders, trattative private ed esecuzione dei contratti di vendita*”.

X. Gestione contributi, finanziamenti o altre erogazioni pubbliche.

Esempi di condotte illecite.

La gestione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni pubbliche potrebbe presentare profili di rischio qualora la società utilizzi tali risorse per sostenere o agevolare, anche indirettamente, associazioni finalizzate alla commissione dei Reati ambientali.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici, si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A “*Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria*”, al punto II del paragrafo A.6, relativo all’Attività Sensibile “*Gestione contributi, finanziamenti o altre erogazioni pubblici*”.

XI. Gestione della contabilità aziendale, della tesoreria, della fiscalità e dei flussi finanziari (anche della cassa aziendale).

Esempi di condotte illecite.

La gestione della contabilità aziendale, della tesoreria, della fiscalità e dei flussi finanziari potrebbe presentare profili di rischio qualora la società effettui operazioni contabili e finanziarie non trasparenti per sostenere, finanziare o agevolare associazioni a delinquere finalizzate alla commissione di delitti ambientali.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A “*Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria*” al punto VIII del paragrafo A.6, relativo alla “*Gestione della contabilità aziendale, della tesoreria, della fiscalità e dei flussi finanziari (anche della cassa aziendale)*”.

XII. Gestione del contenzioso e dei rapporti con l’autorità giudiziaria.

Esempi di condotte illecite.

La gestione del contenzioso e dei rapporti con l’autorità giudiziaria rileva nell’ambito dei reati ambientali qualora la società, pur essendo obbligata per legge o in forza dell’autorità amministrativa o giudiziaria,

ometta o ritardi ingiustificatamente l'esecuzione degli interventi di bonifica, ripristino o recupero dello stato dei luoghi, anche attraverso inadempiente nei confronti delle autorità competenti.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici connessi all'Attività Sensibile in oggetto si rimanda a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”* al punto V del paragrafo A.6 relativo all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile *“Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'autorità giudiziaria”*.

XIII. Gestione delle strutture e dei sistemi IT e delle licenze software.

Esempi di condotte illecite.

La gestione delle apparecchiature e dei sistemi informatici e delle licenze software potrebbe presentare profili di rischio qualora la società utilizzi o modifichi abusivamente sistemi informativi dedicati alla gestione ambientale, al monitoraggio degli impatti o alla tracciabilità dei rifiuti, alterando i dati ovvero inserendo dati non veritieri, al fine di occultare condotte illecite ed eludere i controlli da parte delle competenti autorità.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rimanda all'analisi della Parte Speciale C *“Delitti informatici e trattamento illecito di dati e reati in materia di violazione del diritto d'autore”*, al punto I del paragrafo C.5, relativo all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile *“Gestione delle strutture e dei sistemi IT e delle licenze software”*.

PARTE SPECIALE J

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Articolo 25-quaterdecies del Decreto

J.1. Funzione della parte speciale J.

La presente Parte Speciale J ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari devono attenersi nella gestione delle Aree a Rischio e delle Attività Sensibili connesse con il Reato di cui all'articolo 25-*quaterdecies* del Decreto.

Nello specifico la presente Parte Speciale J ha lo scopo di indicare i comportamenti e i protocolli che i Destinatari sono chiamati ad osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello legati alla partecipazione e alla gestione di competizioni ed eventi sportivi.

J.2. Fattispecie di Reato rilevanti.

Viene di seguito riportata una breve descrizione delle fattispecie di Reato rilevanti rispetto alle attività poste in essere dalla Società che potrebbero fondare la responsabilità amministrativa della stessa ai sensi dell'articolo 25-*quaterdecies* del Decreto.

Frode in competizioni sportive (articolo, 1 legge 13 dicembre 1989, n. 401).

La fattispecie di frode in competizioni sportive si configura ogni qualvolta taluno offre o promette denaro o altra utilità a vantaggio di un partecipante a una competizione sportiva organizzata dal Comitato olimpico nazionale italiano o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato italiano, ovvero compie atti fraudolenti al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione.

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (articolo 4, legge 13 dicembre 1989, n. 401).

La fattispecie di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa si configura ogni qualvolta taluno organizza abusivamente il gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che per legge sono riservati allo Stato o altro ente concessionario o che, comunque, riguardano attività sportive gestite dal CONI o altro ente sportivo riconosciuto dallo Stato italiano. È punito anche colui che partecipa a tali giochi, scommesse e concorsi.

La norma prevede poi reati e contravvenzioni concernenti l'esercizio, l'organizzazione e la vendita di lotterie, giochi e scommesse, nonché l'utilizzo di apparecchi per il gioco d'azzardo, in assenza o in violazione di autorizzazioni o concessioni prescritte.

J.3. Aree a Rischio e Attività Sensibili.

In relazione ai delitti di cui all'articolo 25-*quaterdecies* del Decreto individuati nel paragrafo precedente, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio e Attività Sensibili:

- i) *Rapporti con la pubblica amministrazione e soggetti incaricati di un pubblico servizio per l'adempimento degli obblighi di legge, nonché gestione delle visite ispettive e di controllo.*
- ii) *Gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni.*

J.4. Principi generali di comportamento.

Obiettivo del presente paragrafo è quello di descrivere le regole di condotta e i principi di comportamento che i Destinatari sono tenuti a rispettare al fine di prevenire, nell'ambito dell'Area a Rischio e delle Attività Sensibili individuate nel paragrafo J.3. che precede, la commissione dei Reati di cui al Decreto.

In particolare, i Destinatari devono attenersi ai seguenti principi di comportamento:

- i) assicurarsi che siano sempre rispettate rigorosamente le leggi e normative vigenti, nonché i regolamenti e le *policy* aziendali interne adottate;
- ii) siano tenuti comportamenti conformi ai principi di lealtà e correttezza;

In generale, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- a) porre in essere comportamenti (o concorrere alla realizzazione di condotte) che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'articolo 25-*quaterdecies* del Decreto;
- b) offrire o promettere denaro o altra utilità o vantaggio ad alcuno dei partecipanti ad una competizione sportiva per falsarne il risultato;
- c) compiere altri atti fraudolenti allo scopo di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al leale svolgimento della competizione.

Modalità esemplificative di reato, protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

J.5. Modalità esemplificative di reato, protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Di seguito vengono riportate le modalità esemplificative di reato, i protocolli di prevenzione e i principi specifici di comportamento per ciascuna delle Attività Sensibili sopra individuate.

I. Rapporti con la pubblica amministrazione e soggetti incaricati di un pubblico servizio per l'adempimento degli obblighi di legge, nonché gestione delle visite ispettive e di controllo.

Esempi di condotte illecite.

Nell'ambito dell'organizzazione di eventi e gare sportive e rapporti con la pubblica amministrazione si potrebbe configurare una responsabilità amministrativa della Società laddove la stessa compia atti fraudolenti per pilotare le gare sportive al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

La Società adotta i seguenti principi generali di comportamento:

- i) individuazione e incarico formale dei soggetti delegati ad interfacciarsi con la Pubblica Amministrazione, in nome e per conto della Società nell'ambito dell'organizzazione di eventi o competizioni sportive riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
- ii) osservazione di tutte le norme imposte dalla legge, tenendo un comportamento corretto, trasparente e collaborativo in tutte le attività volte all'organizzazione di gare ed eventi sportivi, nonché all'organizzazione e alla vendita di lotteria, giochi e scommesse;

Inoltre, **è fatto divieto** di stipulare contratti e/o effettuare operazioni commerciali e/o finanziarie che possano concorrere alla commissione di Reati previsti dalla Parte Speciale J.

II. Gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni.

Esempio di condotta illecita.

Qualora la Società dovesse offrire o promettere denaro o altre utilità a taluno dei partecipanti per pilotare le gare sportive al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale

svolgimento della competizione, si potrebbe configurare una responsabilità amministrativa della Società stessa.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione ed ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”* nella sezione VII del paragrafo A.6 relativo all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile *“Gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni”*.

PARTE SPECIALE K

Reati Tributari

Articolo 25-*quiquiesdecies* del Decreto

K.1. Funzione della Parte Speciale K.

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*quiquiesdecies* del Decreto.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- b) supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali nell'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

K.2. Fattispecie di Reato rilevanti.

Di seguito vengono riportate le fattispecie di Reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'articolo 25-*quiquiesdecies* del Decreto rilevanti rispetto alle attività poste in essere dalla Società.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2, comma 1 e 2-*bis*, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ovvero dal 1° gennaio 2027 dall'articolo 74 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173).

La disposizione sanziona chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

La condotta descritta si articola in due distinti segmenti: uno consistente nella registrazione in contabilità, o nella detenzione ai fini di prova, di fatture o altri documenti (per esempio, ricevute fiscali, note di credito o di addebito, schede carburanti, documenti di trasporto, eccetera) relativi a operazioni inesistenti, e un secondo, coincidente con l'indicazione in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o all'IVA, di elementi passivi fittizi supportati proprio da tali fatture o documenti.

Ai fini della consumazione del reato, la dichiarazione contenente le fittizie indicazioni deve essere regolarmente presentata.

Con riferimento alla nozione di "*operazioni inesistenti*", si precisa che la stessa ricomprende tre ipotesi diverse, individuate dall'articolo 1, lettera a):

- (i) operazioni non realmente effettuate, in tutto o in parte: è la c.d. inesistenza oggettiva, che può essere assoluta (l'operazione documentata non è mai stata realizzata) oppure relativa (l'operazione documentata è stata realizzata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati); in tale categoria la giurisprudenza riconduce anche le operazioni totalmente diverse da quelle realmente effettuate, quando la descrizione riguarda un'operazione ontologicamente diversa da quella realmente voluta ed eseguita dalle parti;
- (ii) operazioni materialmente esistenti, ma realizzate tra soggetti diversi, in tutto o in parte, rispetto a quelli indicati nella relativa documentazione (c.d. inesistenza soggettiva).

Se, in seguito alla commissione del delitto in esame, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria prevista del Decreto è aumentata di un terzo.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ovvero dal 1° gennaio 2027 dall'articolo 75 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173).

Si tratta di un'ipotesi residuale rispetto a quella disciplinata dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (ovvero dal 1° gennaio 2027 dall'articolo 74 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173), ma la condotta descritta presenta una struttura simile.

La disposizione dell'articolo 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (ovvero dal 1° gennaio 2027 dall'articolo 75 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173) sanziona infatti chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA, compia operazioni simulate (oggettivamente o soggettivamente), oppure utilizzi documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento della falsità e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria (primo segmento della condotta), e sulla base di ciò indichi, in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o all'IVA, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o elementi passivi fittizi, oppure crediti e ritenute fittizi (secondo segmento della condotta).

A differenza di quanto previsto dal predetto articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (ovvero dal 1° gennaio 2027 dall'articolo 74 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173), il reato in esame è integrato solo se sono congiuntamente superate due soglie c.d. di punibilità:

- (i) l'imposta evasa deve essere superiore, per ciascuna imposta, a Euro 30.000,00 (trentamila/00);
- (ii) l'ammontare degli elementi attivi sottratti all'imposizione deve essere pari al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, oppure superiore a Euro 1.500.000,00, oppure l'ammontare dei crediti e delle ritenute fittizie deve essere superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima, o comunque deve essere superiore a Euro 30.000,00.

Come nel caso del delitto di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (ovvero dal 1° gennaio 2027 dall'articolo 74 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173), l'utilizzo di documenti falsi richiede che gli stessi siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie o siano detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Quanto al concetto di "*mezzi fraudolenti*", si tratta di espressione ampia, comprensiva di ogni condotta che, per le sue caratteristiche, presenti un connotato di "insidiosità" tale da poter ostacolare l'accertamento della falsa rappresentazione contabile (a titolo d'esempio, rilevano casi di intestazione fittizia di conti bancari, di interposizione fittizia di persone fisiche o giuridiche, di utilizzazione di un magazzino occulto, eccetera).

Invece, per "*elementi attivi o passivi*" si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sull'IVA e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta.

Il reato si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione fraudolenta.

Se, in seguito alla commissione del delitto in esame, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è aumentata di un terzo.

Dichiarazione infedele (articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ovvero dal 1° gennaio 2027 dall'articolo 76 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173).

Il reato punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, indica in una delle relative dichiarazioni annuali elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando congiuntamente l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna, ad Euro 150.000,00 e l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o è comunque superiore ad Euro 3.000.000,00.

Omessa dichiarazione (articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ovvero dal 1° gennaio 2027 dall'articolo 77 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173).

Il reato punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore ad Euro 50.000,00, anche con riferimento alla dichiarazione di sostituto d'imposta.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ovvero dal 1° gennaio 2027 dall'articolo 79 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173).

La disposizione sanziona colui che, al fine di consentire a soggetti terzi di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Prevedendo il reato in esame una condotta speculare rispetto a quella di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 200, n. 74 (ovvero, dal 1° gennaio 2027 dall'articolo 74 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173), la condotta di emissione o di rilascio può avere ad oggetto sia fatture false, sia ogni altro genere di documento fiscale ideologicamente falso (per esempio, ricevute fiscali o note di credito).

Quanto alla nozione di "*operazioni inesistenti*", questa ricomprende le operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti.

Il reato si consuma nel momento in cui la fattura o il documento falso sono emessi o rilasciati. Nel caso di emissione o di rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso nel medesimo periodo di imposta, il momento consumativo coincide con l'emissione o il rilascio dell'ultimo di essi.

Ai fini della consumazione del reato, le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti devono essere emessi o rilasciati. Pertanto, la semplice redazione di fatture o documenti falsi, non seguita dall'emissione o dal rilascio, non integra il reato in questione.

Se, in seguito alla commissione del delitto in esame, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è aumentata di un terzo.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ovvero dal 1° gennaio 2027 dall'articolo 81 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173).

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la norma in esame sanziona colui che, al fine di evadere (o di far evadere a terzi) le imposte sui redditi o sull'IVA, occulta o distrugge in tutto in parte le scritture contabili o i documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, se tale occultamento o distruzione non consenta la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

La condotta di occultamento consiste nel nascondimento materiale della documentazione, mentre la condotta di distruzione ricorre in caso di eliminazione fisica della documentazione stessa.

Il reato in commento sussiste anche se l'occultamento o la distruzione della documentazione sia solo parziale, purché la condotta riguardi scritture contabili o documenti di cui, in base alle disposizioni civilistiche o tributarie vigenti in materia, sia obbligatoria la conservazione.

La condotta di occultamento o di distruzione deve essere tale da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari: è sufficiente, per integrare il reato, una impossibilità c.d. *relativa*, ossia una semplice difficoltà nella ricostruzione del volume d'affari o dei redditi da parte dei soggetti o enti verificatori.

Nel caso di condotta di distruzione, il reato si consuma nel momento della soppressione fisica della documentazione. Nell'ipotesi dell'occultamento, invece, il momento consumativo coincide con l'esibizione spontanea della documentazione, oppure con la constatazione dell'illecito da parte dei verificatori.

Se, in seguito alla commissione del delitto in esame, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria prevista del Decreto è aumentata di un terzo.

Indebita compensazione (articolo 10-*quater* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ovvero dal 1° gennaio 2027 dall'articolo 84 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173).

La norma in esame punisce la condotta di chi non versa le somme dovute compensando crediti non spettanti o inesistenti, quando l'importo annuo supera la soglia di Euro 50.000,00, salvo che non ricorra una ipotesi di incertezza obiettiva in ordine a specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ovvero dal 1° gennaio 2027 dall'articolo 85 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173).

Il primo comma della disposizione sanziona chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sull'IVA, oppure di interessi o sanzioni amministrative relativi a tali imposte, alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti, sui propri o su altrui beni, che siano idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

La condotta di simulazione consiste nel compimento di un negozio giuridico dal quale (apparentemente) derivi un effetto traslativo o costitutivo, con parallela (e apparente) diminuzione del patrimonio del contribuente.

La nozione di “*altri atti fraudolenti*” ricomprende invece tutti quei comportamenti che, anche se formalmente leciti, siano connotati da elementi di inganno o di artificio, tali da evidenziare l'esistenza di uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione delle imposte dovute.

In entrambi i casi, la condotta deve essere idonea a ostacolare la riscossione coattiva.

La disposizione in commento prevede due soglie di punibilità, alle quali corrisponde un diverso trattamento sanzionatorio, a seconda che l'ammontare complessivo delle imposte, sanzioni e interessi per i quali è pendente la procedura di riscossione coattiva, sia superiore a Euro 50.000,00 ma inferiore a Euro 200.000,00, ovvero superiore a tale ultimo importo.

Il reato si consuma nel momento in cui è realizzata la simulata alienazione di beni o siano posti in essere altri atti fraudolenti, sui propri o altrui beni, che siano idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Le stesse pene previste dal primo comma (graduate secondo le già citate soglie) si applicano, ai sensi del secondo comma, a colui che, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indichi nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi.

K.3. Aree a Rischio ed Attività Sensibili.

In relazione ai delitti tributari di cui all'articolo 25-*quinquiesdecies* del Decreto, sono state individuate le seguenti Attività Sensibili:

- i. *Gestione della contabilità aziendale, della tesoreria, della fiscalità e dei flussi finanziari (anche della cassa aziendale).*

- ii. *Predisposizione del bilancio d'esercizio e tenuta della documentazione.*
- iii. *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).*
- iv. *Gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni.*
- v. *Rapporti con la pubblica amministrazione e soggetti incaricati di un pubblico servizio per l'adempimento degli obblighi di legge, nonché gestione delle visite ispettive e di controllo.*
- vi. *Gestione delle trasferte, nonché dei rimborsi spese e spese di rappresentanza.*
- vii. *Gestione contributi, finanziamenti o altre erogazioni pubblici.*
- viii. *Monitoraggio dei rapporti con la clientela e gestione dei crediti commerciali.*
- ix. *Gestione di gare/tenders, trattative private ed esecuzione dei contratti di vendita.*
- x. *Gestione delle gare e delle altre procedure indette dalla pubblica amministrazione italiana o straniera per la fornitura di prodotti, gestione delle forniture con la pubblica amministrazione o con altri soggetti operanti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale.*

K.4. Principi generali di comportamento.

Obiettivo del presente paragrafo è che i Destinatari si attengano, nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili, individuate nella presente Parte Speciale, a regole di condotta conformi a quanto qui prescritto, oltre al rispetto del Codice Etico e delle *policy* aziendali.

In particolare, la Società adotta i seguenti principi generali, a cui i Destinatari devono attenersi:

- i) tenere comportamenti trasparenti e corretti, assicurando, nella gestione delle transazioni fiscali, il rispetto delle norme di legge e regolamentari nonché delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla redazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, alla redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge e, più in generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenziano elementi economici, patrimoniali e finanziari della Società;
- ii) conservare la documentazione contabile-amministrativa con precisione e diligenza, consentendone la completa accessibilità da parte degli organi di contro interno ovvero di pubbliche autorità;
- iii) assicurare il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi provvede alla registrazione in contabilità e chi provvede ad effettuare il relativo controllo;
- iv) valutare comparativamente più offerte contrattuali, salvo deroghe disciplinate da apposite procedure aziendali;
- v) formalizzare e tracciare gli acquisti (dalla richiesta alla conclusione);
- vi) verificare la congruità dei corrispettivi negoziati e delle attività svolte;
- vii) assicurare la forma scritta dell'accordo, ivi indicando espressamente il compenso pattuito o le modalità con cui determinare lo stesso;

- viii) adottare modalità di pagamento che escludano l'utilizzo di conti non intestati al Consulente e/o al Fornitore e, in ogni caso, escludano pagamenti in contanti;
- ix) inserire nei contratti di clausole che impegnino i Consulenti e i Fornitori, nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti con terzi, a riferirsi a principi equivalenti a quelli adottati dalla Società in materia di corruzione e contemplino il diritto della Società alla risoluzione del contratto (con eventuale pagamento di penali).

Inoltre, la Società si impegna a:

- a) instaurare rapporti esclusivamente con controparti che godano di una comprovata reputazione e rispettabilità e la cui cultura etica aziendale sia comparabile a quella della Società;
- b) assicurare la trasparenza degli accordi ed evitare la sottoscrizione di patti o accordi contrari alla legge;
- c) mantenere con le controparti rapporti trasparenti e collaborativi;
- d) segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento della controparte che appaia contrario ai principi etici;
- e) non emettere, contabilizzare e conseguentemente inserire nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto fatture indirizzate a soggetti diversi dai reali destinatari, ovvero per importi non corrispondenti a quanto descritto nel contratto ovvero nell'ordine di acquisto;
- f) non pagare, contabilizzare e conseguentemente inserire nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto fatture o altri documenti per operazioni, anche parzialmente, inesistenti;
- g) non compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- h) non occultare, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- i) non fornire false indicazioni – in particolare, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi – nell'ambito delle transazioni fiscali.

K.5. Modalità esemplificative di reato, protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Di seguito vengono riportate le modalità esemplificative di reato, i protocolli di prevenzione e i principi specifici di comportamento per ciascuna delle Aree a Rischio e Attività Sensibili sopra individuate.

I. Gestione della contabilità aziendale, della tesoreria, della fiscalità e dei flussi finanziari (anche della cassa aziendale).

Esempi di condotte illecite.

La gestione della contabilità e della fiscalità può comportare profili di rischio in relazione ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società utilizzasse nella medesima dichiarazione annuale, differenti tipologie di elementi passivi fittizi, sulla base, quindi,

dell'annotazione tanto di fatture per operazioni inesistenti, che dell'impiego di altri documenti, anch'essi rappresentativi di una falsa realtà contabile.

Un'ulteriore modalità esemplificativa di commissione dei reati tributari è rinvenibile nell'ipotesi in cui la Società, al fine di abbattere il carico d'imposta, nella dichiarazione annuale IVA proceda ad indicare a compensazione del debito relativo a tale imposta taluni crediti tributari non più esigibili.

Le Attività Sensibili in esame potrebbero presentare profili di rischio anche in relazione al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte nel caso in cui un soggetto apicale o sottoposto della Società effettui operazioni simulate o a valori non congrui, al fine di sottrarre e/o rendere inattaccabili i cespiti patrimoniali, impedendone l'aggressione da parte delle autorità fiscali.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”* al punto VIII del paragrafo A.6, relativo alla *“Gestione della contabilità aziendale, della tesoreria, della fiscalità e dei flussi finanziari (anche della cassa aziendale)”*.

II. Predisposizione del bilancio d'esercizio e tenuta della documentazione.

Esempi di condotte illecite.

La gestione della predisposizione del progetto di bilancio civilistico potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici al fine di evadere le imposte qualora la Società proceda alla svalutazione del valore delle partecipazioni aziendali o di altri attivi aziendali.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto riportato nella Parte Speciale B *“Reati societari”*, al punto I del paragrafo B.5 relativo all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile *“Predisposizione del bilancio d'esercizio e tenuta della documentazione”*.

III. Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).

Esempi di condotte illecite.

La gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi (incluse le consulenze) potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nel caso in cui, ad esempio, la Società inserisse nella propria contabilità, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti indicando, conseguentemente, nella dichiarazione fiscale elementi passivi fittizi.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto:

- a) nella Parte Speciale A *“Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”* nella sezione VI del paragrafo A.6;

- b) nella Parte Speciale F *“Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, Delitti contro la personalità individuale e Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare”*, nella sezione II del paragrafo F.5;

in relazione all’Area a Rischio e Attività Sensibile *“Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)”*.

IV. Gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni.

Esempi di condotte illecite.

La gestione di donazioni o altre forme di elargizioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nel caso in cui, ad esempio, la Società inserisse nella propria contabilità, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti indicando, conseguentemente, nella dichiarazione fiscale elementi passivi fittizi.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione ed ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”* nella sezione VII del paragrafo A.6 relativo all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile *“Gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni”*.

V. Rapporti con la pubblica amministrazione e soggetti incaricati di un pubblico servizio per l’adempimento degli obblighi di legge, nonché gestione delle visite ispettive e di controllo.

Esempi di condotte illecite.

La gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione e la gestione delle visite ispettive e di controllo potrebbe presentare profili di rischio nell’ambito dei reati tributari in quanto la Società, in occasione della presentazione della documentazione fiscale all’Agenzia delle Entrate o in occasione di un controllo da parte della stessa, potrebbe effettuare dichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ovvero utilizzare documenti falsi idonei a indurre in errore l’amministrazione finanziaria.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici, si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria”*, punto I del paragrafo A.6 relativo all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile *“Rapporti con la pubblica amministrazione e soggetti incaricati di un pubblico servizio per l’adempimento degli obblighi di legge, nonché gestione delle visite ispettive e di controllo”*.

VI. Gestione delle trasferte, nonché dei rimborsi spese e spese di rappresentanza.

Esempi di condotte illecite.

La gestione delle trasferte, dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza potrebbe presentare profili di rischio qualora la Società emetta o utilizzi fatture per operazioni inesistenti, ad esempio contabilizzando come spese di trasferta o di rappresentanza costi relativi ai viaggi, al vitto e all’alloggio, mai effettivamente sostenuti, ovvero sostenuti soltanto parzialmente.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale B “*Reati societari*” al punto X del paragrafo B.5, relativa all’Attività Sensibile “*Gestione delle trasferte, nonché dei rimborsi spese e spese di rappresentanza*”.

VII. Gestione contributi, finanziamenti o altre erogazioni pubblici.

Esempi di condotte illecite.

La gestione dei contributi, dei finanziamenti o di altre erogazioni pubblici potrebbe presentare profili di rischio qualora la Società non dichiarasse correttamente i proventi derivanti da contributi o finanziamenti pubblici imponibili, ovvero utilizzi tali risorse senza adempiere agli obblighi dichiarativi e di versamento connessi, così da occultare la reale situazione fiscale.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici, si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A “*Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria*” al punto II del paragrafo A.6, relativo alla “*Gestione contributi, finanziamenti o altre erogazioni pubblici*”.

VIII. Monitoraggio dei rapporti con la clientela e gestione dei crediti commerciali.

Esempi di condotte illecite.

L’attività di monitoraggio dei rapporti con i clienti e di gestione dei crediti commerciali potrebbe presentare profili di rischio nell’ambito dei reati tributari nel caso in cui la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, occultamenti dei ricavi derivanti da rapporti con i clienti, ad esempio attraverso la mancata o la parziale contabilizzazione di crediti commerciali certi ed esigibili.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto riportato nella Parte Speciale E “*Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio e Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori*” al punto III del paragrafo E.5, relativo all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile “*Monitoraggio dei rapporti con la clientela e gestione dei crediti commerciali*”.

IX. Gestione di gare/tenders, trattative private ed esecuzione dei contratti di vendita.

Esempi di condotte illecite.

L’attività di gestione delle gare, delle trattative private e dell’esecuzione dei contratti di vendita potrebbe esporre la Società nell’ambito dei reati tributari, qualora in caso di gare o trattative private, venga utilizzata una documentazione contrattuale o contabile non veritiera, finalizzata a sottostimare o omettere i ricavi effettivamente conseguiti e, pertanto, a indicare voci fittizie nelle dichiarazioni da presentare all’amministrazione finanziaria.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto riportato nella Parte Speciale A “*Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria*” al

punto VIII del paragrafo B.5, relativo all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile *“Gestione di gare/tenders, trattative private ed esecuzione dei contratti di vendita”*.

X. *Gestione delle gare e delle altre procedure indette dalla pubblica amministrazione italiana o straniera per la fornitura di prodotti, gestione delle forniture con la pubblica amministrazione o con altri soggetti operanti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale.*

Esempi di condotte illecite.

La gestione delle attività delle gare e delle altre procedure indette dalla Pubblica Amministrazione potrebbe presentare profili di rischio nell'ambito dei reati tributari qualora la Società, ometta la presentazione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie, pur avendo conseguito ricavi rilevanti derivanti dall'aggiudicazione delle gare pubbliche e dall'esecuzione di contratti di fornitura pubblici.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici, si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”*, al punto III del paragrafo A.6, relativo all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile *“Gestione delle gare e delle altre procedure indette dalla pubblica amministrazione italiana o straniera per la fornitura di prodotti, gestione delle forniture con la pubblica amministrazione o con altri soggetti operanti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale”*.

PARTE SPECIALE L

Contrabbando

Articolo 25-sexiesdecies del Decreto

L.1. Funzione della Parte Speciale L.

La presente Parte Speciale L ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*sexiesdecies* del Decreto.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- b) supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali nell'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

L.2. Fattispecie di Reato rilevanti.

L'articolo 25-*sexiesdecies* del Decreto ha subito una modifica a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante le “*Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi*”.

Si definisce “*contrabbando*” l'attività illecita che consiste nell'importare o nell'esportare merci da uno Stato in violazione delle disposizioni e delle leggi doganali che ne vietano o ne sottopongono a tassazione l'ingresso, l'uscita o la circolazione.

Di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-*sexiesdecies* del Decreto.

Diritti doganali e diritti di confine (articolo 27 del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141).

La disposizione in questione esplicita quali siano i diritti doganali di confine, ossia tutti i diritti che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tenuta a riscuotere in forza di disposizioni di legge nazionali o europee. In particolare, si tratta dei dazi all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa unionale, dei prelievi e delle altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, dei diritti di monopolio, delle accise, dell'imposta sul valore aggiunto (salvo taluni casi esplicitati dalla norma stessa) e di ogni altra imposta di consumo, dovuta all'atto dell'importazione, a favore dello Stato.

Rileva tale disposizione in quanto, ai sensi del Decreto, quando le imposte o i diritti di confine superano Euro 100.000,00 (centomila/00), all'ente si applica una sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (articolo 46 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504).

La fattispecie in parola punisce chi, in violazione della normativa doganale e delle disposizioni in materia di accise e imposte indirette, tra l'altro, elude il pagamento dei diritti doganali e di confine ovvero di altre imposizioni dovute all'importazione o all'esportazione di merci, ovvero altera, contraffà, rimuove o utilizza indebitamente sigilli, misuratori, contrassegni o altri congegni di controllo prescritti dall'amministrazione finanziaria, al fine di sottrarre i prodotti all'accertamento doganale.

Contrabbando per omessa dichiarazione (articolo 78 del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141).

La norma in esame punisce chi, omettendo di presentare la dichiarazione doganale necessaria, introduce e fa circolare all'interno dell'Unione europea delle merci non unionali, sottraendole alla vigilanza doganale, ovvero fa uscire merci unionali al di fuori del territorio doganale.

Contrabbando per dichiarazione infedele (articolo 79 del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141).

La norma in esame punisce chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (articolo 81 del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141).

La norma in questione punisce chiunque attribuisca, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (articolo 82 del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141).

La norma in questione chiunque usi mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano.

Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (articolo 83 del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141).

La norma in questione punisce chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottoponga le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usi altri mezzi fraudolenti.

Circostanze aggravanti del contrabbando (articolo 88 del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, così come modificato il 13 giugno 2025).

Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, la pena è aumentata per chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni quando: (a) nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata; (b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; (c) il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; (d) l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; (e) l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è superiore a 100.000 euro; (e-bis) l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 500.000.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando: (a) l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000; (b) l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro 500.000.

Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca (articolo 94 del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141).

Nei casi di contrabbando, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al primo periodo, è ordinata la confisca di somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto, a chiunque appartenenti, che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia, in difformità delle caratteristiche costruttive omologate, o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale, se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del libro VI, titolo II, del codice di procedura penale. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dall'articolo 88, comma 2, si applica l'articolo 240-*bis* del codice penale.

L.3. Aree a Rischio ed Attività Sensibili.

In relazione ai delitti tributari di cui all'articolo 25-*sexiesdecies* del Decreto, sono state individuate le seguenti Attività Sensibili:

- i. *Rapporti con la pubblica amministrazione e soggetti incaricati di un pubblico servizio per l'adempimento degli obblighi di legge, nonché gestione delle visite ispettive e di controllo.*
- ii. *Gestione delle operazioni di import – export.*
- iii. *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).*
- iv. *Gestione del magazzino.*
- v. *Gestione della progettazione e commercializzazione di dispositivi medici, nonché verifica sussistenza dei titoli di privativa industriale.*

L.4. Principi generali di comportamento.

Obiettivo del presente capitolo è che i Destinatari si attengano, nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili, individuate nella presente Parte Speciale, a regole di condotta conformi a quanto qui prescritto, oltre al rispetto del Codice Etico e delle *policy* aziendali.

In particolare, i Destinatari devono attenersi ai seguenti principi di comportamento:

- (i) rispettare la normativa di riferimento in tema di importazione, esportazione e circolazione delle merci e in particolare in riferimento al pagamento dei diritti di confine dovuti all'amministrazione doganale (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli);
- (ii) tenere condotte tali da garantire una lecita concorrenza nei confronti del commercio;
- (iii) produrre documenti e/o dati veritieri, completi e accurati nell'ambito delle operazioni doganali, fiscali e commerciali;

- (iv) garantire la libera circolazione delle merci *extra* UE all'interno del territorio dell'Unione europea attraverso il pagamento dei tributi doganali previsti dalle normative di riferimento.

L.5. Modalità esemplificative di reato, protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Di seguito vengono riportate le modalità esemplificative di reato, i protocolli di prevenzione e i principi specifici di comportamento per ciascuna delle Attività Sensibili sopra individuate.

I. Rapporti con la pubblica amministrazione e soggetti incaricati di un pubblico servizio per l'adempimento degli obblighi di legge, nonché gestione delle visite ispettive e di controllo.

Esempi di condotte illecite.

L'Attività Sensibile in esame rileva con riferimento al contrabbando in quanto la società potrebbe, in occasione di una visita ispettiva dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, omettere di dichiarare, ovvero dichiarare in maniera infedele, qualità, quantità, origine e valore delle merci.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici, si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A “*Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*”, punto I del paragrafo A.6 relativo all'Attività Sensibile “*Rapporti con la pubblica amministrazione e soggetti incaricati di un pubblico servizio per l'adempimento degli obblighi di legge, nonché gestione delle visite ispettive e di controllo*”.

II. Gestione delle operazioni di import – export.

Esempi di condotte illecite.

La gestione delle operazioni di *import – export* potrebbe comportare profili di rischio in relazione alla commissione di reati di contrabbando nel caso in cui la Società, eventualmente utilizzando mezzi fraudolenti, sottraesse parte delle merci al pagamento dei diritti di confine dovuti. A titolo esemplificativo, nel caso in cui, la Società: (a) utilizzi consapevole certificati di origine preferenziale invalidi o ideologicamente falsi per beneficiare di trattamenti daziari non spettanti; (b) utilizzi consapevole una voce doganale non corretta al fine di beneficiare indebitamente di un trattamento dazionario più favorevole; (c) renda false dichiarazioni in ordine al valore doganale derivante da un occultamento del reale valore di transazione (sottofatturazione) o da una consapevole non corretta applicazione delle regole di determinazione del valore doganale.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Al fine di assicurare i presidi necessari a prevenire le fattispecie di reato previste nell'articolo 25-*sexiesdecies* del Decreto, nelle attività di gestione delle operazioni di *import – export* ai Destinatari che, in ragione del proprio ruolo aziendale ovvero dell'incarico svolto, siano coinvolti nella gestione della suddetta Attività Sensibile, **è fatto divieto** di:

- (i) nelle operazioni di importazione, esportazione e circolazione delle merci *extra* UE, sottrarsi al totale o parziale pagamento dell'obbligazione doganale;
- (ii) sottrarre la merce al sistema di controllo della dogana istituito per l'accertamento e la riscossione dei diritti di confine, non dichiarandola alla stessa oppure occultandola o falsificando i documenti di trasporto e/o commerciali (ad esempio attribuendo alla merce all'interno dei documenti doganali, un valore ridotto rispetto a quello che viene normalmente indicato per analogo prodotto

proveniente dal medesimo paese di origine, o nell'ipotesi in cui all'interno dei documenti certificanti il trasporto venga indicato un quantitativo di merce inferiore a quello in esubero, accertato in sede di visita da parte del delegato al controllo);

- (iii) introdurre, scaricare, depositare o asportare merci estere in violazione delle prescrizioni, dei divieti e delle limitazioni stabiliti dalla normativa di riferimento;
- (iv) costituire, in territori *extra* doganali, depositi non permessi di merci estere soggetti a diritti di confine ovvero costituire depositi in misura superiore a quella consentita;
- (v) usare impropriamente merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti di confine, destinandole o utilizzandole in modo differente da quello per il quale la franchigia o la riduzione erano state concesse;
- (vi) introdurre nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione;
- (vii) nelle operazioni di importazione/esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione/reimportazione, sottrarre merci al pagamento di diritti di confine.
- (viii) porre in essere qualsiasi condotta diretta ad alterare, contraffare, manomettere, rimuovere, danneggiare o rendere inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica, nonché ogni altro congegno, impronta o contrassegno prescritto dall'amministrazione finanziaria o apposto dalla Guardia di Finanza;
- (ix) detenere e fare uso degli strumenti e contrassegni di cui al precedente punto (viii) in assenza di espressa autorizzazione;
- (x) effettuare operazioni simulate o artificiose per dissimulare la reale provenienza e natura delle merci.

III. Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).

Esempi di condotte illecite.

La gestione degli approvvigionamenti di beni da parte della Società potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurabilità dei reati di contrabbando nel caso in cui, ad esempio, la Società in concorso con il proprio fornitore introduca nel territorio dello Stato beni evitando di assoggettare gli stessi ai vincoli doganali, ovvero di presentare all'autorità doganale la prescritta dichiarazione all'atto dell'attraversamento della linea di confine.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto:

- a) nella Parte Speciale A *“Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”* nella sezione VI del paragrafo A.6;
- b) nella Parte Speciale F *“Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, Delitti contro la personalità individuale e Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare”*, nella sezione II del paragrafo F.5;

in relazione all'Area a Rischio e Attività Sensibile “*Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)*”.

IV. Gestione del magazzino.

Esempi di condotte illecite.

La gestione dell'Attività Sensibile in oggetto potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione dei reati di contrabbando nel caso in cui la Società proceda alla registrazione in contabilità di merci importate effettuando manovre fraudolente dirette ad indurre in errore l'autorità doganale sugli elementi dell'accertamento, ovvero rendendo false dichiarazioni in ordine alla quantità, qualità, origine e valore della merce.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei Reati in esame la Società adotta i seguenti protocolli specifici di prevenzione:

- i) definire le modalità operative con cui gestire la tracciabilità dei flussi logistici in entrata e in uscita;
- ii) definire le modalità di esecuzione di un inventario periodico, in modo da verificare la corrispondenza della quantità contabile di magazzino con la quantità fisica effettiva in giacenza nei locali utilizzati come deposito;
- iii) verifica della coerenza tra ordine di acquisto, DDT e fattura, anche al fine di accertarsi che le merci in arrivo siano conformi e non provengano da attività illecite; in particolare, nel caso di arrivo in magazzino di merci provenienti da un paese terzo *extra*-UE, verificare la presenza e la correttezza della bolletta doganale e dell'avvenuto sdoganamento attraverso il pagamento dei dazi e degli oneri doganali;
- iv) definire i criteri e le modalità per l'identificazione dei materiali da destinare all'alienazione o allo smaltimento;
- v) introduzione di misure di sicurezza idonee a proteggere le merci da accessi non autorizzati ai locali di deposito, limitando l'accesso al magazzino ai soli soggetti autorizzati;
- vi) pianificare accuratamente la sicurezza dei locali, prevedendo vie di fuga e adeguata segnaletica, prevedendo appositi percorsi pedonali che limitino il rischio dei soggetti che transitano all'interno dei locali del magazzino;
- vii) previsione di procedure operative per tutte le attività di carico, scarico, stoccaggio e movimentazione delle merci;
- viii) pianificazione della manutenzione delle attrezzature, delle scaffalature e dei dispositivi di protezione individuali e dei muletti;
- ix) effettuazione della formazione (generale e specifica) periodica in tema di sicurezza e di uso corretto dei dispositivi di protezione individuali, nonché di comportamenti di tenere in caso di emergenza.

Al Destinatari **è fatto divieto** di accedere alle zone del magazzino senza autorizzazione.

Invece, **è fatto obbligo** di segnalare tempestivamente ogni anomalia o situazione di rischio che dovesse essere riscontrata nel magazzino.

Oltre ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici appena illustrati, si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale F “*Delitto contro la personalità individuale e Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare e Razzismo e xenofobia*” al punto IX del paragrafo F.5 relativo all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile “*Gestione del magazzino*”.

V. Gestione della progettazione e commercializzazione di dispositivi medici, nonché verifica sussistenza dei titoli di privativa industriale.

Esempi di condotte illecite.

La gestione della progettazione e della commercializzazione di dispositivi medici potrebbe presentare profili di rischio nell’ambito dei reati di contrabbando qualora la società, al fine di ottenere indebite restituzioni dei dazi doganali versati per l’importazione di materie prime *extra*-UE impiegate nella produzione dei dispositivi medici poi esportati, alteri fraudolentemente la documentazione doganale a supporto.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto riportato nella Parte Speciale B “*Reati societari*”, al punto IV del paragrafo B.5 relativo all’Attività Sensibile e all’Area a Rischio “*Gestione della progettazione e commercializzazione di dispositivi medici, nonché verifica sussistenza dei titoli di privativa industriale*”.